

PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI TENNO



PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNE DI TENNO

VARIANTE N. 10 PRG

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE NUOVA VERSIONE

arch. Gabriella Daldoss

Indice

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI	5
CAPITOLO I - IL PIANO REGOLATORE GENERALE	5
Art. 1 Obiettivi del Piano Regolatore Generale	5
Art. 2 Documenti del P.R.G.	5
Art. 3 Lettura delle cartografie del P.R.G.	6
CAPITOLO II - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI E ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA	8
Art. 4 Definizioni delle Categorie di intervento	8
Art. 5 Manutenzione ordinaria	8
Art. 6 Manutenzione straordinaria	9
Art. 7 Restauro	10
Art. 8 Risanamento conservativo	11
Art. 9 Ristrutturazione edilizia	13
Art. 10 Demolizione	14
Art. 11 soppresso	14
Art. 12 Opere di bonifica agraria	14
Art. 13 Ripristino di aree prative e pascolive	14
Art. 14 Definizioni delle Attività di edilizia libera	14
Art. 15 Opere o manufatti precari	15
Art. 15bis Raderi	16
Art. 16 Serre a scopo agronomico, tunnel permanenti e tunnel temporanei	16
Art. 17 Legnaie	17
Art. 18 Tettoie	18
Art. 19 soppresso	19
Art. 20 Manufatti di limitate dimensioni	19
Art. 21 Destinazione d'uso	19
CAPITOLO III - DISPOSIZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI DISTANZE, DEFINIZIONI DEI METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI DELLE COSTRUZIONI E SPAZI DI PARCHEGGIO	20
Art. 22 Definizioni dei parametri edilizi ed urbanistici	20
Art. 23 Disposizioni generali in materia di distanze	24
Art. 24 Distanze dalle costruzioni rispetto alle strade	25
Art. 25 Spazi di parcheggio	26
TITOLO SECONDO - ATTUAZIONE DEL P.R.G.	27
CAPITOLO I - STRUMENTI DI ATTUAZIONE	27
Art. 26 Attuazione del PRG	27
Art. 27 Piani attuativi	27

Art. 28 Elenco dei Piani di attuazione previsti nel PRG	28
Art. 29 Previsione di aree inedificabili	30
Art. 30 Permesso di costruire convenzionato	30
Art. 31 Intervento edilizio diretto	34
TITOLO TERZO - SISTEMA AMBIENTALE DEL TERRITORIO COMUNALE	35
CAPITOLO I - NORME PER L'UTILIZZO DELLA CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITÀ	35
Art. 32 Carta di sintesi della pericolosità (CSP)	35
Art.32bis Carta delle risorse idriche	35
CAPITOLO II - AREE DI CONTROLLO TECNICO AMMINISTRATIVO, AREE DI TUTELA AMBIENTALE, VINCOLI E PROTEZIONE DI CARATTERE PAESISTICO AMBIENTALE E CULTURALE	37
Art. 33 Invarianti	37
CAPITOLO III - AREE DI CONTROLLO TECNICO AMMINISTRATIVO AREE DI TUTELA AMBIENTALE E BENI AMBIENTALI	39
Art. 34 Aree di tutela ambientale	39
Art. 35 Beni ambientali	39
CAPITOLO III - AREE DI INTERESSE STORICO CULTURALE ARCHITETTONICO	40
Art. 36 Beni culturali	40
CAPITOLO IV - AREE CON VALENZA PAESISTICO AMBIENTALE E RETI ECOLOGICHE	42
Art. 37 Aree di protezione dei laghi	42
Art. 37bis Aree di protezione fluviale	42
Art. 38 Parco urbano torrente Magnone	43
Art. 39 Zone della rete "Natura 2000"	44
Art. 40 Riserve locali	44
Art. 41 soppresso	45
TITOLO QUARTO - SISTEMA INSEDIATIVO E PRODUTTIVO: AREE URBANE ED EXTRAURBANE	46
CAPITOLO I - ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO IN ZONE	46
Art. 42 Applicazione del piano: Zone del territorio comunale	46
TITOLO QUINTO - INSEDIAMENTI DI ANTICA ORIGINE	48
CAPITOLO I - PRESCRIZIONI PER I CENTRI STORICI E INSEDIAMENTI SPARSI	48
Art. 43 Generalità	48
Art. 44 Categorie operative R1, R2, R3	49
Art. 45 Interventi su aree di pertinenza	49
Art. 46 Cambio di destinazione d'uso	50
CAPITOLO II - PRESCRIZIONI PER LA VIABILITÀ STORICA E MANUFATTI ISOLATI	52
Art. 47 Viabilità storica	52

Art. 48 Manufatti accessori	52
TITOLO SESTO - INSEDIAMENTI ABITATIVI	53
CAPITOLO I - PRESCRIZIONI PER AREE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE	53
Art. 49 Prescrizioni generali sulle aree residenziali	53
Art. 50 Aree residenziali esistenti sature	55
Art. 51 Aree residenziali di completamento	56
Art. 52 Aree residenziali di espansione	57
Art. 53 Edifici esistenti nelle zone residenziali di cui agli artt. 50, 51 e 52	59
TITOLO SETTIMO - AREE PRODUTTIVE	60
CAPITOLO I - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	60
Art. 54 Aree produttive del settore secondario di livello locale	60
Art. 55 Aree per attività commerciali e disciplina urbanistica del settore commerciale	62
TITOLO OTTAVO - AREE PER ATTREZZATURE RICETTIVE	67
CAPITOLO I - INSEDIAMENTI RICETTIVI	67
Art. 56 Aree per attività alberghiera	67
Art. 57 Aree per campeggi	69
TITOLO NONO - NORME PER GLI SPAZI APERTI	71
CAPITOLO I - PRESCRIZIONI PER LE AREE AGRICOLE, FORESTALI E INCOLTE	71
Art. 58 Aree boschive	71
Art. 59 Aree a pascolo	71
Art. 60 Aree improduttive e siti da ripristinare	72
Art. 61 Aree agricole di livello provinciale	73
Art. 62 Aree agricole di pregio di livello provinciale	74
Art. 63 Aree agricole di rilevanza locale	76
Art. 64 Aree agricole speciali per aziende agricole	79
Art. 65 Aree per impianti ittici	80
TITOLO DECIMO - AREE DI TUTELA E DI RISPETTO	82
CAPITOLO I - AREE DI TUTELA STORICO CULTURALE E DI PROTEZIONE PAESAGGISTICA	82
Art. 66 Aree di tutela di manufatti e siti di interesse comunale	82
Art. 67 Aree di interesse archeologico	82
Art. 68 Verde privato	83
Art. 69 Difesa paesaggistica _ Parco dei terrazzamenti agricoli	84
CAPITOLO II - AREE DI RISPETTO DELLA VIABILITÀ	86
Art. 70 Fasce di rispetto stradale	86
CAPITOLO III - TUTELA DEL SUONO E INQUINAMENTO ACUSTICO	89
Art. 71 Tutela del suolo	89

Art. 72 Inquinamento acustico	90
TITOLO UNDICESIMO - ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI	92
CAPITOLO I - AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI	92
Art. 73 Aree per attrezzature e servizi pubblici	92
Art. 74 Aree per impianti sportivi	93
CAPITOLO II - AREE A VERDE PUBBLICO	94
Art. 75 Verde pubblico attrezzato	94
Art. 76 Verde pubblico attrezzato - Area Matoni	94
Art. 77 Verde pubblico attrezzato - Parco della Cascata Varone	94
CAPITOLO III - AREE A SERVIZI SPECIALI	96
Art. 78 Aree cimiteriali e zone di rispetto cimiteriale	96
Art. 79 Aree a Parcheggi pubblici esistenti e di progetto	97
Art. 79bis Parcheggi privati	98
Art. 80 Area per discarica	98
TITOLO DODICESIMO - SISTEMA INFRASTRUTTURALE	99
CAPITOLO I - INFRASTRUTTURE VIARIE	99
Art. 81 Viabilità	99
Art. 82 Zone di adeguamento stradale	99
Art. 83 Depotenziamento viabilità: Viabilità locale – assetto degli spazi viari urbani	100
Art. 84 Percorsi pedonali e ciclopedinali	100
Art. 85 Elettrodotti Metanodotti	101
TITOLO TREDICESIMO - PRESCRIZIONI FINALI	102
CAPITOLO I	102
Art. 86 – Specifico riferimento normativo – Snn.	102
Art. 87 Deroghe	102
Allegato 01	103
Allegati art. 17, comma 1 – Legnaie	104
L1 Legnaia addossata all’edificio	104
L2 Legnaia discosta dall’edificio	107
Allegati art. 28, comma 5 – PLI1: Piano di Lottizzazione Gavazzo (schema organizzazione edificato)	109
Allegati art. 69, comma 2- 6 – Difesa paesaggistica_Parco dei terrazzamenti agricoli	110
Manufatto agricolo tipologia A	110
Manufatto agricolo tipologia B	111
	111

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO I - IL PIANO REGOLATORE GENERALE

Art. 1 Obiettivi del Piano Regolatore Generale

1. Il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Tenno disciplina l'uso del territorio, dell'ambiente naturale, dei nuclei abitati di antica formazione e definisce gli interventi pubblici e privati.
2. Sono operazioni finalizzate a questi obiettivi:
 - a) il recupero e la conservazione del patrimonio edilizio di antica origine;
 - b) il contenimento e la ridefinizione della espansione edilizia;
 - c) la conferma e precisazione delle aree produttive esistenti;
 - d) il riordino parziale e puntuale della viabilità di interesse locale;
 - e) il mantenimento delle attività agricole o di forestazione;
 - f) la salvaguardia dell'ambiente, sia naturale che urbano.

Art. 2 Documenti del P.R.G.

1. Il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Tenno è costituito dai seguenti elaborati:
 - a) **RELAZIONE** comprendente in allegato:
 - A. Analisi storica con n.15 tavole relative alle colture agrarie, alla viabilità antica, agli insediamenti abitativi aggregati e sparsi al 1860, ai siti e manufatti, nonché alle trasformazioni edilizie e stato di fatto degli insediamenti storici fino al 1993;
 - B. Analisi territoriale con n.5 tavole illustrate dello stato del territorio relative alla clivometria, alla forestazione, alle colture agrarie, agli ambiti paesaggistici e ambientali del territorio aperto;
 - C. Definizione e precisazione dei vincoli territoriali del P.U.P. con n.3 tavole di definizione e precisazione dei vincoli territoriali derivanti dal P.U.P.;
 - D. Schede di rilevamento e classificazione edifici e manufatti storici;
 - E. Strisciate fotogr. e schede di valutazione ambiti paesaggistici;
 - F. Relazione idrogeologica con tavole illustrate.

b) TAVOLE CARTOGRAFICHE DI PROGETTO comprendenti:

- N. 3 tavole: SISTEMA INSEDIATIVO, PRODUTTIVO E INFRASTRUTTURALE: Scala 1:5000
- o N. 13 tavole: SISTEMA INSEDIATIVO, PRODUTTIVO E INFRASTRUTTURALE: Scala 1:2000
- o N. 7 tavole: CARTOGRAFIA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI: Scala 1:1000 Tavola 17

- N. 3 tavole: CARTOGRAFIA SISTEMA AMBIENTALE: Scala 1:5000 Tavola 24
- N. 3 tavole: VERIFICA CSP – CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITÀ: Scala 1:5000
- N. 13 tavole: VERIFICA CSP – CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITÀ: Scala 1:2000
- N. 3 tavole: SISTEMA INSEDIATIVO, PRODUTTIVO E INFRASTRUTTURALE RAFFRONTO: Scala 1:5000
- N. 13 tavole: SISTEMA INSEDIATIVO, PRODUTTIVO E INFRASTRUTTURALE RAFFRONTO: Scala 1:2000
- N. 1 tavole: LEGENDA STANDARD
- N. 1 tavola: STAMPA RAFFRONTO CSP

- c) **NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE** con relativi allegati ai cartigli di piano per le zone residenziali, all'abaco degli elementi costruttivi storici, all'abaco delle tipologie storiche. Al presente documento normativo è infine allegato il documento allegato "02 - Lago di Tenno. Verso la Riserva Naturale Locale". Sono presenti inoltre allegati alle norme i documenti:
- A – Abaco degli elementi costruttivi storici;
 - B – Abaco delle tipologie storiche.

d) **RENDICONTAZIONE URBANISTICA**

e) **RAPPORTO AMBIENTALE**

2. La Variante n.10 ha modificato gli elaborati nei punti a), lett. D., b) e c) e lettera e) definiti nel comma 1 del presente articolo. Per la valutazione delle variazioni cartografiche di Piano, la Variante puntuale prevede le verifiche con la Carta di Sintesi della Pericolosità - CSP e la Verifica di eventuali interferenze tra le nuove destinazioni di zona e le aree gravate da Uso Civico.
3. Le prescrizioni contenute nella normativa, nelle schede di rilevazione dei singoli edifici e nei piani attuativi, in caso di discordanza, prevalgono sulle indicazioni cartografiche di Piano.
4. Nelle cartografie prevalgono le indicazioni delle tavole a scala più dettagliata.

Art. 3 Lettura delle cartografie del P.R.G.

1. Le cartografie del P.R.G. elencate nell'art. 2, comma 1, punto b) vanno lette contestualmente nei tre sistemi ambientale, insediativo produttivo e infrastrutturale. Le tavole del sistema ambientale e la relativa normativa prevalgono sulle indicazioni, sia cartografiche che normative, contenute nelle tavole del sistema insediativo produttivo e infrastrutturale.
2. Le planimetrie vanno lette secondo la legenda generale del P.R.G..
Sono prescrittive:
 - a) le destinazioni e gli indici di zona;
 - b) le indicazioni attribuite ai singoli edifici;
 - c) le indicazioni puntuali ed i vincoli puntuali.

Restano altresì prescrittivi tutti i contenuti di piano a prescindere da detto elenco, in base ai contenuti delle Norme di Attuazione del Piano.

3. Le indicazioni cartografiche non hanno valore di indicazione metrico.
4. Quanto non esplicitamente considerato nei documenti del P.R.G. è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
5. Nella cartografia del P.R.G. sono previste delle indicazioni puntuali denominate in norma con la voce "Specifico riferimento normativo" e in cartografia con l'indicazione dell'articolo e del comma di riferimento. Queste indicazioni sono puntualmente descritte nei vari articoli delle previsioni urbanistiche. Le indicazioni sono prescrittive e riguardano le aree evidenziate da apposito perimetro. Gli interventi in queste aree sono soggetti a Convenzione con l'Amministrazione Comunale.
6. Per quanto riguarda le aree che presentano indici differenti in almeno due o più zone con medesima previsione del PRG, viene allegato, in coda alle presenti norme, un abaco di sintesi che permette la lettura dei cartigli di zona.

CAPITOLO II - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI E ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA

Art. 4 Definizioni delle Categorie di intervento

Ai sensi dell'Art. 77 della L.P. 15/2015, valgono le seguenti definizioni:

1. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono:
 - a) manutenzione ordinaria (Art.5)
 - b) manutenzione straordinaria (Art.6)
 - c) restauro (Art.7)
 - d) risanamento conservativo (Art.8)
 - e) ristrutturazione edilizia (Art.9)
 - f) demolizione (Art.10)
 - g) nuova costruzione (Art.11)
 - h) opere di bonifica agraria (Art.12)
 - i) ripristino aree prative e pascolive (Art.13)
2. Agli edifici vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 si applica quanto previsto dal medesimo decreto con riferimento alla definizione e alla disciplina degli interventi di restauro come definito dall'Art.77, comma 4 della L.P. 15/2015.
3. Per ogni tipo di intervento su edifici esistenti, rimane l'obbligo di quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali all'art. 11 e all'art. 50.

Art. 5 Manutenzione ordinaria

1. Sono interventi di manutenzione ordinaria quelli finalizzati a rinnovare ricorrentemente e periodicamente le finiture, la funzionalità e l'efficienza dell'edificio, delle singole unità immobiliari e delle parti comuni, nonché quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti come definito dall'Art.77, comma 1, lett. a) della L.P. 15/2015.
Tali interventi tendono alla riqualificazione formale dell'edificio conservando o ricomponendo materiali tradizionali.
2. Gli interventi di manutenzione ordinaria comprendono le opere sotto elencate o che con queste presentano analogia:
 - 2.1 opere esterne:
 - a. manutenzione periodica del verde (orti, giardini), riparazione e rifacimento di recinzioni;
 - b. riparazione di infissi e di elementi architettonici quali: abbaini, ballatoi, balconi, terrazzi, scale, parapetti, ringhiere, inferiate, bancali, cornici, camini, gronde, pluviali, manti di copertura, pavimentazioni, androni, logge, porticati, zoccolature, vetrine, finestre, porte, portali, insegne, iscrizioni, tabelle, ecc.;
 - 2.2. opere interne:

- a. tinteggiatura, pulitura e rifacimento di intonaci degli edifici;
 - b. riparazione di infissi, pavimenti e rivestimenti;
 - c. riparazione di impianti tecnologici con relative opere murarie, ma che non comportino la costruzione o la destinazione ex novo di locali (bagni, locali caldaia, ecc.).
3. Negli edifici storici gli interventi devono conservare o ripristinare i caratteri originari, ricorrendo a modalità esecutive, a tecnologie, a particolari costruttivi ed a materiali della tradizione insediativa dell'area o della tipologia edilizia.
4. Per i lavori di manutenzione ordinaria da eseguire in immobili gravati di vincolo monumentale ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, l'esecuzione è subordinata all'ottenimento della preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i beni culturali della Provincia Autonoma di Trento.

Art.6 Manutenzione straordinaria

1. Sono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche sull'unità edilizia o su una sua parte necessarie per rinnovare o sostituire gli elementi costruttivi degradati, anche quelli con funzioni strutturali, e per realizzare o integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, senza modifiche delle destinazioni d'uso. Comprendono gli interventi consistenti nell'accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportano la variazione dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari, quando non è modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantiene l'originaria destinazione d'uso come definito dall'Art.77, comma 1, lett. b) della L.P. 15/2015.
Tali interventi sono finalizzati a mantenere o migliorare l'efficienza dell'edificio e alla sua riqualificazione formale con impiego di modalità esecutive e di materiali tradizionali.
2. Gli interventi di manutenzione straordinaria comprendono le opere interne ed esterne sotto elencate o che con queste presentano analogia:
 - a. sistemazione dell'assetto ed esecuzione di pavimentazioni di cortili, piazzali e spazi esterni in genere;
 - b. rifacimento con modalità e materiali tradizionali delle facciate degli edifici (pulitura, intonacatura, tinteggiatura, rivestimento, ecc.);
 - c. rifacimento di abbaini, ballatoi, balconi ed elementi architettonici esterni quali: inferriate, bancali, gradini, cornici, zoccolature, pavimentazioni, camini, vetrine, infissi, finestre, porte, portali, insegne, iscrizioni, tabelle, tamponamenti, elementi in legno, elementi architettonici (davanzali, parapetti, balaustre, ringhiere, arredi fissi esterni, ecc.);
 - d. realizzazione di isolamento termico e cappotto, se ammesso nelle categorie di cui al successivo art. 44. Non è ammessa la realizzazione di isolamenti termici parziali, che alterino l'unità compositiva della facciata;
 - e. rifacimento delle coperture, compresa l'esecuzione di isolazione termica, nonché l'esecuzione di abbaini;
 - f. consolidamento delle strutture verticali (muri principali, scale, androni, logge, porticati, avvolti, pilastrature, arcate, ecc.);
 - g. rifacimento delle strutture orizzontali (architravi, solai, coperture, ecc.);

- h. esecuzione o adeguamento di servizi igienici ed impianti tecnologici interni mancanti (centrale termica, ecc.).
3. Negli edifici storici gli interventi devono conservare o ripristinare i caratteri originari, riproponendo gli elementi tradizionali esistenti o sostituendo quelli non tradizionali con altri, con ricorso a modalità esecutive, a tecnologie costruttive ed a materiali della tradizione insediativa dell'area o della tipologia edilizia.
 4. Per i lavori di manutenzione straordinaria da eseguire in immobili gravati di vincolo monumentale ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, l'esecuzione è subordinata all'ottenimento della preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i beni culturali della Provincia Autonoma di Trento.
 5. Gli interventi di manutenzione straordinaria comprendono infine le modifiche dei fori esistenti per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio o per l'accesso ad esso, purché l'intervento non pregiudichi il decoro architettonico dell'edificio, risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 come definito dall'Art.77, comma 1, lett. b) della L.P. 15/2015.

Art.7 Restauro

1. Sono interventi di restauro quelli rivolti alla conservazione o al ripristino dell'organizzazione dell'unità edilizia o di una sua parte e alla valorizzazione dei caratteri stilistici, formali, tipologici e strutturali, che al tempo stesso assicurano la funzionalità nell'ambito di una destinazione d'uso compatibile. Comprendono gli interventi di consolidamento, di ripristino e-rinnovo degli elementi costruttivi e degli impianti tecnologici richiesti dalle esigenze d'uso, nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio come definito dall'Art.77, comma 1, lett. c) della L.P. 15/2015.
Tali tipi di intervento sono finalizzati al mantenimento o al recupero dello stato originario dell'edificio, valorizzandolo secondo precisi criteri tipologici e filologici, con rigore scientifico.
2. Gli interventi di restauro sono volti alla conservazione del manufatto nella sua inscindibile unità, alla valorizzazione e ripristino dei suoi caratteri architettonici e decorativi, al ripristino delle parti alterate, preservando l'aspetto esterno nonché l'impianto strutturale, tipologico e architettonico dell'interno con le relative parti decorate, alla eliminazione dei volumi effetto di superfetazioni e sopraelevazioni non stratificate.
3. Tali interventi in particolare comprendono le seguenti opere esterne e interne:
 - a. sistemazione di corti, piazzali e spazi esterni con ripristino delle partiture e dei materiali originari ed eliminazione di ogni superfettazione, anche di tipo provvisorio;
 - b. restauro e ripristino dei fronti esterni con pulitura, intonacatura, rivestimenti, ecc.;
 - c. rifacimento delle coperture;
 - d. consolidamento e risanamento del complesso murario originario nelle sue strutture verticali, orizzontali e di copertura (scale, solai, pilastrature, arcate, architravi, volte, avvolti, ecc.) senza spostamenti;

- e. e. riconduzione in pristino dell'impianto distributivo e organizzativo originario sulla base di documentazione attendibile.
- Per quanto attiene alla conservazione e ripristino dell'impianto distributivo e organizzativo originario, sono consentite limitate sistemazioni e modifiche interne per la dotazione di adeguate attrezzature igienico sanitarie, anche impiegando l'areazione forzata, e per l'eliminazione delle barriere architettoniche, quando ciò non alteri le caratteristiche esterne o degli ambienti interni di importanza storica, documentaria o architettonica;
- f. demolizione delle superfetazioni e ripristino delle parti alterate;
 - g. eventuale completamento di opere incompiute e ricostruzione filologica di parti di edificio crollate o demolite, con esclusione di interventi sostitutivi di superfetazioni o sopraelevazioni;
 - h. variazioni di partiture interne (tramezze);
 - i. destinazione d'uso compatibile con i caratteri tipologici, distributivi, architettonici e formali dell'edificio;
 - j. esecuzione ed adeguamento di impianti tecnologici o servizi igienici ed eliminazione delle barriere architettoniche, con modifica d'uso di singoli locali (centrale termica, servizi igienici, ascensore, ecc.);
 - k. restauro di singoli elementi architettonici, decorativi o di interesse culturale, interni o esterni (volte particolari, portali, stipiti, cornici, pavimentazioni, lapidi, rivestimenti, stufe, camini, forni, dipinti, apparati lignei decorativi o funzionali, stemmi, affreschi, stucchi e decorazioni, ecc.).

4. Per i lavori di restauro da eseguire su immobili gravati di vincolo monumentale ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, l'esecuzione è subordinata all'ottenimento della preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i beni culturali della Provincia Autonoma di Trento in riferimento a quanto previsto dagli artt. 21 e 22 del sopracitato codice.

Art.8 Risanamento conservativo

1. Sono interventi di risanamento conservativo quelli diretti alla conservazione o al ripristino degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia e all'adeguamento dell'unità edilizia, o di una sua parte, a una destinazione d'uso compatibile, migliorando le condizioni di funzionalità, mediante un insieme sistematico di opere volte al recupero del legame con l'impianto tipologico organizzativo iniziale come definito dall'Art.77, comma 1, lett. d) della L.P. 15/2015.
- Tali tipi di intervento sono tesi all'adeguamento dell'intero organismo degli edifici migliorando le condizioni di abitabilità, alla valorizzazione e mantenimento dell'aspetto complessivo dell'edificio e al consolidamento statico senza alterazioni di volume, con impiego di modalità esecutive e di materiali tradizionali o con questi compatibili.
- Per gli edifici costituenti il tessuto edilizio storico è prescritto che, pur avendo subito interventi di trasformazione, conservino una precisa caratterizzazione tipologica, architettonica o strutturale e siano valorizzati e recuperati gli elementi significativi ancora presenti.
2. L'intervento di risanamento conservativo comprende opere di:

- a. risanamento e ripristino di tutti i fronti esterni mediante la rimozione di elementi incongruenti;
- b. aperture
 - i. nuove aperture: è ammessa la realizzazione di abbaini, di dimensioni e forma tradizionali, e finestre in falda a servizio dei volumi residenziali recuperabili nei sottotetti, così pure l'apertura di nuovi fori nei tamponamenti in legno. A piano strada degli edifici, oltre all'esecuzione limitata di nuovi fori esclusivamente per soddisfare esigenze funzionali (quali accessi carrai, locali con accesso di pubblico, ingressi a nuove unità abitative, ecc.) potranno, allo stesso scopo, essere modificati in forma e dimensioni quelli esistenti, mantenendo l'unitarietà compositiva del prospetto. I fori variati dovranno ricalcare la tipologia preesistente mentre i nuovi fori saranno desunti dall'Abaco degli elementi costruttivi storici. Sui prospetti, nuovi fori sono ammessi solo ed esclusivamente per esigenze igieniche, purché non venga alterata l'unitarietà compositiva del prospetto e siano salvaguardati gli elementi di pregio artistico o storico, oltreché le caratteristiche formali ed i moduli compositivi tradizionali;
 - ii. modifiche delle aperture: sui prospetti degli edifici in muratura sono ammesse modifiche dei fori, purché i contorni originari non presentino elementi di pregio architettonico e sempre nel rispetto delle caratteristiche e della tipologia dell'edificio. E' tuttavia necessario rispettare l'allineamento verticale ed orizzontale delle aperture, se presente, seguendo le indicazioni riportate nell'abaco degli elementi costruttivi storici. E' altresì vietata la rimozione dei fori tamponati;
- c. ripristino o ricostruzione, anche con lievi modifiche, di poggioli, ballatoi con relativi collegamenti verticali, sporti, aggetti o simili. Gli elementi vincolati, puntualmente indicati in cartografia, sono soggetti esclusivamente a consolidamento, risanamento o ripristino senza modifiche. Qualora la specifica scheda preveda la realizzazione di nuovi balconi, quest'ultimi dovranno rispettare gli allineamenti con quelli esistenti su almeno un lato. Tali nuovi balconi non dovranno comunque superare in profondità la misura di quelli esistenti o lo sporto di gronda;
- d. consolidamento o ricostruzione, senza modifica di posizione planimetrica o altimetrica, delle seguenti parti strutturali non efficienti: fondazioni, murature portanti sia perimetrali che di spina, volte, scale in pietra, balconi, accessori sedimentati e congruenti;
- e. mantenimento dei solai, che presentino elementi strutturali, decorazioni, rivestimenti o pavimenti di pregio, con operazioni di consolidamento, restauro e valorizzazione delle caratteristiche costruttive e decorative. Per i solai tradizionali in legno e le volte in pietra a vista o visibili da luoghi pubblici o aperti al pubblico, quali androni, portici, ecc., è prescritto il mantenimento, sia con il consolidamento con criteri di restauro, sia con il rifacimento in pristino. E' ammessa, anche con lievi modifiche altimetriche, la ricostruzione dei solai con elementi in laterocemento, acciaio o altro materiale diverso da quello tradizionale, ai fini del consolidamento dell'edificio e finalizzato a garantire l'idoneità statica, la funzionalità e l'economicità, sempreché la struttura non rappresenti memoria della tradizione costruttiva locale; sarà responsabilità del progettista valutare, motivare e documentare adeguatamente ogni scelta;
- f. consolidamento delle coperture senza modifica di posizione planimetrica, di orientamento dei volumi e di numero delle falde, fatto salvo quanto previsto all'art. 44 comma 7, con impiego di materiali tradizionali;

- g. formazione di nuovi collegamenti verticali interni, anche con tecnologie attuali, mantenendo inalterate le caratteristiche fondamentali della tipologia e della distribuzione originaria;
 - h. l'eliminazione delle superfetazioni e degli ampliamenti non sedimentati o comunque incongruenti;
 - i. l'inserimento degli impianti tecnologici, anche standardizzati, ivi comprese le cucine, nel pieno rispetto dei punti precedenti. E' ammessa l'installazione dell'ascensore e l'esecuzione delle relative strutture (vano corsa, locale macchine, ecc.);
 - j. demolizione di murature e divisorie interne non portanti, prive di elementi decorativi, ed esecuzione di pareti, rivestimenti, isolazioni, pavimenti;
 - k. recupero e restauro degli elementi architettonici e decorativi (cornici, mensole, affreschi, stucchi, ecc.);
 - l. valorizzazione delle parti comuni, anche esterne, e dei muri di recinzione.
3. Prima di procedere alla riparazione delle strutture è prescritto l'accertamento dello stato di consistenza delle fondazioni in relazione alla natura del terreno e la realizzazione delle occorrenti opere di consolidamento.
- Qualora i fabbricati manifestino segni di dissesto, dovuti a cedimenti delle fondazioni, a murature danneggiate, specialmente nelle zone di basamento del fabbricato, o scarsamente consistenti, si provvederà a ricucire le lesioni e, ove occorra, a consolidare le strutture con tecnologie adeguate.
- Potranno essere eseguite, al di sotto delle quote del piano stradale, pareti sottili di contenimento in calcestruzzo armato a struttura scatolari, eventualmente rinforzate da cavi o tiranti. Per il contenimento delle murature è ammesso l'uso di catene, chiavi, chiavarde, frenelli, ecc.

Art .9 Ristrutturazione edilizia

1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli volti ad adeguare l'unità edilizia o una sua parte a nuove e diverse esigenze, anche con cambio di destinazione d'uso. Comprendono la possibilità di variare l'impianto strutturale e distributivo dell'edificio, modificandone l'aspetto architettonico e i materiali, fatti salvi i contenuti e gli indirizzi e criteri provinciali per la pianificazione dei centri storici e gli abachi di cui all'art. 2 delle presenti norme, per gli interventi relativi agli insediamenti storici e storici sparsi. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione sono compresi quelli indicati all'art.77 della legge n.15/2015.
2. Vanno rispettati comunque i vincoli puntuali di cui all'art. 44 comma 2 delle presenti Norme, i diritti di terzi e le norme in vigore che regolano la possibilità di edificazione in aderenza o a distanza dei confini diversa da quella prevista dal Codice Civile e le norme che regolano la buona esecuzione delle opere.
3. Con l'entrata in vigore della L.P. 15/2015 gli interventi di Demolizione e ricostruzione classificati con categoria di intervento (R5) sono stati stralciati e ricompresi nella categoria di intervento della Ristrutturazione edilizia (R3), categoria aggiornata al sopracitato art. Per gli edifici classificati con categoria "Demolizione con ricostruzione - R5" individuati nelle specifiche schede valgono le disposizioni del presente art. 9 - Ristrutturazione edilizia, ad eccezione di quanto previsto al comma 2. Sudetta prescrizione è valida, in via transitoria

fino all'aggiornamento del Piano dei Centri storici, anche per l'elenco delle schede degli edifici storici.

Art. 10 Demolizione

1. Sono interventi di demolizione quelli volti alla sola demolizione di manufatti esistenti anche incongrui sotto il profilo paesaggistico o statico come definito dall'Art.77, comma 1, lett. f) della L.P. 15/2015.
2. A demolizione avvenuta è fatto obbligo di sistemazione dell'intera area di risulta.

Art. 11 soppresso

Art. 12 Opere di bonifica agraria

Le opere di bonifica agraria sono interventi di sistemazione del terreno connessi con il normale esercizio dell'attività agricola e finalizzati a migliorare le possibilità di lavorazione dei terreni come definito dall'Art.77, comma 3, lett. a) della L.P. 15/2015.

Art. 13 Ripristino di aree prative e pascolive

Il ripristino di aree prative e pascolive consiste nel recupero delle condizioni morfologiche e culturali dell'attività agricola originaria attraverso interventi su aree boscate di neo-colonizzazione come definito dall'Art.77, comma 3, lett b) della L.P. 15/2015.

Art. 14 Definizioni delle Attività di edilizia libera

1. Le Attività di edilizia libera sono quelle che non richiedono alcun titolo abilitativo. Tali interventi sono eseguiti nel rispetto degli strumenti di pianificazione e di ogni altra normativa e disciplina relativa alla loro realizzazione e, in particolare, nel rispetto delle norme antisismiche, di quelle sulla sicurezza, delle norme igienico-sanitarie, di efficienza energetica, di paesaggio e qualità architettonica, di altezze e distanze secondo quanto previsto dall'Art. 78 comma 1 della L.P. 15/2015.
2. Per quanto riguarda gli interventi rientranti nelle Attività di edilizia libera si rimanda all'Art. 78 comma 2 della L.P. 15/2015.

3. Nel rispetto dei presupposti indicati nel comma 1, possono essere realizzati senza alcun titolo abilitativo, ma previa comunicazione al comune secondo le modalità specificate nel regolamento urbanistico-edilizio provinciale, gli interventi previsti al comma 3 dell'Art. 78 della L.P. 15/2015.
4. Per le Attività di edilizia libera sottoriportate seguono le ulteriori disposizioni specifiche agli articoli di riferimento:
 - a) opere o manufatti precari (Art.15)
 - b) serre a scopo agronomico e tunnel permanenti e temporanei (Art.16)
 - c) legnaie (Art.17)
 - d) tettoie (art 18)

Art. 15 Opere o manufatti precari

1. Si considerano precarie, le strutture e opere prefabbricate di limitate dimensioni aventi carattere precario (o comunque di reversibilità), realizzate con materiali costruttivi leggeri e ancorate a terra senza opere murarie, e dirette a soddisfare un bisogno temporaneo o eccezionale, secondo quanto previsto dalle prescrizioni contenute nell'art. 31 e 32 del Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale - RUEP. Tali opere devono soddisfare un bisogno, cronologicamente individuabile, e comunque non superiore a due anni secondo quanto previsto al comma 1 del sopracitato art.32. Su richiesta degli interessati, il predetto termine può essere prorogato dal comune in casi adeguatamente motivati.
2. Sono computati come opere precarie, ai sensi del comma 3 dell'art. 32 del Regolamento Urbanistico-Edilizio Provinciale, in esecuzione dell'art.78, comma 3 lett. k) della L.P. 4 agosto 2015, n. 15, approvato con Decreto del Presidente della Provincia 19/5/2017, n. 8-61/Leg, strutture di limitate dimensioni quali chioschi. Al fine di assecondare e al contempo governare il fenomeno di proliferazione di quest'ultimi, sono ammessi solamente i chioschi per la vendita prevalente di prodotti di propria produzione derivanti da coltivazioni locali, al fine di limitare il proliferare di chioschi sul territorio vista la valenza territoriale e l'interesse alla loro realizzazione (che vanno a sostituire i locali tradizionali).
3. Si considerano altresì opere precarie i manufatti accessori ai cantieri relativi a progetti d'intervento per i quali è stato acquisito il titolo abilitativo edilizio secondo quanto previsto dall'articolo 31 del Regolamento Urbanistico-Edilizio Provinciale (D.P.P 19/5/2017) in applicazione dell'art. 78, comma 2, lettera k), della L.P. 15/2015, ed i depositi provvisori di terre e rocce da scavo secondo l'art. 32 del citato Regolamento in applicazione del comma 3, lett. k del medesimo articolo della L.P 15/2015. Rimangono ferme le specifiche disposizioni alle quali i predetti depositi sono soggetti ai sensi delle norme provinciali in materia.
4. Le opere precarie sono soggette a preventiva comunicazione al comune secondo le modalità stabilite dal D.P.P. n. 8-61/Leg 19 maggio 2017, "Regolamento Urbanistico-Edilizio Provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15".

5. Ad avvenuto ricevimento della comunicazione il comune può chiedere, in relazione all'entità degli interventi previsti e comunque entro la scadenza del termine stabilito per l'inizio dei lavori, che la realizzazione delle opere sia subordinata alla stipula di una convenzione. Il comune trasmette all'interessato entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione uno schema di convenzione che disciplini:
 - a) la tipologia dell'opera ammessa;
 - b) le eventuali modalità di esecuzione e di mantenimento del decoro dei luoghi;
 - c) le condizioni e modalità della rimessa in pristino, ivi compresa la rimessa in pristino coattiva del comune in caso di violazione dell'obbligo di rimozione;
 - d) l'ammontare della fideiussione a garanzia dell'adempimento degli obblighi a carico dell'interessato.
6. In caso di violazione delle disposizioni di questo articolo, nonché in caso di demolizione e rimessa in pristino dei luoghi dopo la scadenza del termine stabilito, le opere si considerano realizzate in assenza del titolo abilitativo edilizio.
7. Non sono precarie le opere che, pur essendo destinate ad uso esclusivamente stagionale, sono reinstallate periodicamente.

Art. 15bis Raderi

Secondo quanto definito alla lettera d) del comma 4 all'art.3 del Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale, sono definiti raderi i resti di edificio non recuperabili in quanto privi dei requisiti previsti per la ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti.

Art. 16 Serre a scopo agronomico, tunnel permanenti e tunnel temporanei

1. Con riferimento all'art.70 del Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale RUEP (DPP n. 81-61/Leg dd. 19/05/2017), si considera:
 - a) "serra propriamente detta": la costruzione o l'impianto che realizza un ambiente artificiale mediante specifiche condizioni di luce, temperatura ed umidità, utilizzata per le colture intensive orto-flori-frutticole o per la preparazione di materiali di moltiplicazione delle piante. E' realizzata con materiali che consentono il passaggio della luce, stabilmente infisse al suolo, di tipo prefabbricato o eseguite in opera e destinate esclusivamente alla coltivazione del terreno e allo svolgimento di colture specializzate, per le quali risultino condizioni microclimatiche non garantibili stagionalmente;
 - b) "tunnel permanente": struttura realizzata con materiali quali ferro zincato o alluminio o altro materiale e con copertura costituita da films plastici pesanti, doppi teli generalmente gonfiabili, policarbonato od altro materiale rigido trasparente, anche dotata di impianti di riscaldamento;
 - c) "tunnel temporaneo stagionale": struttura in materiale leggero, ancorata a terra senza opere fisse e priva di parti in muratura, funzionale a bisogni temporanei e contingenti connessi con l'attività agricola.

2. Le serre ed i tunnel permanenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono soggetti a SCIA e, se ne ricorrono i presupposti, al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 98, comma 1, della legge urbanistica.
3. tunnel permanenti e temporanei possono essere realizzati, secondo quanto previsto dall'articolo 98, comma 2, della legge urbanistica provinciale, anche in aree in cui l'attività agricola è transitoriamente praticabile, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) non ostano prevalenti ragioni igienico-sanitarie;
 - b) non sussistono limitazioni espressamente stabilite da norme o atti amministrativi settoriali;
 - c) sono rispettate le distanze dai confini e dalle costruzioni stabilite dal regolamento edilizio. In assenza di specifiche disposizioni in merito nel regolamento edilizio e nelle more di adeguamento dello stesso, deve essere preventivamente acquisito il parere della commissione edilizia comunale che determina nei singoli casi le predette distanze;
 - d) l'interessato si impegna a rimuovere tempestivamente le strutture, su richiesta del comune, se è necessario rendere libera l'area ai fini dell'utilizzazione prevista dal piano regolatore generale.
4. Nel caso di definitiva dismissione delle colture agricole le serre propriamente dette ed i tunnel permanenti e temporanei devono essere completamente rimossi.
5. Le serre devono presentare le seguenti caratteristiche:
 - a) il materiale di chiusura consenta il passaggio della luce;
 - b) l'altezza massima non superi i m. 5,00;
 - c) le distanze minime non siano inferiori a:
 - m.10 dai fabbricati esistenti sul fondo;
 - m.10 da tutti gli altri i fabbricati;
 - m.5 dal confine;
 - m.5 dal ciglio delle strade pubbliche di larghezza inferiore ai m. 7, salvo il disposto del Codice della Strada;
 - m.7,5 dal ciglio delle strade pubbliche di larghezza compresa tra i 7 e i 15 m., salvo il disposto del Codice della Strada;
6. Non è stabilita una distanza minima tra serra e serra.
7. Le serre non possono essere soggette ad altra destinazione d'uso e sono ammesse nelle singole zone solo se esplicitamente previste.
Le serre costituiscono a tutti gli effetti costruzione.

Art. 17 Legnaie

1. Sono definiti legnaie i manufatti costruiti in conformità al modello illustrato negli allegati grafici L1, L2.
Le legnaie possono essere realizzate esclusivamente nelle aree pertinenziali, situate entro un raggio massimo di ml. 200 dagli edifici residenziali esistenti, ed essere ad esclusivo servizio degli stessi come legnaia, deposito attrezzi.

Come previsto dall'Art. 78 comma 3 lett d) della L.P. 15/2015 le legnaie rientrano nelle opere libere.

E' ammessa una sola legnaia per ogni edificio, nelle dimensioni come da allegati; qualora debba soddisfare le esigenze di più unità abitative può essere incrementata di un modulo largo ml. 1,00, nel lato più lungo, per ogni unità fino ad un massimo di n. 4 unità.

2. Le legnaie devono presentare le seguenti caratteristiche:
 - a) l'intero manufatto deve poggiare su platea di calcestruzzo, essere realizzato in legno al naturale e avere copertura in cotto come l'edificio di cui è pertinenza; salvo diversa prescrizione paesaggistica;
 - b) le pareti devono essere realizzate in tavole di legno non accostate per consentire il passaggio dell'aria e della luce;
 - c) dimensioni massime:
 1. se addossate all'edificio: in pianta m.2,20x7,50;
 2. se discoste dall'edificio: in pianta m.4,00x5,00;
 3. altezza massima di m. 3,50.
 - d) le distanze minime non siano inferiori alle seguenti:
 - entro la perimetrazione dei centri storici: m. 6 dagli edifici esistenti; m. 3 dai confini, salvo il disposto dell'art. 22 delle presenti Norme;
 - in tutte le altre aree: m. 10 dagli edifici esistenti; m. 5 dai confini, salvo il disposto dell'art. 22 delle presenti Norme;
 - distacco dall'edificio di cui sono pertinenza: m. 2,00;
 - m.5 dal ciglio delle strade comunali e delle altre strade pubbliche di larghezza inferiore ai m. 7, salvo il disposto del Codice della Strada;
 - m.7,5 dal ciglio delle altre strade pubbliche di larghezza compresa tra i m.7 e i 15 m., salvo il disposto del Codice della Strada;
 - in aderenza al muro di sostegno di strade comunali esistenti, già oggetto di interventi di allargamento e sistemazione, è consentita la costruzione di volumetrie ad uso esclusivamente non residenziale, purché il colmo della copertura del manufatto non sporga dalla quota della pavimentazione della strada ed alla condizione che la sede stradale disponga di larghezza adeguata nonché sia dotata di un muro di sostegno di altezza pari o superiore a m. 2,00. Tali volumetrie dovranno costituire pertinenza di edifici residenziali e potranno essere realizzate compatibilmente ed in conformità con le previsioni dello strumento urbanistico in vigore.
3. Le legnaie non costituiscono né cubatura né superficie urbanistica. Non è ammesso il cambio di destinazione d'uso.
4. I manufatti in legno esistenti in aree residenziali, in area a prato e pascolo, in area agricola secondaria e in area di verde privato da tutelare, in possesso di precedente autorizzazione, sono parificati ai manufatti di cui al presente articolo, con l'obbligo del mantenimento della tipologia autorizzata, delle dimensioni e della destinazione d'uso autorizzati.

Art. 18 Tettoie

Sono tettoie i manufatti di dimensioni definite dall'art. 3 comma 4 lettera b) del Regolamento Urbanistico-Edilizio Provinciale (D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/leg), ovvero le costruzioni di limitate dimensioni, accessoria alla funzione principale dell'edificio o all'attività dell'area, di superficie, come risultante dalla proiezione delle falde sul piano orizzontale, inferiore a 15,00 metri quadrati; dette costruzioni sono prive di volume urbanistico (Vt) o di superficie utile netta (SUN).

Art. 19 soppresso

Art. 20 Manufatti di limitate dimensioni

Come previsto dall'articolo 112 della LP 15/2015, nelle aree a destinazione urbanistica agricola di livello provinciale e locale e nelle aree agricole, indipendentemente dalla zonizzazione urbanistica si possono realizzare dei manufatti di limitate dimensioni da parte di soggetti proprietari che non esercitano l'attività agricola in forma imprenditoriale, come indicato all'art.84 del Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale RUEP (DPP n. 81-61/Leg dd. 19/05/2017). Non si possono realizzare nelle aree tutelate del lago di Tenno, all'interno del parco della cascata del Varone e all'interno del parco del torrente Magnone, nonché nelle aree all'interno della perimetrazione dei centri storici.

Art. 21 Destinazione d'uso

1. Come definito dal Regolamento Urbanistico-Edilizio Provinciale in esecuzione della L.P. 4 agosto 2015, n. 15, approvato con Decreto del Presidente della Provincia 19/5/2017, n. 8-61/Leg., la destinazione d'uso è il complesso di usi o di funzioni ammesse dal piano regolatore generale per l'area o per l'edificio. Si considerano rilevanti a fini urbanistici, e richiedono conseguentemente un titolo edilizio, i seguenti cambi d'uso d'immobili o di singole unità immobiliari:
 - a) fra le categorie funzionali di cui alle disposizioni dell'articolo 58 della legge in materia di zone territoriali omogenee;
 - b) nelle aree residenziali o miste, tutti i cambi da una destinazione d'uso ad un'altra (residenza, uffici, servizi, esercizi pubblici, attività commerciale, artigianato, da residenza ordinaria a residenza per il tempo libero e vacanze, alberghiero, extra-alberghiero e ricettivo in genere, ecc.).
2. Il cambio d'uso, indipendentemente dai casi sopracitati ai punti a) e b) al comma 1, deve sempre avvenire assicurando, in parte prevalente e non minoritaria, la funzione principale della destinazione di zona prevista da PRG per almeno il 65%.

CAPITOLO III - DISPOSIZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI DISTANZE, DEFINIZIONI DEI METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI DELLE COSTRUZIONI E SPAZI DI PARCHEGGIO

Art. 22 Definizioni dei parametri edilizi ed urbanistici

1. Il PRG è adeguato alle definizioni e prescrizioni previste dalla legge provinciale, dal regolamento provinciale e dalle diverse disposizioni attuative. Ai fini dell'applicazione delle presenti Norme Tecniche di Attuazione e del Regolamento Edilizio Comunale (in attuazione dell'Art. 74, comma 1, lettera a) della L.P. 15/2015), per il calcolo dei parametri edilizi e urbanistici sono applicate le definizioni di seguito previste. Ai medesimi fini si applicano inoltre le definizioni contenute nell'articolo 3 della L.P. 15/2015.
2. In applicazione del principio di non duplicazione della disciplina e al fine di assicurare la semplificazione, l'integrazione e la coerenza delle disposizioni normative e pianificatorie, i regolamenti edilizi comunali e gli strumenti di pianificazione fanno riferimento, per gli aspetti di propria competenza, alle definizioni contenute in questo articolo. Esse pertanto prevalgono sulle disposizioni che fanno riferimento a definizioni difformi eventualmente contenute nei regolamenti edilizi comunali o negli strumenti di pianificazione del territorio, ai sensi dell'articolo 120 della L.P. 15/2015.
3. Le definizioni contenute in questo articolo si suddividono in definizioni generali (lett.a), definizioni connesse alla disciplina in materia di urbanistica (lett.b) e definizioni connesse alla disciplina in materia di edilizia (lett.c) e si applicano a tutte le fattispecie comprese nella disciplina del governo del territorio.
 - a) Ai sensi dei commi 1 e 2 sono applicate le seguenti definizioni generali:
 1. Costruzione: è qualsiasi opera avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica, indipendentemente dai materiali impiegati per la sua realizzazione, dalla sua destinazione e dal fatto che costituisca volume urbanistico. Costituiscono quindi costruzione, oltre ai fabbricati o edifici, i muri ed altri manufatti rilevanti a fini urbanistici e paesaggistici.
 2. edificio pertinenziale: è il manufatto accessorio al servizio durevole di un edificio principale e comunque avente un volume non superiore al 20 per cento del predetto edificio;
 3. costruzione accessoria: costruzione di limitate dimensioni, accessoria alla funzione principale dell'edificio o all'attività dell'area, quali depositi attrezzi, piccoli fienili e legnaie realizzati secondo le previsioni tipologiche e dimensionali stabilite dagli strumenti urbanistici comunali, serre solari e bussole d'ingresso aventi profondità massima di 2,00 metri, pensiline con sporgenza non superiore a 2,00 metri e tettoie, se previste dal PRG, di superficie, come risultante dalla proiezione delle falde sul piano orizzontale,

inferiore a 15,00 metri quadrati; dette costruzioni sono prive di volume urbanistico (Vt) o di superficie utile netta (SUN);

4. corpo di fabbrica: è qualsiasi manufatto che dia origine a volume edilizio o a superficie coperta come definiti dalle presenti disposizioni;
5. rudere: resti di edificio non recuperabili in quanto privi dei requisiti previsti per la ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti Regolamento urbanistico-edilizio provinciale D.P.P. 19/5/17, art. 3 comma 4 lett. d);
6. ambito: porzione di territorio soggetta a piano attuativo, individuata e disciplinata dal piano medesimo o dal piano guida attraverso parametri urbanistici ed edilizi, criteri e modalità di intervento;
7. lotto o lotto edificatorio: porzione unitaria di terreno per l'utilizzazione edificatoria del suolo costituito da una o più particelle catastali e caratterizzata da contiguità, omogeneità di destinazione urbanistica in base alle previsioni del PRG. L'interposizione Regolamento urbanistico-edilizio provinciale di superfici con destinazione urbanistica diversa, quali ad esempio le aree destinate alla viabilità pubblica, impedisce il verificarsi della contiguità e dell'omogeneità di destinazione urbanistica. Si definisce lotto minimo o massimo l'area minima o massima della superficie fondiaria richiesta per un intervento edilizio;
8. destinazione urbanistica: funzioni o attività, ammesse dal PTC o dal PRG per l'area o per l'edificio;
9. destinazione d'uso: funzioni o attività svolte sull'area o nell'edificio;
10. cambio di destinazione d'uso: modifica della destinazione d'uso dell'area, dell'edificio o di singole unità immobiliari, che richiede un titolo edilizio.

b) Ai sensi dei commi 1 e 2, sono applicati i seguenti parametri e indici urbanistici:

1. dotazione territoriale: l'insieme delle infrastrutture, dei servizi, delle attrezzature, degli spazi pubblici o di uso pubblico e di ogni altra opera di urbanizzazione determinata dalla legge o dagli strumenti di pianificazione territoriale in relazione alla dimensione e alla destinazione d'uso degli insediamenti;
2. superficie coperta (Sc) [m^2 o ha]: superficie delimitata dalla proiezione del sedime dell'edificio sul piano orizzontale, comprensiva dell'intera superficie degli aggetti rilevanti ai fini delle distanze;
3. superficie territoriale (St) [m^2 o ha]: superficie reale di una porzione di territorio oggetto di pianificazione attuativa o di progettazione unitaria che comprende la superficie fondiaria e le aree destinate alle dotazioni territoriali;
4. superficie fondiaria (Sf) [m^2 o ha]: superficie reale di una porzione di territorio destinata all'edificazione, escluse le aree destinate alle dotazioni territoriali;
5. indice di fabbricabilità territoriale (IFT) [mc/mq]: rapporto tra il volume urbanistico e la superficie territoriale;
6. indice di fabbricabilità fondiaria (IFF) [mc/mq]: rapporto tra il volume urbanistico e la superficie fondiaria;
7. indice di utilizzazione territoriale (Ut) [mq/mq]: rapporto tra la superficie utile netta e la superficie territoriale;
8. indice di utilizzazione fondiaria (Uf) [mq/mq]: rapporto tra la superficie utile netta e la superficie fondiaria;
9. rapporto di copertura (Rc) [mq/mq]: rapporto tra la superficie coperta (Sc) e la superficie fondiaria (Sf) o la superficie territoriale (St);

10. superficie permeabile (Sp) [mq]: porzione di una superficie territoriale o fondiaria, priva di pavimentazione o di costruzioni, entro o fuori terra, che impediscono alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente le falde acquifere;
 11. indice di permeabilità (Ip) [mq/mq]: rapporto tra la superficie permeabile (Sp) e la superficie territoriale (St) o fondiaria (Sf).
- c) Ai sensi dei commi 1 e 2, sono applicati i seguenti elementi e parametri edilizi:
1. sedime: ingombro massimo di un edificio, risultante dalla proiezione ortogonale, sul piano orizzontale, di tutte le parti fuori terra dell'edificio, con esclusione degli aggetti che non costituiscono volume indipendentemente dalle loro dimensioni;
 2. linea di spiccato: linea di intersezione tra la superficie della facciata e la superficie del terreno naturale o del terreno sistemato, se a quota inferiore rispetto a quello naturale o, se necessario in base ad adeguate motivazioni in relazione a particolari caratteristiche morfologiche dei siti e alle quote delle strade, delle infrastrutture e dei terreni confinanti, il profilo del terreno risultante dagli strumenti attuativi del PRG o dal permesso di costruire. Per l'individuazione della linea di spiccato non si tiene conto degli accessi al piano interrato o seminterrato;
 3. Piano di spiccato: è la superficie del terreno naturale o del terreno sistemato (se a quota inferiore) o la superficie del terreno risultante dall'attuazione degli strumenti attuativi del PRG o da concessioni edilizie in base ad adeguate motivazioni in relazione a particolari caratteristiche morfologiche dei siti e alle quote delle strade, delle infrastrutture e dei terreni confinanti. Non si tiene conto degli accessi al piano interrato;
 4. piano dell'edificio: spazio delimitato dall'estradosso del solaio inferiore, detto piano di calpestio, e dall'estradosso del solaio superiore, del tetto o della copertura;
 5. piano fuori terra di un edificio: si considera piano fuori terra di un edificio il piano Regolamento urbanistico-edilizio provinciale emergente dalla linea di spiccato; non si considera piano il sottotetto che non determina superficie utile linda (SUL). Sono esclusi i soppalchi con superficie utile netta inferiore alla metà del piano sottostante;
 6. sottotetto: spazio compreso tra l'ultimo solaio di un edificio e la copertura, avente un'altezza minima di 1,50 metri, misurata dal piano di calpestio all'intradosso della copertura (sottotavolato) nel punto di colmo, senza tenere conto degli elementi strutturali;
 7. altezza del fronte o della facciata [m]: distanza sul piano verticale dalla linea di spiccato fino all'intradosso dell'imposta del tetto (sottotavolato) per i tetti a falda e fino all'intradosso dell'ultimo solaio per quelli a copertura piana, misurata in corrispondenza del sedime dell'edificio; qualora l'edificio sia progettato per corpi di fabbrica distinti, l'altezza dell'edificio è misurata con riferimento ai singoli corpi di fabbrica;
 8. numero di piani fuori terra [n. piani]: numero di piani emergenti dal piano di spiccato dell'edificio. Nel caso di costruzioni che seguono l'andamento del terreno, il numero dei piani si calcola facendo riferimento al fabbricato o ai singoli corpi di fabbrica;
 9. altezza dell'edificio o del corpo di fabbrica (H) [n. piani/m]: altezza massima dell'edificio o del corpo di fabbrica. È misurata in numero di piani o in metri. Quando l'altezza è misurata in piani (Hp), si computano i piani fuori terra, compresi i piani che presentano, anche in un solo punto, una differenza

superiore a 1,50 metri tra la linea di spiccato e l'estradosso del solaio superiore, ad esclusione degli spazi adibiti a percorsi o accessi pedonali o carrabili, purché non prevalenti rispetto al perimetro dell'edificio. Quando l'altezza è misurata in metri (Hf), essa è misurata sul piano verticale in corrispondenza del perimetro del sedime e corrisponde alla differenza tra la linea di spiccato e la linea di estradosso dell'ultimo solaio, in caso di tetti piani, o a metà falda in caso di copertura inclinata. Per la determinazione dell'altezza non si computano il manto o il pavimento di copertura, le opere volte a favorire il risparmio energetico nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni attuative in materia di edilizia sostenibile, i volumi tecnici, i parapetti fino all'altezza di 1,50 metri nel caso di coperture piane praticabili, le rampe e le scale necessarie per dare accesso ai piani interrati o seminterrati, comprese le rampe di accesso a banchine di carico e scarico. Nel caso di coperture curve o discontinue o comunque caratterizzate da geometrie diverse, l'altezza si misura con riferimento ad un tetto virtuale, piano o a falde, anche per singoli corpi di fabbrica, che le inscriva totalmente. Se l'edificio è suddiviso per corpi di fabbrica distinti, l'altezza dell'edificio è misurata con riferimento ai singoli corpi di fabbrica;

10. altezza di interpiano (h) [m]: differenza tra le quote di calpestio di due solai misurata sulla medesima verticale. Per l'ultimo piano, nel caso di edifici con copertura a falde, si considera l'altezza media ponderale data dal rapporto tra il volume e la superficie corrispondente misurati dal pavimento fino all'estradosso della copertura;
11. altezza utile (hu) [m]: differenza tra la quota dell'intradosso del solaio e la quota del piano di calpestio di un locale, senza tenere conto degli elementi strutturali emergenti; nel caso di soffitti inclinati o discontiui, si considera l'altezza media ponderale data dal rapporto tra il volume e la superficie corrispondente misurati dal pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura;
12. distanze tra edifici o dai confini (De, Dc) [m]: distacco tra edifici o tra l'edificio e il confine di riferimento;
13. allineamento degli edifici o fabbricati: allineamento degli edifici o costruzioni indicato dal PRG o dai piani attuativi con riferimento al fronte strada o ad altri spazi pubblici; nelle aree urbane consolidate per allineamento esistente si intende quello prevalente sul medesimo fronte strada o sul fronte strada compreso tra due incroci entro cui si colloca l'edificio;
14. superficie utile lorda (Sul) [m^2]: somma delle superfici di tutti i piani fuori ed entro terra misurati al lordo di tutti gli elementi verticali (quali muratura, vano ascensore, centrali tecnologiche, scale interne, scale esterne a servizio di piani oltre al primo) con esclusione:
 - a. dei porticati a piano terreno di qualsiasi altezza purché asserviti ad uso pubblico;
 - b. dei balconi e delle terrazze scoperti anche nel caso di balconi e terrazze con appoggi a terra;
 - c. dei balconi e delle terrazze coperti, se hanno una profondità non superiore a 2,50 metri anche nel caso di balconi e terrazze con appoggi a terra;
 - d. delle bussole di entrata e delle pensiline con sporgenza non superiore a 2,00 metri;

- e. dei volumi tecnici;
 - f. dei piani totalmente interrati e dei piani che non presentano, in alcun punto, una differenza di quota maggiore di 1,50 metri tra la linea di spiccato e l'estradosso del solaio superiore, quando in rapporto di funzionalità con gli edifici in superficie;
 - g. della parte di piano, corrispondente in ogni punto a un volume completamente interrato, quando in rapporto di funzionalità con gli edifici in superficie;
 - h. del piano sottotetto avente altezza netta interna, misurata dall'estradosso dell'ultimo solaio, non superiore a 2,40 metri al colmo e 0,50 metri all'imposta del tetto;
 - i. dei soppalchi privi dei requisiti di abitabilità.
15. superficie utile netta (Sun) [m^2]: è la superficie utile linda diminuita della superficie dei seguenti elementi:
- a. muri perimetrali dell'edificio;
 - b. vani scala e vani ascensore compresi i relativi muri portanti, se costituiscono parti comuni;
 - c. ingressi al piano terra, centrali termiche, di climatizzazione ed elettriche, se costituiscono parti comuni;
16. volume edilizio (Ve) [m^3]: volume complessivo esistente o di progetto di un edificio entro e fuori terra, calcolato al netto delle rientranze degli edifici e dei balconi. Un corpo chiuso su almeno cinque lati è considerato volume edilizio;
17. volume lordo fuori terra (Vl) [m^3]: volume edilizio fuori terra;
18. volume entro terra o interrato (Vi) [m^3]: volume edilizio completamente interrato;
19. volume fuori terra (Vft) [m^3]: volume urbanistico emergente dal piano di spiccato;
20. volume urbanistico (Vt) [m^3]: volume complessivo di un edificio, pari alla somma dei prodotti delle superfici utili nette dei singoli piani per le rispettive altezze utili.
21. Volumi tecnici: sono i volumi strettamente necessari a contenere quelle parti degli impianti tecnici che non possono, per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio.

Art. 23 Disposizioni generali in materia di distanze

Ai sensi dell'art.105 comma 4 del Regolamento Urbanistico-Edilizio Provinciale approvato con D.P.P. 8-61/2017, resta cogente – anche a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento stesso - l'allegato 2 della deliberazione della Giunta provinciale n. 2023/2010 e s.m., concernente le disposizioni provinciali in materia di distanze, che definisce i criteri di misurazione delle distanze e detta, per le diverse zone territoriali omogenee, la disciplina in materia di:

- a) distanze minime tra edifici;
- b) distanze minime degli edifici dai confini;
- c) distanze minime da terrapieni e murature e dei muri dai confini e dagli edifici. Ulteriori aggiornamenti delle disposizioni normative richiamate prevalgono sulle presenti norme di attuazione.

1. Ferma restando la facoltà di costruire in aderenza, la distanza tra pareti antistanti di edifici viene misurata in senso normale alla proiezione ortogonale delle stesse sul piano orizzontale. Non si considerano frontistanti le pareti che presentano una differenza di quota tra i rispettivi piani di spiccato superiore all'altezza massima ammessa dal piano regolatore generale.
2. Sono esclusi dal computo della distanza gli sporti di gronda, i balconi, le scale aperte e gli elementi decorativi che non costituiscono volume, purché di aggetto non superiore a 1,50 m. Nei limiti predetti, si considerano aggettanti anche i balconi sostenuti da pilastri o tiranti, fermo restando il rispetto delle disposizioni del Codice civile in materia di distanze. Qualora tali elementi superino la dimensione indicata va computata la parte eccedente. Sono esclusi altresì i volumi interrati.
3. Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici si applicano le disposizioni del d.P.P. del 13 luglio 2009 n. 11-13/Leg. e s.m. in materia di edilizia sostenibile e di prestazioni energetiche in attuazione del titolo IV della L.P. del 4 marzo 2008, n.1.
4. Distanze minime dei muri e opere di sostegno delle terre dagli edifici. Per le distanze minime dei muri e opere di sostegno delle terre dagli edifici si applicano le disposizioni di cui alla DGP 2023/2010 e ss.mm. La tipologia di muri liberi ammessa è di un massimo di 0,50 m di altezza del muro basale e un massimo di 1,50 m di altezza di recinzione realizzata con materiali e modalità visivamente non occlusive.

Art. 24 Distanze dalle costruzioni rispetto alle strade

1. Ai sensi dell'art. 105 comma 5 del Regolamento urbanistico-edilizio Provinciale (RUEP) approvato con d.P.P. 8-61/2017, restano cogenti e trovano applicazione in materia di distanze dalle costruzioni rispetto alle strade le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta Provinciale n.890/2006 e s.m. (disposizioni provinciali in materia di distanze). L'edificazione interna alla fascia di rispetto stradale è disciplinata dalla delibera della giunta provinciale n.890 dd. 5 maggio 2006, e s.m. (deliberazioni n.1427 dd.1 luglio 2011 e n.2088 dd. 4 ottobre 2013).
2. Le distanze minime degli edifici dalle strade sono indicate nelle tabelle B (Larghezza delle fasce di rispetto stradale al di fuori delle aree destinate all'insediamento) e C (Larghezza delle fasce di rispetto stradale all'interno delle aree destinate all'insediamento) poste di seguito.

TABELLA B - LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento				
CATEGORIA	strade esistenti	strade di potenziamento	strade di progetto	raccordi / svincoli
III Categoria	20	40	60	60*

IV Categoria	15	30	45	40*
Altre strade	10	20	30	20*

* Larghezza stabilita dal presente regolamento

La larghezza delle fasce di rispetto stradali si misura:

- dal limite strada, per le strade esistenti e le strade di potenziamento;
- dall'asse stradale per le strade di progetto;
- dal centro del simbolo per i raccordi e/o svincoli.

TABELLA C - LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE
all'interno delle aree specificatamente destinate all'insediamento

CATEGORIA	strade esistenti	strade di potenziamento	strade di progetto	raccordi / svincoli
III Categoria	15*	25	35	30*
IV Categoria	10*	15	25	25*
Altre strade	5*	10*	15*	20*

* Larghezza stabilita dal presente regolamento

La larghezza delle fasce di rispetto stradali si misura:

- dal limite strada, per le strade esistenti e le strade di potenziamento;
- dall'asse stradale per le strade di progetto;
- dal centro del simbolo per i raccordi e/o svincoli.

Art. 25 Spazi di parcheggio

1. Per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e i mutamenti della destinazione d'uso di quelle esistenti devono essere dotati di adeguati spazi per parcheggio, a seconda della funzione dell'edificio, come stabilito dall'art. 60 della L.P. 15/2015 e artt. 13 e successivi del Regolamento Urbanistico Edilizio provinciale.
2. Il Regolamento Urbanistico-Edilizio Provinciale determina gli standard di parcheggio da osservare in caso di nuove costruzioni, di ampliamenti o di mutamenti di destinazione d'uso di costruzioni esistenti, tenuto conto delle destinazioni d'uso, della collocazione nel contesto urbano e della caratterizzazione economica della località.
3. Sono esonerati dall'obbligo di rispetto delle quantità minime di parcheggio gli interventi negli insediamenti storici, anche di carattere sparso, se è dimostrata, attraverso una relazione accompagnatoria del titolo abilitativo edilizio, l'impossibilità di reperire nuovi spazi.

TITOLO SECONDO - ATTUAZIONE DEL P.R.G.

CAPITOLO I - STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Art. 26 Attuazione del PRG

Il P.R.G. si attua mediante i piani urbanistici di attuazione e gli interventi diretti secondo le modalità ed i criteri previsti dalla LP 4 agosto 2015 n. 15 e le presenti norme di attuazione. Nel presente capitolo si riporta l'elenco dei piani attuativi (art.50 della L.P. 15/2015) e dei progetti convenzionati (art.84 DELLA l.p. 15/2015)

Art. 27 Piani attuativi

1. La cartografia del PRG indica le aree nelle quali gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica sono subordinati all'approvazione di un piano attuativo. La formazione di un piano attuativo è obbligatoria nei casi previsti dal PRG ai sensi dell'articolo 24 della LP 15/2015 e, per i piani di lottizzazione, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 50, comma 5 della LP 15/2015.
2. Nelle zone ove è prescritto il piano di attuazione il rilascio del titolo edilizio è subordinato alla preventiva approvazione di un piano attuativo secondo le disposizioni contenute al Titolo II capo III della LP 4 agosto 2015 n. 15, al Titolo II Capo I del Regolamento Urbanistico Edilizio provinciale approvato con DPP 19 maggio 2017, n. 8-61/leg.
3. I Piani Attuativi previsti dall'art. 50 della LP 4 agosto 2015 n. 15 sono i seguenti:
 - a) Piani di riqualificazione urbana [RU];
 - b) Piani attuativi per specifiche finalità: [PIP] Piani per Insediamenti produttivi
 - c) Piani attuativi per specifiche finalità: [PEA] Piani per l'edilizia abitativa
 - d) Piani di lottizzazione [PL]
4. in merito alla finalità e contenuti delle singole tipologie di piano attuativo si rimanda alle disposizioni della L.P 15/2015.
5. Fino all'approvazione dei piani attuativi sono consentiti gli interventi di cui al comma 3 previsti dall'art. 49 comma 2 della LP 15/2015.

Art. 28 Elenco dei Piani di attuazione previsti nel PRG

1. Segue l'elenco dei piani attuativi con riferimento alla Legge n.15/2015 e alle indicazioni contenute all'art. 27 delle presenti Norme.

2. RU|1: *Piano di Riqualificazione urbana in Località Rocchetta*

La finalità del piano attuativo consiste nella cessione di terreno privato alla pubblica amministrazione per l'allargamento della sede stradale attraverso la demolizione di un edificio fronte strada stralciato dal centro storico (p.ed .207) e la ricollocazione a monte di un nuovo corpo di fabbrica secondo i seguenti parametri e indici:

- Sun Totale ammessa: 850mq
- Superficie in cessione alla pubblica amministrazione per allargamento sede stradale – percorso pedonale/ciclabile (art.84): 320 mq
- Numero piani consentiti: 3 + 1 interrato
- Altezza di controllo (ml): 10 ml
- Rapporto di copertura: 30%

Ulteriori prescrizioni

La distribuzione plani-volumetrica dell'edificio in progetto deve seguire quello che è il profilo naturale della collina. I piani superiori devono poggiare sul muro di contenimento esistente.

Le destinazioni ammesse sono residenziale e alberghiera.

Il piano di riqualificazione dovrà prevedere, oltre la demolizione dell'edificio esistente e la nuova riprogettazione, la definizione della superficie di cessione al comune e la relativa progettazione, che dovrà essere posta in adiacenza alla sede stradale.

3. PIP|6: *Piano attuativo per specifiche finalità: insediamenti produttivi*

Per il piano attuativo a specifiche finalità: Insediamenti produttivi PIP|6 valgono le indicazioni contenute nella destinazione di zona, all'art.54 comma 5, Area Artigianale di Tenno.

AREA ARTIGIANALE di Tenno:

- a. lotto minimo: 1000 mq.;
- b. altezza massima degli edifici 10,00 ml;
- c. rapporto max di copertura: 50%;
- d. Indice di Utilizzazione fondiaria (Uf): 0,5
- e. tipologia: con copertura a due falde secondo la tipologia prevalente della zona con colmo orientato secondo le isoipse;

4. PEA|08: *Piano Edilizia Abitativa Agevolata in Via San Rocco in località Gavazzo Nuova*

Il piano attuativo a fini speciali per edilizia abitativa in località Cologna Gavazzo (ex scuola). Le funzioni consentite sono di servizio pubblico e servizio pubblico alla persona.

Per la porzione di area ricedente in zona residenziale valgono i seguenti parametri:

- altezza max. dei fronti del fabbricato: 8 ml. per le coperture piane e 9,50 ml per le coperture inclinate;
- Indice di utilizzazione fondiaria (UF): 0,67 mq/mq-2 mc/mq
- Rapporto di copertura: 40%

5. PL|1: Piano di Lottizzazione Gavazzo

La finalità del piano di lottizzazione consiste nell'allineamento della nuova edificazione all'asse stradale e in continuità all'edificato esistente, contenendo altezza e volumetria rispetto alla possibilità in essere.

Per il presente piano di lottizzazione sono stabiliti i seguenti parametri:

- Sun Totale ammessa in lottizzazione: 430mq
- Numero piani consentiti: 2
- Altezza di controllo (ml): 6,5 ml
- Rapporto di copertura: 30%
- Superficie in cessione al comune individuata nella cartografia PRG: 200m
- Numero edifici da prevedere in lottizzazione: 3

Ulteriore precisazione/vincolo

L'edificazione potrà avvenire unicamente nell'area destinata a zona di riqualificazione urbana e territoriale ed è ammessa la sola funzione residenziale. Non è pertanto ammessa alcuna edificazione nell'area agricola a monte.

Il piano di lottizzazione dovrà prevedere, oltre la demolizione dell'edificio esistente e la nuova riprogettazione dei 3 edifici come da schema allegato, la cessione dell'area adiacente alla strada e la relativa progettazione.

Per quanto riguarda la fascia di rispetto stradale è 7,5 m in quanto si ritiene sufficiente per future ipotesi di ampliamento del manto della sede stradale.

Schema di planimetria è illustrato nella sezione allegati al termine delle presenti norme (sezione Schemi allegati a specifici articoli normativi).

6. PL|9: Piano di Lottizzazione in località Val – Cologna

Per il PL|9 valgono le disposizioni delle destinazioni di zona e le prescrizioni individuate dagli specifici riferimenti normativi.

Per la porzione di area ricedente in zona residenziale valgono le prescrizioni contenute all'art.52, comma 7 delle presenti norme. Inoltre, per l'area valgono i seguenti parametri:

- altezza max. dei fronti del fabbricato: 7,5 ml. per le coperture piane e 9,00 ml per le coperture inclinate;
- Indice di utilizzazione fondiaria (UF): 0,2060 mqmc/mq
- Rapporto di copertura: 40%

Per quanto riguarda l'area a verde privato, oltre alle disposizioni contenute al comma 8 dell'art.68, valgono i seguenti parametri:

- altezza max. dei fronti del fabbricato: 6,5 ml. per le coperture piane e 8,00 ml per le coperture inclinate;
- Indice di permeabilità (Ip): 0,30 40 mq/mq

In caso di stralcio del piano attuativo valgono le disposizioni contenute al comma 5 dell'art.68.

Per quanto riguarda l'area alberghiera, oltre alle disposizioni del comma 4 dell'art.56, valgono i seguenti parametri:

- altezza max. dei fronti del fabbricato: 7,5 ml. per le coperture piane e 9,00 ml per le coperture inclinate;
- Tipologia di esercizio alberghiero: generico
- Volume: 2000 mc
- Indice di copertura: 40%

In caso di stralcio del piano attuativo valgono le disposizioni del comma 14 dell'art.56.

6. **PL|10: Piano di Lottizzazione in località Val – Cologna**

Nelle aree soggette a PL10 in località Val nella frazione di Cologna Gavazzo il piano di lottizzazione resterà in essere per 5 anni dalla data di approvazione della presente Variante. Le volumetrie edilizie non possono superare i 335mq. per edificio fermo restando gli altri parametri edilizi previsti nelle destinazioni di zona che si riportano di seguito:

- altezza max. dei fronti del fabbricato: 7,5 ml. per le coperture piane e 9,00 ml per le coperture inclinate;
- Indice di utilizzazione fondiaria (UF):-1 mc/mq
- Rapporto di copertura: 40%

7. **PL|11: Piano di Lottizzazione in località Cesure – Tenno**

Per l'area ricedente in zona residenziale valgono i seguenti parametri:

- altezza max. dei fronti del fabbricato: 6,5 ml. per le coperture piane e 8,00 ml per le coperture inclinate;
- Indice di utilizzazione fondiaria (UF): 1,5 mc/mq
- Rapporto di copertura: 40%

Art. 29 Previsione di aree inedificabili

1. Sono le aree disciplinate dall'art. 45 comma 4 della L.P. 15/2015 e rappresentate in cartografia con apposita simbologia e file shape Z610_P.
2. Per suddette aree – oggetto di stralcio o riduzione dell'edificabilità -, in applicazione delle disposizioni legislative indicate al comma 1, vige il vincolo di inedificabilità. Suddette aree non possono essere oggetto di ripristino dell'edificabilità nei successivi 10 (dieci) anni dall'entrata in vigore della variante che ne ha previsto lo stralcio dell'edificabilità.

Art. 30 Permesso di costruire convenzionato

1. Oltre agli strumenti di attuazione di cui agli articoli precedenti, il PRG individua gli ambiti di intervento soggetti a Permesso di Costruire Convenzionato. Il permesso di costruire è rilasciato, subordinato alla stipula di una convenzione pubblico-privato, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, in vigore o adottati, dei regolamenti edilizi e della

normativa urbanistica ed edilizia vigente secondo quanto stabilito dall'Art.84 comma 1 della L.P. 15/2015.

2. Il Permesso di Costruire Convenzionato deve essere stipulato entro il termine di anni 3 dall'entrata in vigore della Variante n. 9 e perde efficacia se non attivato entro l'ulteriore termine di anni 2. Scaduto tale termine le aree saranno assimilate alle destinazioni indicate al comma relativo progetto convenzionato.
- 3.. Il PRG individua con apposita simbologia le aree soggette a Progetto Convenzionato ("PC|n°"). Seguono le specifiche indicazioni per i singoli Progetti Convenzionati.

6. PC|1: Progetto Convenzionato Tenno – Parcheggio privato e sistemazione area pubblica

LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE URBANISTICO-AMBIENTALI

L'intervento ricade in un'area centrale dell'abitato di Tenno che comprende il complesso scolastico e i relativi spazi pertinenziali e confina a sud con il parco pubblico attrezzato (parco giochi, teatro all'aperto, campi tennis, etc.). La zona si colloca nella parte a valle dell'abitato di Tenno, tra la Strada Statale n. 241 e via di Soprè. L'ambito, vicino al centro storico, presenta un andamento semi pianeggiante; lungo il lato ovest una rampa inerbita raccorda l'area con la sottostante via di Soprè.

OBIETTIVI, E CRITERI DI INTERVENTO

L'obiettivo è quello di riqualificare funzionalmente ed architettonicamente l'area per servizi pubblici limitrofa al complesso scolastico e, nel contempo, realizzare un volume ipogeo su un unico livello da destinare a parcheggi "pertinenziali" a servizio del vicino centro storico. Il titolare dell'intervento può costruire il garage interrato e successivamente alienare i posti auto a residenti e proprietari di immobili nel centro storico, purché esegua contestualmente le opere di urbanizzazione funzionali all'intervento (es. potenziamento di via di Soprè, sistemazione della sovrastante e limitrofa area pubblica, etc.); a tal fine l'Amministrazione predispone un progetto per la riqualificazione complessiva dell'area a servizi pubblici. Limitatamente al sedime del garage interrato l'area assolverà funzioni sia pubbliche (area pubblica in superficie) sia private (garage privato interrato).

PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

Catastralmente l'area è contraddistinta come pp.ff. 1167 e 1168 e dalle p.ed. 226 e 280), C.C. Tenno. Sotto il profilo urbanistico l'ambito è classificato come "area per attrezzature e servizi pubblici di livello locale" (artt. 73 delle NTA). Via di Soprè è indicata come viabilità locale da potenziare (art. 83 delle NTA).

Oltre a quanto contemplato nel sopracitato art. 73 delle NTA è ammessa la realizzazione di un volume interrato (max. n.1 piano interrato) da destinare a parcheggio privato a servizio dei residenti nel centro storico.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Sia la progettazione sia la realizzazione del parcheggio interrato e dell'area pubblica devono porre particolare attenzione alle sistemazioni esterne (spazi verdi, rampe, muri di contenimento, percorsi pedonali, pavimentazioni, etc.). Anche nella scelta dei materiali costruttivi (paramenti, portoni, recinzioni, sistemi di illuminazione,

pavimentazioni, etc.) si dovrà tenere conto della particolare sensibilità paesaggistica del contesto.

MODALITA' ATTUATIVE

L'intervento deve seguire la procedura del Permesso di Costruire Convenzionato (art. 84 L.P. 15/2015). Tutte le opere devono essere realizzate unitariamente, comprese quelle di urbanizzazione funzionali all'intervento. Il permesso di costruire dev'essere autorizzato entro il termine di anni 3 dall'entrata in vigore della presente Variante n.9 e perde efficacia se non attivato entro l'ulteriore termine di anni 2. In questo ultimo caso non sarà più ammessa la realizzazione del garage interrato e le aree superficiali oggetto di convenzione manterranno la destinazione urbanistica ad attrezzature e servizi pubblici di livello locale.

7. PC|2: Progetto Convenzionato Pranzo – Parcheggio privato

LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE URBANISTICO-AMBIENTALI

L'intervento riguarda un'area pubblica posta ai margini del centro storico di Pranzo. L'area si sviluppa parallelamente alla viabilità locale; a monte corre il "nuovo" tracciato della S.P. n.37 del Monte Tombio. Su tale area l'amministrazione ha approntato un parcheggio di superficie (sterrato); un alto muro di contenimento in cemento armato faccia a vista si sviluppa lungo tutto il lato ovest. Al parcheggio si accede direttamente dalla "vecchia" provinciale.

OBIETTIVI E CRITERI DI INTERVENTO

L'Amministrazione introduce la possibilità di realizzare parcheggi privati (pp) pertinenziali, anche coperti e chiusi, su un'area di proprietà comunale (parcheggio pubblico). A tal fine, attraverso una procedura ad evidenza pubblica, gli spazi comunali saranno alienati a soggetti privati che, oltre a progettare ed eseguire unitariamente l'intervento, realizzeranno le opere di urbanizzazione ritenute necessarie e funzionali allo stesso (ad es. marciapiedi, illuminazione pubblica, etc.).

PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

L'intervento interessa alcune particelle fondiarie catastalmente individuate come pp. ff. 637/4 e 631/3 (parte) e come p.ed. 168 e 169 (neocostituite), C.C. Pranzo. Sull'area possono essere realizzati parcheggi scoperti o coperti, anche chiusi; eventuali volumi devono sporgere dal profilo del terreno al massimo n. 1 piano.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Nel caso di parcheggi scoperti la pavimentazione deve essere realizzata con materiali e tecniche di posa tradizionali; al fine di ridurre gli impatti visivi devono essere adottati accorgimenti di mitigazione quali rivestimenti in pietra del muro di contenimento e sistemazioni a verde (piante rampicanti o ricadenti, alberature "pronto effetto", etc.). Nel caso di parcheggi coperti e chiusi il tetto deve essere piano ricoperto con adeguato strato di terreno vegetale inerbito raccordato alla soprastante rampa; le porzioni murarie perimetrali fuori terra devono presentare rivestimenti in pietra faccia a vista. Eventuali portoni devono avere preferibilmente forma archivoltata (anche a sesto ribassato) e paramenti in legno o color grigio.

MODALITA' ATTUATIVE

L'intervento è subordinato alla procedura del Permesso di Costruire Convenzionato di cui all'art. 84 L.P. 15/2015. Tutte le opere devono essere realizzate unitariamente, comprese quelle di urbanizzazione funzionali all'intervento (es. potenziamento strada locale). Il permesso di costruire dev'essere autorizzato entro il termine di anni 3 dall'entrata in vigore della presente Variante n. 9 e perde efficacia se non attivato entro l'ulteriore termine di anni 2. In questo ultimo caso le aree oggetto di convenzione saranno assimilate alla destinazione urbanistica di parcheggio pubblico.

8. PC|3: Progetto Convenzionato Cologna – Parcheggio privato e sistemazione area pubblica

LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE URBANISTICO-AMBIENTALI

L'intervento si colloca ai margini sud/est dell'abitato di Cologna, all'interno di un tornante circoscritto dalla S.S. 421 dei laghi di Molveno e Tenno. L'area è in parte proprietà pubblica (PAT) ed in parte privata. Gli spazi pubblici ospitano alcuni posti auto, la fermata e la pensilina delle autocorriere, sistemazioni a verde, un'isola ecologica e spazi di manovra; la porzione privata è sistemata a verde (rampa inerbita) e coltivata (uliveto). Alcune particelle ricadenti nel centro storico, ma di fatto integrate nell'area pubblica vengono inglobate nell'area stessa.

OBIETTIVI, CRITERI DI INTERVENTO

L'Amministrazione prevede la realizzazione di un parcheggio privato multipiano a servizio dei residenti nell'abitato di Cologna; l'accesso avverrà attraverso l'area pubblica (parcheggio). Il titolare dell'intervento deve realizzare, contestualmente all'infrastruttura, tutte opere di urbanizzazione ritenute necessarie e funzionali all'intervento stesso; in particolare, deve farsi carico della rifunzionalizzazione dell'area pubblica (potenziamento strada statale, spazi di sosta, collegamenti pedonali, fermata autocorriere, isola ecologica, etc.). L'Amministrazione predispone a tal fine un progetto per definire i più corretti assetti contestuali.

PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

Le aree private interessate dall'intervento ricadono nel Comune Catastale Cologna-Gavazzo e sono individuate come pp.ff. 48/4, 51, 52/1, 52/2, 52/7, 52/13 e 52/8; la p.f. 1160/4 è invece proprietà pubblica (strada).

Sulla p.f. 52/13 e su parte della p.f. 52/8 è ammessa la realizzazione di un garage privato multipiano (max. n. 2 piani f.t.) a servizio dei residenti e proprietari di immobili nel centro storico. La nuova costruzione può estendersi fino al limite con la zona a verde privato (porzione della p.f. 52/8) che il vigente p.r.g. ha interposto a "protezione" dell'adiacente lotto residenziale di completamento. L'area a parcheggio pubblico (p.f. 1160/4) mantiene l'attuale destinazione urbanistica e, integrata con le superfici relative alle pp.ff. 48/4, 51, 52/1, 52/2, 52/7 e con una piccola porzione della stessa p.f. 1160/4, è oggetto di complessiva riqualificazione funzionale.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Già in fase di progettazione devono essere considerati i particolari aspetti contestuali (vicinanza con il centro storico, esposizione visiva, morfologia, etc.). La nuova costruzione, articolata su un massimo di n. 2 piani fuori terra, deve proporre assetti

planimetrici semplici e copertura piana sistemata a verde; il terreno vegetale di ricopertura deve essere raccordato sia nella parte a monte sia, per quanto possibile, risvoltato lateralmente. Sfruttando il dislivello tra la parte a valle e quella a monte, la nuova costruzione deve risultare il più possibile interrato; le porzioni murarie emergenti devono presentare paramenti in pietra faccia vista, al pari degli eventuali muri di contenimento di rampe e percorsi pedonali. Qualora possibile, anche il prospetto principale verso valle deve risultare parzialmente interrato. Nel rapporto compositivo di facciata tra superfici opache/trasparenti, le aperture (ingressi, fori di areazione, finestre) devono essere contenute al minimo al fine di dare prevalenza alle porzioni in muratura.

MODALITA' ATTUATIVE

L'intervento deve seguire la procedura del permesso di costruire convenzionato di cui all'art. 84 L.P. 15/2015. Tutte le opere devono essere realizzate unitariamente, comprese quelle di urbanizzazione funzionali all'intervento. Il permesso di costruire dev'essere autorizzato entro il termine di anni 3 dall'entrata in vigore della presente Variante n. 9 e perde efficacia se non attivato entro l'ulteriore termine di anni 2. In questo ultimo caso le aree oggetto di convenzione saranno assimilate alla destinazione urbanistica di parcheggio pubblico di progetto.

Art. 31 Intervento edilizio diretto

1. E' ammesso l'intervento edilizio diretto in tutte le zone del territorio comunale in cui non sia prescritto un piano attuativo di grado subordinato. Per le disposizioni relative ai titoli abitativi si fa riferimento alla L.P. 15/2015.
2. L'intervento edilizio diretto è soggetto al rilascio di concessione ad edificare o alla denuncia Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e riguarda tutte quelle opere che comportano trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio comunale.
3. L'autorizzazione ad edificare o la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è ammessa per gli interventi come specificato nell'Art. 85 della L.P. 15/2015 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO TERZO - SISTEMA AMBIENTALE DEL TERRITORIO COMUNALE

CAPITOLO I - NORME PER L'UTILIZZO DELLA CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITÀ'

Indicazioni e vincoli alla pianificazione urbanistica derivanti dalla situazione geologica, idrogeologica e sismica del territorio

Art. 32 Carta di sintesi della pericolosità (CSP)

1. Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia previsti dal presente piano, precedentemente assoggettati alla disciplina di tutela dal pericolo idrogeologico, sono ora subordinati al rispetto dei contenuti cartografici e normativi della Carta di sintesi della pericolosità provinciale (Delibera della G.P. n.1317 del 04.09.2020). Ai sensi dell'articolo 22, comma 3 della l.p. n. 15/2015 le disposizioni e i contenuti della Carta di Sintesi della Pericolosità prevalgono su tutte le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e adottati. Gli strumenti urbanistici devono assicurare il rispetto della Carta di sintesi della pericolosità, rinviando ad essa per la verifica di tutte le richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia.
2. La Carta di sintesi della pericolosità individua, sul territorio comunale, l'identificazione delle aree caratterizzate da diversi gradi di penalità:
 - gradi di penalità ordinarie (elevata, media e bassa);
 - gradi di penalità di altro tipo (residua, aree da approfondire, trascurabile, ecc.)

I gradi di penalità sono determinati sulla base della classificazione della pericolosità generata dai pericoli idrogeologici, sismico, e d'incendio boschivo contenuta nelle Carte della Pericolosità (art. 10 della L.P. 1 luglio 2011, n. 9).

3. Nelle aree con penalità ordinarie l'uso del suolo è disciplinato dagli artt. 15, 16 e 17 delle Norme di Attuazione del PUP mentre per gli altri tipi di penalità si fa riferimento all'art. 18, in base al quale sono individuate anche alcune tutele speciali.
4. Ai sensi dell'articolo 14 della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 la carta di sintesi della pericolosità riporta anche gli "Ambiti fluviali di interesse idraulico" previsti dal Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche.
5. Ulteriori aggiornamenti delle normative del settore prevalgono sulle presenti norme di attuazione.

Art.32bis Carta delle risorse idriche

1. In attuazione dell'art. 21 delle Norme tecniche di attuazione del Piano urbanistico provinciale L.P. 5/2008, la "Carta delle risorse idriche", approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2248 del 5 settembre 2008 e aggiornata con Delibera della G.P. n. 2779 del

14 dicembre 2012, individua i pozzi, le sorgenti selezionate e le captazioni superficiali delle acque selezionate destinate al consumo umano e definisce, nel rispetto delle norme in materia di igiene e salute pubblica, la disciplina per la tutela delle risorse idropotabili, individuando le seguenti aree di salvaguardia:

- a) zone di tutela assoluta;
- b) zone di rispetto idrogeologico;
- c) zone di protezione.

Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia previsti dal presente piano, sono subordinati al rispetto dei contenuti cartografici e normativi della "Carta delle risorse idriche", le cui disposizioni prevalgono per tutti gli aspetti relativi alla sicurezza idrogeologica del territorio.

2. Il P.R.G. individua a titolo indicativo sulla cartografia e con apposita simbologia le altre sorgenti e manufatti relativi alla rete acquedottistica comunale, anche se non ricompresi nella Carta delle Risorse Idriche provinciale.

CAPITOLO II - AREE DI CONTROLLO TECNICO AMMINISTRATIVO, AREE DI TUTELA AMBIENTALE, VINCOLI E PROTEZIONE DI CARATTERE PAESISTICO AMBIENTALE E CULTURALE

Art. 33 Invarianti

1. Sono invarianti, come definiti dall'art.8 delle Norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale approvato con L.P. 5/2008, gli elementi territoriali che costituiscono le caratteristiche distintive dell'ambiente e dell'identità territoriale, in quanto di stabile configurazione o di lenta modificazione, e che sono meritevoli di tutela e di valorizzazione al fine di garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile nei processi evolutivi previsti e promossi dagli strumenti di pianificazione territoriale.
2. Costituiscono invarianti i seguenti elementi:
 - a) i principali elementi geologici e geomorfologici compresi nell'allegato D della L.P. 5/2008, quali morfosculture, morfologie carsiche, morfologie glaciali, aree di interesse paleontologico, mineralogico e stratigrafico, da tutelare e valorizzare secondo le specifiche disposizioni di legge e nel rispetto delle indicazioni contenute nella relazione illustrativa allegata al Piano urbanistico provinciale approvato con L.P. 5/2008;
 - b) i beni del patrimonio dolomitico compresi nell'allegato D della L.P. 5/2008;
 - c) la rete idrografica, costituita da tutto il sistema delle acque superficiali e sotterranee, cioè laghi, fiumi e torrenti, pozzi e sorgenti selezionati, nonché dai ghiacciai compresi nell'allegato D della L.P. 5/2008;
 - d) le foreste demaniali, come definite e individuate ai sensi delle disposizioni provinciali in materia di foreste, e i boschi di pregio per la particolare funzione di protezione e valenza paesaggistico - ambientale, specificamente individuati mediante i piani forestali e montani, le aree a elevata naturalità comprese nell'allegato D della L.P. 5/2008 , cioè parchi naturali, siti e zone della rete "Natura 2000", riserve naturali provinciali, da tutelare e valorizzare secondo specifiche disposizioni di legge;
 - e) le aree agricole di pregio di cui all'articolo 38 delle Norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale approvato con L.P. 5/2008, da riconoscere e tutelare ai fini della valorizzazione produttiva e paesaggistica nonché dell'attrattività complessiva del territorio;
 - f) i paesaggi rappresentativi, cioè beni ambientali, beni archeologici, architettonici, storico artistici rappresentativi, in quanto elementi identificativi dei luoghi, da riconoscere e approfondire al fine della conservazione dell'identità territoriale, compresi nell'allegato D della L.P. 5/2008.
3. L'elenco delle Invarianti, cui all'Allegato D della L.P. 5/2008 prevede, per il territorio comunale i seguenti ambiti:
 - Elementi geologici e geomorfologici:
 - 10 - Forra del Varone

145 - Arca Glaciale di Treni

- Altre aree di interesse archeologico:
 - Dosso delle Strie - riparo sottoroccia dell'età del bronzo
 - necropoli edificio di epoca romana e altomedievale
- Beni architettonici rappresentativi:
 - T323 - Castello di Tenno e antiche mura
 - T324 - Chiesa di S. Lorenzo Martire
 - T325 - Edicola della Peste p. f. 395 cc. Cologna - Gavazzo
- Beni ambientali:
 - 007 - terrazzamenti in Località Mattoni
 - 029 - Cascata del Varone
 - 110 - Abitato di Canale
 - 129 - Lago di Tenno
- Siti e zone della rete europea "Natura 2000":
ZSC/ZPS CRINALE PICHEA - ROCCHETTA (IT3120093)

CAPITOLO III - AREE DI CONTROLLO TECNICO AMMINISTRATIVO AREE DI TUTELA AMBIENTALE E BENI AMBIENTALI

Art. 34 Aree di tutela ambientale

Sono le aree individuate dalla Carta delle Tutele paesistiche e disciplinate dall'art. 11 delle Norme di Attuazione del Piano urbanistico provinciale approvato con L.P. 5/2008, riportate sulla cartografia del P.R.G. e destinate alla tutela dell'ambiente.

Sono aree di tutela ambientale i territori, naturali o trasformati dall'opera dell'uomo, caratterizzati da singolarità geologica, flori-faunistica, ecologica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria o da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato storico, formale e culturale o per i loro valori di civiltà. Tali aree comprendono anche quelle indicate dall'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

Art. 35 Beni ambientali

Come definiti dall'art. 12 delle norme di Attuazione del Piano urbanistico provinciale approvato con L.P. 5/2008, sono i manufatti e siti di particolare pregio paesaggistico e ambientale, schematicamente indicati nella Carta delle Tutele paesistiche ed elencati nell'allegato D al Piano urbanistico provinciale approvato con L.P. 5/2008 e riportati con apposita simbologia nelle tavole del sistema ambientale del presente P.R.G.

CAPITOLO III - AREE DI INTERESSE STORICO CULTURALE ARCHITETTONICO

Art. 36 Beni culturali

1. Il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 disciplina il patrimonio culturale, costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
2. Il P.R.G. riporta in cartografia con apposita simbologia le aree, i siti, e i manufatti di rilievanza storico culturale definiti dall'art. 13 delle norme di Attuazione del Piano urbanistico provinciale L.P. 5/2008. Sono indicati a titolo ricognitivo, con apposita simbologia, nella cartografia dell'inquadramento strutturale del Piano Urbanistico Provinciale e riportati nell'elenco contenuto nell'allegato D al PUP - Piano Urbanistico Provinciale approvato con L.P. 5/2008.
3. Ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto, sono considerati beni culturali le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico e le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico.
4. Ai sensi dell'art. 11 del citato Decreto, inoltre, sono beni culturali oggetto di specifiche disposizioni di tutela, qualora ne ricorrono i presupposti e condizioni, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista. Ai sensi dell'articolo 50 è vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista.
5. Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 42/2004, le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 fino a quando non sia stata effettuata la verifica dell'interesse culturale.
6. Ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 78 "Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale", risultano tutelati tutti i manufatti, le opere di fortificazione, e segni sul territorio legati alla Prima guerra mondiale, la Legge stabilisce che sono vietati gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche di tali beni, mentre qualsiasi intervento di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione deve essere comunicato alla Soprintendenza per i beni culturali almeno due mesi prima dell'inizio delle opere.
7. Sulle aree soggette a tutela diretta valgono le disposizioni previste dal Capo III Sezione II del codice. Sulle aree soggette a tutela monumentale indiretta valgono le disposizioni previste al medesimo Capo alla Sezione III.

8. Il PRG individua in cartografia con apposita numerazione ulteriori siti che non appartengono agli elenchi dei Beni individuati dalla Soprintendenza per i beni culturali ma che necessitano di una tutela e salvaguardia in quanto riconosciuti come siti di rilevanza culturale che hanno importanza per il significato storico e ambientale o per la particolare struttura e conformazione del terreno o del sottosuolo. Per suddetti siti valgono le disposizioni di cui al punto III del comma 9.

In queste aree è inoltre vietata qualsiasi alterazione del suolo e del sottosuolo se non per la salvaguardia dei siti stessi.

9. Sugli edifici, i manufatti e le aree di rilevanza culturale individuati nel P.R.G. valgono le indicazioni di dettaglio così specificate:

- I. edifici: si applicano le indicazioni di cui all'art.44, comma 2 delle presenti norme.
- II. manufatti accessori: si applicano le indicazioni di cui all'art.48 delle presenti norme.
- III. siti: si applicano le indicazioni di cui all'art.48 e all'art.66 delle presenti norme.

CAPITOLO IV - AREE CON VALENZA PAESISTICO AMBIENTALE E RETI ECOLOGICHE

Art. 37 Aree di protezione dei laghi

1. Sono aree individuate dalla Carta delle Reti ecologiche e ambientali allegata al Piano urbanistico provinciale approvato con L.P. 5/2008 e riportate in cartografia del presente P.R.G.
2. Le rive dei laghi e dei corsi d'acqua sono di interesse pubblico e all'interno di tali zone sono possibili solo gli interventi atti alla fruizione e al recupero del godimento pubblico. Le opere idrauliche di difesa e regimazione delle acque sono sempre ammesse, ma le parti a vista devono essere costruite con tecniche e materiali tradizionali per un corretto inserimento ambientale, nel rispetto dei criteri contenuti nella relazione illustrativa al PUP "Appendice 2".
3. Per quanto riguarda gli interventi di trasformazione ammessi, si rimanda a quanto stabilito al comma 2 dell'art. 22 delle norme di attuazione del PUP L.P. 5/2008.

Art. 37bis Aree di protezione fluviale

1. La tavola delle reti ecologiche e ambientali del Piano urbanistico provinciale L.P. 5/2008 individua le aree di protezione fluviale poste lungo i corsi d'acqua principali meritevoli di tutela per il loro interesse ecologico e ambientale, anche sulla base degli ambiti fluviali d'interesse ecologico del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche, da disciplinare e valorizzare secondo principi di continuità e naturalità.
Il P.R.G. riporta con apposita simbologia la delimitazione dei corsi d'acqua. Eventuali torrenti o corsi d'acqua non indicati in cartografia sono comunque assoggettati alla presente normativa.
2. Per i corsi d'acqua non interessati dagli ambiti fluviali ecologici individuati dall'art.23 comma 1 delle N.T.A. del PUP va rispettata un'area di protezione non inferiore ai 10m.
3. Gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, la sistemazione idraulica e idraulico-forestale e gli interventi di manutenzione sui corsi d'acqua sono disciplinati dai contenuti degli artt. 9 e 89 della Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette" e quanto previsto dalla Carta di Sintesi della pericolosità.
4. Per gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico dei corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle Acque pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o intavolati al demanio idrico provinciale si applicano la Legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e s.m., "Norme in

materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali" e relativo Regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Provincia 20 settembre 2013, n. 22-124/Leg). Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dal Servizio Bacini Montani della P.A.T., solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono.

5. Le rive dei laghi e dei corsi d'acqua sono di interesse pubblico e all'interno di tali zone sono possibili solo gli interventi atti alla fruizione e al recupero del godimento pubblico.
6. Gli interventi in fregio ai corsi d'acqua devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette".
7. Nelle suddette aree è vietata qualsiasi nuova costruzione lungo il corso dei fiumi e dei torrenti per una profondità di m. 10 dal confine esterno dell'area golenale o alluvionale e dagli argini.
8. Gli edifici esistenti ricadenti nella zona di protezione dei corsi d'acqua, non classificati fra quelli di antica origine, possono essere ampliati nella misura massima del 10% del volume esistente. L'ampliamento non dovrà comportare un avvicinamento della costruzione al corso d'acqua.
9. Gli ambiti fluviali di interesse ecologico, corrispondenti alle aree di protezione fluviale definite dall'art. 23 comma 1 del Piano urbanistico provinciale L.P. 5/2008, sono individuati dalla Carta di Sintesi della pericolosità

Art. 38 Parco urbano torrente Magnone

1. L'area del Parco costituito dall'invaso e le sponde del torrente Magnone, definito Parco dei Molini e Freri, è evidenziato nella cartografia di Piano con apposita simbologia e cartiglio "PU". E' un vasto areale che si estende dai confini comunali a sud, in prossimità del Parco della Cascata, fino a nord dell'abitato di Tenno in prossimità della località Molini. Gli elementi naturali, la forra del Magnone, i terrazzamenti degradanti sulle sponde del torrente, gli antichi edifici (mulini) costituiscono un "sistema", che crea un valore aggiunto alla importante qualità ambientale complessiva del territorio e come tali opportunamente tutelati: riveste particolare importanza in quanto connette l'insieme dei parchi previsti nella cartografia di Piano.
2. Gli elementi naturali e quelli dell'antropizzazione quali i manufatti, gli edifici e i terrazzamenti, sono soggetti a tutela e conservazione secondo le presenti norme, così come valgono quelle degli insediamenti storici per gli edifici tutelati. All'interno delle zone perimetrare non è ammessa la variazione della destinazione d'uso per gli edifici esistenti; sono ammesse solo variazioni a favore delle destinazioni turistico ricettive o agrituristiche.

Art. 39 Zone della rete “Natura 2000”

1. Il PRG individua con apposita grafia le zone della rete “Natura 2000”, zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS), individuate rispettivamente secondo quanto previsto dalle disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE “Habitat” del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 2009/147/CE “Uccelli”, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
2. Nel territorio comunale è individuata la ZSC e ZPS IT3120093 CRINALE PICHEA - ROCCHETTA: il contingente di specie endemiche è decisamente apprezzabile; è significativo inoltre che molte entità ad areale incentrato sulle Prealpi lombarde raggiungano qui il loro limite distributivo orientale. Il locus classicus di *Hypochoeris facchiniana* è compreso all'interno del sito. Valico di interesse internazionale per il transito di molte specie migratrici a medio e lungo raggio nel periodo tardo estivo e autunnale (migrazione post-riproduttiva).
3. Nelle aree facenti parte della Rete “Natura 2000” si applicano le disposizioni di cui al Capo II della L.P. 11/2007 e del regolamento attuativo DPP 3 Novembre 2008, n.50-157/Leg., nonché le misure di conservazione per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse comunitario, per ZSC e ZPS, approvate rispettivamente con D.G.P. 22 ottobre 2010, n.2378 e s.m. e con D.G.P. 27 ottobre 2006 n. 2279, conformemente alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, nonché al D.P.R. 357/97.
4. All'interno del territorio comunale, qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione delle ZSC ma che possa avere incidenze significative sulle stesse, ovvero ogni intervento al di fuori delle ZSC che possa interferire in modo significativo con esse, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportunità di valutazione preventiva del requisito di incidenza significativa o direttamente di una procedura di valutazione dell'incidenza che ha sulla ZSC, tenendo conto degli obiettivi di conservazione della medesima secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente.
5. Qualora il progetto rientri nelle fattispecie previste dall'art. 15 del regolamento di attuazione della L.P. n. 11/2007 emanato con Decreto P.P. n. 50-157/LEG di data 03 novembre 2008 vale quanto precisato con Deliberazione della Giunta provinciale n. 1660 del 3.08.2012 e s.m.

Art. 40 Riserve locali

1. Le riserve locali, ai sensi della L.P. 11/2007, art. 34, comma 1, lettera d), sono costituite da territori di limitata estensione di interesse comunale, gestite ai fini della conservazione dei loro caratteri e dei loro contenuti morfologici, biologici ed ecologici, o da altre zone di rilevanza locale, ambientale, paesaggistica, storica e culturale che si presentano a una valorizzazione che non ne pregiudichi la conservazione.
2. Il P.R.G. individua con apposita simbologia le seguenti riserve locali con le relative aree di tutela:

- Laghetti;
- Lago di Tenno.

3. Per le riserve locali, al fine di evitare l'alterazione diretta o indiretta degli elementi caratteristici che lo compongono, sono definiti i seguenti vincoli di tutela:

- a) area di tutela integrale;
- b) area di tutela parziale.

4. Aree di tutela integrale

In tali aree, individuate con Specifico riferimento normativo con rimando al presente comma, è vietato ogni intervento che tenda a modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono la riserva locale e più specificamente:

- a) immettere, asportare o danneggiare piante e funghi di qualsiasi specie, salvo che per motivi scientifici;
- b) abbattere, disturbare, immettere o prelevare qualsiasi specie animale, salvo che per motivi scientifici;
- c) immettere rifiuti di qualsiasi tipo;
- d) provocare suoni, luci, rumori molesti e circolare con veicoli di qualsiasi genere;
- e) campeggiare, accendere fuochi, lasciare vagare cani o altri animali domestici;
- f) entrare nella zona protetta al di fuori dei sentieri segnati, ad eccezione dei proprietari, dei conduttori dei fondi e delle persone che espletano attività scientifica, di sorveglianza e di gestione.
- g) E' altresì vietato depositare materiali di qualsiasi genere, operare scavi, cambiamenti di coltura, eseguire recinzioni, opere di bonifica, prosciugamenti del terreno ed attività estrattive.

5. Aree di tutela parziale, individuati con Specifico riferimento normativo con rimando al presente comma. In tali aree sono vietati/e:

- a) ogni forma di discarica o di deposito di rifiuti solidi e liquidi o di altri materiali di qualsiasi genere;
- b) gli scavi, i cambiamenti di coltura e le opere di bonifica o prosciugamento del terreno;
- c) la coltivazione di cave e torbiere;
- d) l'edificazione e la costruzione di qualsiasi manufatto;
- e) possono essere ammesse recinzioni eseguite con tecniche tradizionali, esclusivamente in legno, con un'altezza di m. 1.20.

6. Per quanto riguarda la Riserva Locale denominata Laghetti, l'area di tutela per tutta l'estensione della Riserva Locale è di grado "integrale", con rimando alle disposizioni del comma 4 del presente articolo.

7. Per quanto riguarda la Riserva Locale Lago di Tenno, in attesa del Piano specifico sul governo della Riserva Locale, i riferimenti normativi sono i commi 4 e 5 per le aree ricadenti nei differenti gradi di tutela "Integrale" e "parziale".

Art. 41 soppresso

TITOLO QUARTO - SISTEMA INSEDIATIVO E PRODUTTIVO: AREE URBANE ED EXTRAURBANE

CAPITOLO I - ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO IN ZONE

Art. 42 Applicazione del piano: Zone del territorio comunale

1. Le norme di cui al presente articolo si applicano alla generalità del territorio comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del P.R.G. il territorio comunale è diviso in aree e zone omogenee sottoposte a specifica disciplina che va intesa con valore prescrittivo.

Le zone del territorio comunale sono le seguenti:

- 1. Insediamenti storici:**
 - centri aggregati;
 - edifici e complessi edilizi isolati di interesse storico;
 - viabilità e manufatti storici.
- 2. Insediamenti abitativi e verde privato:**
 - zone residenziali esistenti sature;
 - zone residenziali di completamento;
 - zone residenziali di nuova espansione;
 - aree a verde privato.
- 3. Aree produttive del settore secondario, commerciali e terziarie:**
 - zone produttive del settore secondario di livello locale;
 - aree commerciali.
- 4. Aree ricettive:**
 - zone alberghiere;
 - campeggi.
- 5. Aree agricole, a bosco, a pascolo e improduttive:**
 - aree agricole di livello provinciale;
 - aree agricole di pregio di livello provinciale;
 - aree agricole di rilevanza locale;
 - aree a bosco;
 - aree a pascolo;
 - aree improduttive;
 - aree per aziende agricole.
- 6. Aree a protezione di siti o beni di particolare interesse culturale, naturalistico o paesaggistico:**
 - aree di protezione storico artistica e naturalistica;
 - aree di protezione archeologica;
 - aree di protezione paesaggistica aree di rispetto stradale;

- aree parchi ambientali: Cascata Varone, Terrazzamenti, Fluviale torrente Magnone, Open Air Museum a Ville del Monte, di Canale e P.A. del lago di Tenno.

7. Arese per servizi e attrezzature pubbliche di livello locale e sovralocale:

- zone per attrezzature e servizi pubblici civili e amministrativi;
- zone per attrezzature e servizi pubblici sportivi;
- zone per attrezzature e servizi pubblici scolastici e culturali;
- zone per attrezzature religiose;
- zone a verde pubblico;
- zone a verde pubblico attrezzato;
- parco urbano;
- aree cimiteriali;
- aree per discarica.

8. Parcheggi

- parcheggi pubblici
- parcheggi privati

9. Arese destinate alla viabilità:

- viabilità primaria;
- viabilità secondaria o locale;
- percorsi pedonali e ciclabili.

3. Per qualsiasi trasformazione d'uso, qualora ci fossero aree occupate a bosco - con qualsiasi destinazione urbanistica - è necessaria l'autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo del boscato ai sensi dell'art.16 della l.p. 11/2007.

TITOLO QUINTO - INSEDIAMENTI DI ANTICA ORIGINE

CAPITOLO I - PRESCRIZIONI PER I CENTRI STORICI E INSEDIAMENTI SPARSI

Art. 43 Generalità

1. Gli articoli contenuti nel presente capitolo sono riferiti alle categorie operative come previste nelle cartografie dalla legenda di Piano e vanno intesi con valore prescrittivo sia per i centri storici aggregati che per gli insediamenti sparsi.
2. Le cartografie di Piano indicano gli elementi meritevoli di vincoli puntuali, con riferimento puntuale in cartografia e rimando all'art. 44, comma 8.
Sono assoggettati alla categoria operativa del singolo edificio anche gli sporti, gli aggetti, le scale esterne, i balconi, i ballatoi e simili, anche se non specificamente individuati in cartografia.
3. Sono prioritari gli interventi di consolidamento statico dei manufatti e dei terreni, di adeguamento igienico, di ripristino e riqualificazione formale dei fronti principali e secondari, di sistemazione delle aree nude e senza destinazione specifica.
4. Sarà posta cura particolare nell'inserimento degli impianti tecnologici o nella loro sostituzione, quali centrali termiche, depositi carburanti, canne fumarie, canalizzazioni, collettori solari e fotovoltaici e comunque tutte le parti idonee al funzionamento di detti impianti.
5. Possono essere costruiti volumi completamente interrati rispetto al profilo del terreno o al piano di spiccato, salvo il rispetto di distanze dalle strade, ove previsto, o altre ragioni di pubblico interesse.
Nel caso di ricostruzione valgono per le distanze le norme di Codice Civile e le disposizioni del Testo coordinato dell'allegato 2 alla Deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010, con le modifiche introdotte dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1427 di data 1° luglio 2011, n. 1858 di data 26 agosto 2011, n. 2918 di data 27 dicembre 2012, n. 1553 di data 26 luglio 2013 e n. 2088 di data 4 ottobre 2013.
6. I perimetri dei centri storici non sono assimilati a confini di proprietà.

Art. 44 Categorie operative R1, R2, R3

1. Le planimetrie di Piano provvedono ad individuare la categoria operativa attribuita ad ogni singola unità edilizia secondo quanto previsto dall'art.77 della L.P. 15/2015. Le categorie determinano gli interventi ammessi sugli elementi costitutivi dell'edificio così come definiti al Titolo Secondo delle presenti Norme. Per tali categorie, individuate con la lettera Rn° sono ammessi esclusivamente gli interventi di seguito riportati e normati nei rispettivi articoli. In via transitoria, la categoria di intervento Demolizione con ricostruzione R5 ancora presente nella schedatura degli edifici dei centri storici rientra nella categoria R3 - Ristrutturazione edilizia.
2. Per la categoria operativa R1 (restauro) si rimanda all'art. 7 delle presenti NTA
3. Per la categoria operativa R2 (risanamento conservativo) si rimanda all'art.8 delle presenti NTA.
4. Per la categoria operativa R3 (ristrutturazione) si rimanda all'art.9 delle presenti NTA.
5. Entro il perimetro dei centri storici è ammessa l'edificazione continua lungo il fronte stradale, in ciglio o in arretramento, in aderenza o in appoggio, fatte salve le norme di legge vigenti e le esigenze della viabilità.
6. Per gli edifici storici sparsi ad ognuna delle categorie operative R1, R2, R3 così come sopra normate si applicano, nel caso di ampliamento in interrato, rispettivamente l'art.23 delle presenti Norme, e l'art.24 qualora l'edificio ricada in territorio aperto.
7. Per la Categoria operativa R6 (demolizione) valgono le seguenti prescrizioni:
 - Sono soggetti a tale categoria operativa speciale i manufatti definiti come superfetazioni ovvero come inserimenti edilizi incongrui.
 - Per tali elementi, indicati con apposita grafia nelle tavole di piano, rimane vietato ogni intervento, ad esclusione della sola manutenzione ordinaria, ed è vietato il cambio di destinazione d'uso.
 - A demolizione avvenuta, l'area libera sarà asservita al vincolo di destinazione di zona e si applica integralmente il disposto dell'art.45 delle presenti Norme.
8. Le cartografie di Piano indicano i vincoli puntuali. Per gli elementi individuati con vincolo puntuale sono ammissibili solo gli interventi di manutenzione ordinaria o di restauro.

Art. 45 Interventi su aree di pertinenza

1. Le cartografie di piano individuano le aree inedificate che risultano normate come di seguito, distinguendo in cartografia tra spazio privato e spazio privato da riqualificare.
2. In tali aree è privilegiata la sistemazione igienico-funzionale, mediante riqualificazione dell'arredo, manutenzione di muri di cinta o recinzioni esistenti, coltivazione di orti e giardini,

conservazione e messa a dimora di piante, sistemazione a verde di aree incolte, rifinitura formale dei fronti prospicienti l'area anche previo accordo tra i proprietari finiti.

3. Nelle aree di pertinenza individuate in cartografia con il tematismo di spazio privato, è ammessa la posa di manufatti accessori alla residenza di cui all'art. 78 della L.P. 15/15. E' altresì ammessa la realizzazione di depositi, autorimesse e simili ed i relativi accessi, purché compatibili con i problemi della viabilità e del traffico e inseriti armonicamente nel contesto ambientale, ricavati nei terrazzamenti agricoli ed interrati rispetto all'andamento naturale del terreno. Tali manufatti dovranno presentare un solo fronte fuori terra e avere una superficie massima di 35mq, curando la sistemazione del terreno dopo l'intervento.
4. Sono ammessi, per gli edifici esistenti e solo in funzione della residenza, i manufatti di cui all'art.17 delle presenti Norme.
5. Negli spazi ortivi ed agricoli è consentita la costruzione di protezioni stagionali, prive di opere murarie stabilmente infisse al suolo, il cui uso sia legato esclusivamente alle colture.
6. La superficie di usura di strade, corti, cortili ed androni dovrà essere trattata in conformità ai materiali tradizionali o attuali di pregio indicati nell'Abaco degli elementi costruttivi storici allegato alle presenti Norme, con l'esclusione di altri tipi di pavimentazione (calcestruzzo, asfalto, ceramica, ecc.) che non siano conformi alle pavimentazioni tradizionali. Tali spazi dovranno essere liberati da superfetazioni.
7. Sono considerate compatibili con tali aree le rettifiche dei tracciati e modifiche alle sezioni stradali, l'apertura di percorsi pedonali, la creazione di parcheggi in diretta connessione con la viabilità.
8. Al fine di salvaguardare un importante elemento di archeologia industriale quale la ciminiera del compendio denominato "Fedrigoni Cartiere spa", in località Foci, si impone un vincolo di restauro con tutela e salvaguardia e si impone il divieto assoluto della sua demolizione.
9. Gli spazi da riqualificare sono quelle aree libere all'interno del centro storico con valenza di pregio, sia per collocazione che per la presenza di elementi significativi del tessuto urbano. In tali aree va posta particolare attenzione all'uso di materiali tradizionali.

Art. 46 Cambio di destinazione d'uso

1. Fatta salva la tutela delle destinazioni d'uso in atto alla data di entrata in vigore del P.R.G., sono considerate compatibili con la residenza o con la funzione attualmente presente, tutte le nuove destinazioni d'uso dipendenti da funzioni tradizionali cui non consegue in alcun modo variazione distributiva, volumetrica, strutturale, altimetrica, anche interna, dell'unità immobiliare così come risultante anche dopo aver subito gli interventi consentiti dalla rispettiva categoria operativa di cui all'art.45 delle presenti norme.
2. Ai piano terra e rialzato la destinazione d'uso non residenziale è ammessa fino alla misura del 100% delle superfici utili.
I locali totalmente interrati sono riservati a servizio esclusivo della residenza.

Le destinazioni d'uso non residenziali di progetto non potranno superare il 50% (cinquanta per cento) delle superfici utili dell'intera unità edilizia, salvo quanto previsto al successivo comma 05.

Per le unità edilizie che alla data di entrata in vigore del P.R.G. contengono attività produttive, la quota del 50% di cui al precedente capoverso va computata sulla parte residua non destinata a produzione.

Le trasformazioni d'uso degli edifici esistenti consente una quota di volume utilizzabile per alloggi per vacanze e tempo libero del 50% della cubatura esistente per la quale viene richiesto il cambio di destinazione, fermo restando che la parte rimanente dovrà essere destinata a residenza ordinaria.

3. In ogni caso dovranno essere tutelate le funzioni di accessorio all'abitazione (cantina, legnaia, centrale termica e simili). Negli interventi di cui all'art.44 delle presenti norme, dovranno essere riservati allo scopo spazi adeguati per accessori a norma del R.E..
4. Sono consentite esclusivamente attività conformi alla vigente normativa in materia di inquinamento sonoro, igienico, idrico, aereo, del suolo.
Per le finalità delle presenti norme si considerano assimilate alla residenza le destinazioni d'uso dipendenti da attività alberghiere, agrituristiche e ricettive in genere nonché gli uffici.
5. La destinazione d'uso diversa da quella presente all'entrata in vigore del P.R.G. per tutto l'edificio è comunque ammessa anche derogando a quanto sopra in caso di attività di interesse pubblico, quale quello sanitario, culturale, ricreativo, scolastico e sociale in genere, in ottemperanza alle quantità di servizio di cui alle normative vigenti.
6. Nel caso in cui l'edificio non sia destinato interamente ad uso pubblico, si dovrà comunque rispettare il precedente comma 03. relativamente alla parte residenziale.

CAPITOLO II - PRESCRIZIONI PER LA VIABILITÀ STORICA E MANUFATTI ISOLATI

Art. 47 Viabilità storica

1. E' costituita dalla trama viaria di collegamento del tessuto insediativo antico (impianto catasto austroungarico) esterna agli insediamenti storici.
2. I residui materiali di tali tracciati (muri di sostegno, delimitazioni, pavimentazioni stradali, ponti, trincee, ecc.), pur non evidenziati nelle cartografie di piano, vanno tutelati e conservati al fine del mantenimento della testimonianza storica ai sensi delle prescrizioni in materia contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. 42/2004. Eventuali interventi sono individuati al Capo III, Sezione I del codice.
3. Il presente articolo si applica su tutto il territorio comunale ad esclusione delle zone interne agli insediamenti storici.
4. Sono ammessi interventi di recupero della viabilità storica per la realizzazione di percorsi per uso pedonale, ciclabile e per l'equitazione con l'impiego di pavimentazioni come descritte nell'Abaco degli elementi costruttivi storici allegato alle presenti norme.

Art. 48 Manufatti accessori

1. Sono considerati manufatti accessori:
 - le fontane, i lavatoi, gli abbeveratoi, le cisterne, le canalizzazioni;
 - le calchere;
 - i muri dei terrazzamenti agricoli con relativi ripari sotterranei e scale;
 - le edicole votive, i capitelli, le croci;
 - i ponti, le opere militari;
 - i travagli;
2. Tali manufatti non costituiscono costruzione accessoria come definito dal RUEP all'art.3, comma 4 lett.) b.
3. Tutti gli elementi così come sopra riportati vanno tutelati attraverso la conservazione testuale e possono essere soggetti esclusivamente agli interventi di manutenzione ordinaria e restauro di cui agli artt. 5 e 7 delle presenti Norme e comunque in conformità alle prescrizioni contenute al Capo III, Sezione I del Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. 42/2004.

TITOLO SESTO - INSEDIAMENTI ABITATIVI

CAPITOLO I - PRESCRIZIONI PER AREE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE

Art. 49 Prescrizioni generali sulle aree residenziali

1. Nei tessuti urbani di recente o nuova formazione il piano individua le aree residenziali esistenti, di completamento e di espansione.
2. Le tavole del sistema insediativo e produttivo in scala 1:2.000 individuano, con apposita simbologia, le aree così destinate.
3. Sono classificabili come aree residenziali quelle aree dove la funzione residenziale è prevalente sulle eventuali e ulteriori funzioni per una percentuale pari o superiore del 65% del volume edilizio totale.
4. Sono ammesse attività produttive artigianali con piccoli laboratori, purché non nocive né moleste, e le attività commerciali descritte nei “Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale” di cui alla deliberazione n. 1339 del 1 luglio 2013 e alle ulteriori specificazioni contenute nel Decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013 n. 6-108/Leg. e ss. mm. per un volume edilizio destinato a tali usi non superiore al 35% del volume edilizio (Ve) totale.
5. L'uso edilizio di lotti residui o irregolari è consentito purché la superficie del lotto minimo non sia inferiore a 400 mq. Per i lotti regolari la superficie minima prevista per le zone residenziali di completamento di mq 500 (lotto minimo).
6. Per lotto residuo e irregolare si intende un lotto non modificabile, circondato da strade pubbliche o private esistenti, corsi d'acqua, rogge, ovvero da lotti già edificati e saturati.
7. Per gli edifici esistenti nelle aree residenziali è ammesso il cambio di destinazione entro i limiti dei precedenti commi 03. e 04.
8. All'interno delle aree residenziali deve essere garantita una superficie destinata a parcheggio, come disposto dal Regolamento Urbanistico-Edilizio Provinciale previsto dalla L.P. 4 agosto 2015, n. 15 approvato con Decreto del Presidente della Provincia 19/5/2017, n. 8-61/Leg.
9. Nelle aree residenziali l'edificazione dovrà conformarsi alle prescrizioni relative alle tipologie, ai materiali ed alle sistemazioni delle superfici libere come indicato nei rispettivi articoli seguenti.

10. Le trasformazioni d'uso degli edifici esistenti consente una quota di volume utilizzabile per alloggi per vacanze e tempo libero del 50% della cubatura esistente per la quale viene richiesto il cambio di destinazione, fermo restando che la parte rimanente dovrà essere destinata a residenza ordinaria.

11. Definizioni.

Ai fini dell'applicazione del presente titolo valgono le seguenti definizioni:

1. "Edificio residenziale".—Si definisce edificio residenziale quello destinato ad abitazione, compresi volumi e i locali accessori strettamente connessi alla residenza (sottotetto, cantine, garage, ripostigli, locali tecnici, ecc.), con l'esclusione di locali destinati ad altre attività (laboratori artigianali, negozi, uffici, ecc.).
2. "Alloggi per il tempo libero e vacanza – alloggi destinati a residenza ordinaria". Per i fini di cui alla L.P. 11 novembre 2005, n. 16, l'edilizia residenziale è distinta nelle seguenti categorie d'uso:
 - a) alloggi per il tempo libero e vacanze;
 - b) alloggi destinati a residenza ordinaria.

Tali categorie sono definite dalla legge sopracitata.

Ai sensi dell'articolo 29 del D.P.P. n.18-50/Leg., l'utilizzo per motivi di lavoro, debitamente documentati, di un alloggio destinato a residenza ordinaria è compatibile con la destinazione predetta.

3. "Edificio residenziale esistente". Ai fini della L.P. 11 novembre 2005, n. 16, per edificio residenziale esistente s'intende quella costruzione che, alla data di entrata in vigore della legge (16 novembre 2005), aveva destinazione residenziale (sia ordinaria che per il tempo libero e vacanze, compresi gli spazi alla residenza di qualsiasi natura, ma di stretta pertinenza). Per i medesimi fini è inoltre considerato edificio residenziale nella totalità del suo volume anche quell'immobile, ubicato normalmente all'interno degli insediamenti storici che, secondo la tradizione locale, presenta, oltre che una parte destinata a residenza, anche una parte adibita a piccola stalla al piano terreno e fienile nel sottotetto.

12. Disciplina delle nuove costruzioni residenziali.

1. Nel rispetto del PRG, la realizzazione di nuovi alloggi destinati alla residenza ordinaria è sempre ammessa ed è subordinata all'iscrizione di tale destinazione nel libro fondiario salvo i casi di cui al comma 13, punto 1 del presente articolo.
2. In base all'adeguamento del PRG alle disposizioni in materia di residenza ai sensi della L.P. 11 novembre 2005, n. 16 e ss. mm, e visto il dimensionamento intervenuto ai sensi dell'art.130 delle L.P. 15/2015, il contingente ammonta a 1.979mc di volume lordo fuori terra.
3. Le opere effettuate sugli alloggi residenziali, realizzati dopo l'entrata in vigore della legge, che non comportino aumento del numero delle unità abitative, sono sempre possibili. L'eventuale incremento del numero di alloggi è soggetto all'applicazione della legge.
4. I nuovi alloggi destinati a residenza per il tempo libero e vacanze possono essere realizzati esclusivamente nelle aree residenziali.

13. Disciplina degli edifici residenziali esistenti.

1. Gli edifici residenziali esistenti alla data di entrata in vigore della L.P. 11 novembre 2005, n. 16 (16 novembre 2005), nonché le domande di concessione ad edificare

- ed i piani di lottizzazione presentati prima della data 26 agosto 2005, non sono soggetti all'applicazione della legge medesima e pertanto non può applicarsi alcuna limitazione relativa al numero ed alla tipologia di alloggio od obbligo di intavolazione della residenza ordinaria, fatte salve le precisazioni di cui al seguente comma 2.
2. In caso di ampliamento del volume di edifici residenziali esistenti e contestuale aumento del numero delle unità abitative esistenti, queste ultime sono soggette alla disciplina di cui alla n. 16/2005 (intavolazione della residenza ordinaria – utilizzo del contingente per la residenza per il tempo libero e vacanze). Tale disposizione non si applica in caso di ampliamento del sottotetto per una quantità massima del 15% del volume totale dell'edificio residenziale esistente, oppure in caso di ampliamento del volume senza incremento del numero delle unità abitative esistenti.

14. Cambio di destinazione d'uso di edifici non residenziali.
 1. Le trasformazioni d'uso di edifici esistenti non residenziali in residenza ordinaria sono sempre consentite nel rispetto del PRG.
15. La volumetria per alloggi per il tempo libero e vacanze, di cui al comma 12, punto 2, è soddisfatta per il 50% nelle zone edilizia consolidata e di completamento, artt.50 e 51, mentre il rimanente 50% nelle zone residenziali di espansione, art.52.

Art. 50 Aree residenziali esistenti sature

1. Sono le aree edificate, situate nei pressi dei centri storici o sulle vie principali dell'abitato, nelle quali si auspicano la localizzazione di attività terziarie, il riequilibrio degli spazi collettivi e della viabilità pedonale, in una visione che tende alla qualificazione urbanistica dell'intera area. Ai piani terra la destinazione d'uso commerciale, artigianale, purché non molesta o dannosa, e terziaria in genere deve essere prioritaria rispetto alla destinazione d'uso residenziale, anche se consentita dalle presenti norme.
2. Per attività commerciali si intendono le attività previste negli specifici piani commerciali.
3. Gli interventi ammessi nelle aree residenziali esistenti sature (oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, ovunque ammesse) comprendono:
 - a) il risanamento statico ed igienico e la ristrutturazione;
 - b) la demolizione e ricostruzione nel rispetto delle distanze e degli indici del cartiglio;
 - c) l'ampliamento e la sopraelevazione nei limiti previsti dagli indici di cartiglio;
 - d) nuove costruzioni nelle aree libere con una SUN massima di 265mq rispettando il parametro del lotto minimo individuato al comma 5 dell'art.49 e prendendo a riferimento i cartigli di piano come richiamato al comma 6 del presente articolo.
4. Nelle aree libere l'edificazione è ammessa nel rispetto delle indicazioni riportate nel cartiglio e delle prescrizioni seguenti:
 - a) tipologia degli edifici in linea (a schiera) o a blocco;
 - b) copertura a due falde; la copertura a quattro falde è ammessa solo nel caso l'edificio sia circondato su almeno tre lati da edifici con tale tipologia di copertura;
 - c) copertura a una falda, inclinata o curva;

d) finiture esterne:

- muri verticali preferibilmente intonacati;
- contorni dei fori, ove previsti, preferibilmente in pietra naturale;
- chiusure esterne con scuri in legno o con persiane avvolgibili;
- aggetti di poggioli, pensiline o similari preferibilmente in legno o in carpenteria metallica o in c.a. a vista;
- manti di copertura in tegole curve (coppi) o coppo canale in laterizio di colore naturale, con tegole piane o similari in laterizio o con lamiere preossidate o preverniciate;

sarà evitato o comunque limitato l'uso di calcestruzzo a vista.

5. Le aree scoperte dovranno essere sistamate a verde con inserimento di piante d'alto fusto in ragione di una ogni 50 mq..

Le pavimentazioni saranno eseguite preferibilmente con materiali lapidei naturali (ciottoli, cubetti, lastre, ecc.); sono ammessi materiali di qualsiasi tipo per le pavimentazioni grigliate inerbite. I muri di sostegno e di recinzione saranno in pietra locale a vista o intonacati a sbricio o al grezzo.

6. Le aree residenziali sature, definite dal codice B101, presentano in cartografia differenti cartigli di zona individuati con simbologia "Bn°". Per quanto riguarda i parametri dei singoli cartigli si rimanda all'allegato "01 - Cartigli di Piano" contenuto nelle presenti norme.

Art. 51 Aree residenziali di completamento

1. Sono aree a prevalenza residenziale, parzialmente edificate o in prossimità di aree edificate, in cui esistono le opere di urbanizzazione primaria.
2. Gli interventi ammessi per gli edifici esistenti nelle aree residenziali di completamento alla data di entrata in vigore del P.R.G. (oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria) comprendono:
 - a) il risanamento statico ed igienico e la ristrutturazione;
 - b) la demolizione e ricostruzione nel rispetto delle distanze e degli indici del cartiglio;
 - c) l'ampliamento e la sopraelevazione nel rispetto degli indici volumetrici e nei limiti dei commi 02., 03. e 04. dell'art.53 delle presenti Norme;
 - d) nuove costruzioni nel rispetto delle distanze e degli indici del cartiglio con una SUN massima di 400 mq per blocco.
3. Gli interventi di nuova costruzione sono ammessi con un lotto minimo di mq. 500, nel rispetto delle indicazioni riportate nel cartiglio e delle prescrizioni indicate nel comma 4. del precedente art.50.
4. Le aree scoperte dovranno essere sistamate a verde con inserimento di piante d'alto fusto in ragione di una ogni 50 mq..
Le pavimentazioni, i muri di sostegno e quelli di recinzione saranno eseguiti come indicato nel comma 5. del precedente art.50.

5. **Specifico riferimento normativo.** Per quanto riguarda l'area residenziale di completamento individuata nella cartografia PRG con specifico riferimento normativo poligonale e rimando al presente comma valgono le seguenti prescrizioni: In località Matoni ovest è prevista la cessione gratuita all'Amministrazione comunale dell'area per la realizzazione di un parcheggio pubblico (700.00mq); prescrittiva la localizzazione a parcheggio pubblico. Una apposita convenzione, ai sensi delle vigenti norme in materia, regolerà i rapporti tra l'Amministrazione comunale e la proprietà, convenzione che dovrà essere stipulata prima o contestualmente alla richiesta di concessione a edificare o altro titolo abilitativo.
6. **Specifico riferimento normativo.** Per quanto riguarda l'area residenziale di completamento individuata nella cartografia PRG con specifico riferimento normativo poligonale e rimando al presente comma valgono le seguenti prescrizioni: In località Cologna è prevista la cessione gratuita all'Amministrazione comunale dell'area per la realizzazione di un parcheggio pubblico; prescrittiva la localizzazione a parcheggio pubblico. Una apposita convenzione, ai sensi delle vigenti norme in materia, regolerà i rapporti tra l'Amministrazione comunale e la proprietà, convenzione che dovrà essere stipulata prima o contestualmente alla richiesta di concessione a edificare o altro titolo abilitativo.
7. **Specifico riferimento normativo.** Per quanto riguarda l'area residenziale di completamento individuata nella cartografia PRG con specifico riferimento normativo poligonale e rimando al presente comma valgono le seguenti prescrizioni: L'intervento è subordinato all'intavolazione del vincolo di residenza ordinaria per prima casa.
8. Le aree residenziali di completamento, definite dal codice B103, presentano in cartografia differenti cartigli di zona individuati con simbologia "Bn". Per quanto riguarda i parametri dei singoli cartigli si rimanda all'allegato "01 - Cartigli di Piano" contenuto nelle presenti norme.

Art. 52 Aree residenziali di espansione

1. Sono zone libere o con presenza rada di edifici, dotate di tutte o gran parte delle opere di urbanizzazione primaria, nelle quali è prevista una nuova edificazione, pubblica e/o privata, anche tramite Piani attuativi, quali quelli per l'Edilizia Agevolata.
2. Gli interventi ammessi per gli edifici esistenti nelle aree residenziali di espansione alla data di entrata in vigore del P.R.G. (oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria) riguardano:
 - a) il risanamento statico ed igienico e la ristrutturazione degli edifici residenziali;
 - b) la demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti, nel rispetto delle distanze e delle indicazioni del cartiglio;
 - c) nuove costruzioni con una SUN massima di 400 mq per blocco.

3. In queste aree l'edificazione è ammessa nel rispetto delle indicazioni riportate nel cartiglio e delle prescrizioni seguenti, salvo diversa indicazione degli strumenti di attuazione individuati dall'Art. 26, comma 1, lett. a) delle presenti Norme:
 - a) tipologia degli edifici in linea (a schiera) o a blocco;
 - b) copertura a due falde, copertura a una falda, inclinata o curva;
 - c) finiture esterne:
 - muri verticali preferibilmente intonacati;
 - contorni dei fori, ove previsti, preferibilmente in pietra naturale;
 - chiusure esterne con scuri in legno o con persiane avvolgibili;
 - aggetti di poggioli, pensiline o similari preferibilmente in legno o in carpenteria metallica o in c.a. a vista;
 - manti di copertura in tegole piane di laterizio colore naturale, o con lamiere preossidate o preverniciate.
4. Le aree scoperte dovranno essere sistamate a verde con inserimento di piante d'alto fusto in ragione di una ogni 50 mq.
Le pavimentazioni, i muri di sostegno e quelli di recinzione saranno eseguiti come indicato nel comma 5. del precedente art.50.
5. **Specifico riferimento normativo.** Per quanto riguarda l'area residenziale di espansione individuata nella cartografia PRG con specifico riferimento normativo poligonale e rimando al presente comma valgono le seguenti prescrizioni: In località Gavazzo Nuova / Cologna è prevista la cessione gratuita all'Amministrazione comunale dell'area a destinazione attrezzature e servizi pubblici. Una apposita convenzione, ai sensi delle vigenti norme in materia, regolerà i rapporti tra l'Amministrazione comunale e la proprietà, convenzione che dovrà essere stipulata prima o contestualmente alla richiesta di concessione a edificare o altro titolo abilitativo.
6. **Specifico riferimento normativo.** Per quanto riguarda l'area residenziale di espansione individuata nella cartografia PRG con specifico riferimento normativo poligonale e rimando al presente comma valgono le seguenti prescrizioni: L'intervento edilizio è assoggettato a Concessione convenzionata.
7. **Specifico riferimento normativo.** Per quanto riguarda l'area residenziale di espansione individuata nella cartografia PRG con specifico riferimento normativo poligonale e rimando al presente comma valgono le seguenti prescrizioni: L'intervento è subordinato a verifiche preliminari riguardanti la stabilità del versante, in quanto l'area è esposta ad una pericolosità da crolli rocciosi.
8. Le aree residenziali di espansione, definite dal codice C101, presentano in cartografia differenti cartigli di zona individuati con simbologia "Cn°". Per quanto riguarda i parametri dei singoli cartigli si rimanda all'allegato "01 - Cartigli di Piano" contenuto nelle presenti norme.

Art. 53 Edifici esistenti nelle zone residenziali di cui agli artt. 50, 51 e 52

1. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del P.R.G. nelle aree residenziali di cui ai precedenti artt. 50, 51 e 52 sono ammessi, per una sola volta, incrementi di volume del 20%, anche oltre gli indici di fabbricabilità di zona.
Gli ampliamenti laterali sono ammessi, nei limiti citati, purché vengano rispettati gli allineamenti planimetrici con gli edifici circostanti e nel rispetto delle distanze fra gli edifici, dai confini e dalle strade.
2. Gli ampliamenti in sopraelevazione sul solo sedime, nelle aree residenziali di cui ai precedenti artt. 50, 51 e 52, possono essere realizzati con un limite di altezza del fronte eccedente di cm. 50 quello previsto per le singole zone, nel rispetto delle distanze fra gli edifici e purché la sopraelevazione disti dai confini non meno di ml. 1,50.
3. E' ammessa, per una sola volta, la sola sopraelevazione sul sedime di cm. 50 nel caso di edifici eccedenti i limiti di altezza del cartiglio, nelle aree residenziali di cui ai precedenti artt. 50, 51 e 52, al solo fine di ricavare abitazioni nei sottotetti, nel rispetto delle distanze fra gli edifici e purché la sopraelevazione disti dai confini non meno di ml. 1,50.
4. Gli ampliamenti di edifici che presentano un'altezza del fronte superiore alla massima consentita alla data di entrata in vigore del P.R.G. possono essere effettuati per aggiunte laterali fino al raggiungimento dell'altezza dell'edificio esistente, nel rispetto delle distanze fra gli edifici, dai confini e dalle strade.
5. Tutti gli interventi ammessi nel presente articolo dovranno armonizzarsi nell'uso dei materiali costruttivi.
Nei progetti vanno indicati gli elementi ed i volumi incongrui da eliminare, il miglioramento degli accessi, gli spazi privati di interesse pubblico.
6. Nella demolizione e ricostruzione si dovranno rispettare gli allineamenti planimetrici, le distanze nei confronti delle strade, le distanze fra i fabbricati e le distanze dai confini di proprietà.
La ricostruzione potrà essere effettuata seguendo le prescrizioni specifiche in cartiglio se più favorevole.
7. Anche nel caso di risanamento o di ristrutturazione deve essere garantita una superficie destinata a parcheggio, come disposto dal Regolamento Urbanistico-Edilizio Provinciale previsto dalla L.P. 4 agosto 2015, n. 15 approvato con D.P.P. 19/5/2017, n. 8-61/Leg.
8. Sono ammessi, in funzione esclusiva della residenza, i manufatti di cui all'art.17 delle presenti Norme.

TITOLO SETTIMO - AREE PRODUTTIVE

CAPITOLO I - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Art. 54 Aree produttive del settore secondario di livello locale

1. Il P.R.G. individua con apposita simbologia sulla cartografia le aree produttive del settore secondario destinate alla produzione industriale o artigianale. Per suddette aree si fa rinvio all'art. 33 della L.P. 5/2008 e all'art. 118 della L.P. 15/2015.

Come previsto dall'art. 33 del Piano urbanistico provinciale approvato con L.P. 5/2008, sono aree riservate allo svolgimento delle seguenti attività:

- a. produzione industriale e artigianale di beni;
- b. lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agro-alimentari e forestali;
- c. produzione di servizi a carattere innovativo e ad alto valore aggiunto per le imprese;
- d. attività produttive caratterizzate da processi e prodotti ad alto contenuto tecnologico;
- e. stoccaggio e manipolazione di materiali energetici;
- f. impianti e attrezzature per le comunicazioni e i trasporti;
- g. deposito, magazzinaggio e vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni;
- h. impianti e attività di gestione dei rifiuti compatibili con la destinazione produttiva delle aree ai sensi delle disposizioni provinciali in materia nonché con le altre attività ammesse nell'area produttiva.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1339 del 1 luglio 2013 riguardante i "Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale", nelle aree produttive del settore secondario di livello locale è ammessa:

- a. l'attività di commercializzazione dei relativi prodotti, nonché di prodotti affini nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Piano regolatore e fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento, come stabilito dall'articolo 33, comma 2 delle norme di attuazione del PUP.
- b. L'insediamento di esercizi commerciali sia al dettaglio che all'ingrosso nei seguenti casi:
 - esercizi di commercio per la vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP;
 - esercizi di commercio per la vendita di autoveicoli alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 33, comma 6, lettera c), delle norme di attuazione del PUP.

2. Nelle zone per attività produttive del settore secondario non è consentito alcun insediamento residenziale, ad eccezione di un alloggio per il custode o il titolare dell'azienda con SUN massima di 135 mq per ogni singolo impianto o laboratorio; la parte

residenziale non potrà superare il 30% del volume urbanistico di ogni singolo impianto o laboratorio.

L'uso edilizio di lotti residui o irregolari è consentito purché la superficie del lotto residuo/irregolare non sia inferiore del 20% della superficie minima prevista.

3. Gli impianti dovranno essere attrezzati contro l'inquinamento dell'atmosfera, del suolo e delle acque secondo la legislazione vigente, con riferimento particolare alle disposizioni contenute nel Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.
4. Nelle aree produttive di livello locale esistenti individuate con apposita simbologia (L) valgono i seguenti parametri:
 - a. altezza massima degli edifici 10,00 ml
 - b. rapporto max di copertura: 50%
 - c. Indice di utilizzazione fondiaria (Uf): 0,5
5. Nelle aree produttive di livello locale di progetto individuate con apposita simbologia (L|PR) l'intervento edilizio diretto si attua nel rispetto dei seguenti indici:

AREA ARTIGIANALE di Tenno:

- a. lotto minimo: 1000 mq.;
- b. altezza massima degli edifici 10,00 ml
- c. rapporto max di copertura: 50%
- d. Indice di Utilizzazione fondiaria (Uf): 0,5
- e. tipologia: con copertura a due falde secondo la tipologia prevalente della zona con colmo orientato secondo le isoipse;
- f. l'area che interessa la discarica di inerti in prossimità dell'abitato di Tenno dovrà essere assoggettata ad un Piano Attuativo per specifiche finalità - insediamenti produttivi (PIP|6).

AREA INDUSTRIALE di Foci:

- a. altezza massima degli 10,00 ml
- b. rapporto max di copertura: 50%
- c. Indice di Utilizzazione fondiaria (Uf): 0,5
- d. tipologia: a capannone secondo la tipologia della zona industriale adiacente;
- e. sistemazione a verde con piante d'alto fusto con funzione di mascheramento.

AREA PRODUTTIVA Via dei Molini:

- a. altezza massima degli edifici 10,00 ml
- b. rapporto max di copertura: 50%
- c. Indice di Utilizzazione fondiaria (Uf): 0,5
- d. tipologia: a capannone secondo la tipologia della zona produttiva di livello locale esistente adiacente;
- e. sistemazione a verde con piante d'alto fusto con funzione di mascheramento.

6. Nelle aree produttive sono ammessi volumi tecnici eccedenti le altezze massime prescritte.
7. Nelle aree produttive del settore secondario sono vietate le seguenti attività:

- lavorazioni con emissioni inquinanti dell'aria, dell'acqua e del suolo in misura uguale o superiore alle soglie indicate nelle norme in vigore;
 - attività con emissione di rumore uguale o superiore alle soglie indicate nelle norme in vigore;
 - lavorazioni con elevato rischio di incendio o esplosione.
8. All'interno delle aree produttive del settore secondario deve essere garantita una superficie destinata a parcheggio come disposto dal Regolamento Urbanistico-Edilizio Provinciale previsto dalla L.P. 4 agosto 2015, n. 15 approvato con D.P.P. 19/5/2017, n. 8-61/Leg.

Art. 55 Aree per attività commerciali e disciplina urbanistica del settore commerciale

1. Il PRG individua con apposita simbologia le attività di commercio al dettaglio su aree private con riferimento alle tipologie di esercizi commerciali. L'attività commerciale è disciplinata dalla L.P. 30 luglio 2010, n. 17 ("Legge provinciale sul commercio 2010"), nonché dalle relative disposizioni attuative stabilite con deliberazioni della Giunta provinciale e/o circolari esplicative provinciali.
2. Le tipologie fondamentali di esercizi commerciali all'interno del territorio comunale di Tenno, in termini di classi dimensionali ed in relazione ai settori merceologici, sono le seguenti, definite dalla normativa provinciale vigente:
 - "commercio al dettaglio";
 - "esercizi di vicinato": gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superficie di vendita non superiore a 150 metri quadrati;
 - "medie strutture di vendita": gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superficie di vendita superiore a 150 metri quadrati e fino a 800 metri quadrati all'interno del territorio comunale di Tenno;
 - "superficie di vendita": l'area destinata all'esposizione e alla vendita delle merci al pubblico, compresa quella destinata alla sosta e al transito del pubblico all'interno dell'esercizio;
 - "commercio all'ingrosso": l'attività svolta da chiunque acquista professionalmente merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, a utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande.
3. Ai fini delle presenti disposizioni, il trasferimento di strutture di vendita al dettaglio già attivate, equivale all'apertura di nuovi esercizi commerciali.
4. Localizzazione delle strutture commerciali:
 - 4.1 Sul territorio del Comune di Tenno, è ammesso solo l'insediamento di esercizi di vicinato, di medie strutture di vendita e l'attività di commercio all'ingrosso.
 - 4.2 Negli insediamenti storici, individuati nella cartografia di piano regolatore, è ammesso l'insediamento di esercizi di vicinato, per i quali non è necessario rispettare i parametri di superficie minima, altezza e requisiti igienici. Le di medie strutture di vendita sono consentite nel rispetto delle caratteristiche e dei valori dell'edificato e delle disposizioni in tema di tutela dei centri storici e dei parametri edilizi delle presenti norme

di attuazione, nonché di ogni altra prescrizione derivante dalle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

4.3 All'esterno degli insediamenti storici, nel rispetto dei parametri stabiliti dalle disposizioni delle presenti norme di attuazione per le singole aree, nonché nel rispetto dei una volumetria volume fuori terra (Vft) massima o vincoli dettati dal Piano urbanistico provinciale, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita nelle seguenti aree:

- a) aree residenziali esistenti sature di cui all'art.51;
- b) aree residenziali di completamento di cui all' art.52;
- c) aree residenziali di espansione di cui all'art.53;
- d) aree commerciali di cui all'art.56;
- e) aree per attività alberghiera di cui all'art.56 (solo esercizi di vicinato come servizio interno delle strutture; con riferimento al solo settore non alimentare);
- f) aree per campeggi di cui all'art.57 (solo esercizi come servizio interno delle strutture);
- g) aree produttive del settore secondario di cui all'art.55, nel rispetto delle prescrizioni del comma 5 del presente articolo.
- h) Nelle frazioni sprovviste di servizi ad uso pubblico, è sempre possibile integrare tali servizi all'attività commerciale.

4.4 Non sono compatibili con la destinazione commerciale le seguenti aree:

- a) aree di servizio viabilistico;
- b) aree per attività agro-silvo-pastorali, fermo restando le disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo;
- c) aree per attrezzature e servizi pubblici;
- d) aree a verde privato e servizi alla residenza;
- e) fasce di rispetto.

5. Attività commerciale nelle aree produttive del settore secondario:

5.1 Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale è ammessa l'attività di commercializzazione dei relativi prodotti, nonché di prodotti affini nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Piano regolatore e fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento, come stabilito dall'articolo 33, comma 2 delle norme di attuazione del PUP.

5.2 Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale sono inoltre ammessi esercizi commerciali sia al dettaglio che all'ingrosso nei seguenti casi:

- a) esercizi di commercio per la vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP;
- b) esercizi di commercio per la vendita di autoveicoli alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 33, comma 6, lettera c), delle norme di attuazione del PUP.

6. Sul territorio comunale sono ammesse attività di vendita dei prodotti dell'agricoltura da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto del Piano urbanistico provinciale e nei limiti previsti dall'art. 2135 del Codice Civile e dal Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e ss.mm. (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001).

7. Attività commerciali all'ingrosso:

7.1 Il commercio all'ingrosso è ammesso nelle medesime zone in cui è compatibile l'attività commerciale al dettaglio qualora esercitato congiuntamente con il commercio al dettaglio stesso.

7.2 Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale sono ammessi esercizi al dettaglio e all'ingrosso sia congiuntamente che da solo, di qualsiasi dimensione, limitatamente alla vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni.

7.3 Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale, ad eccezione di quelle aventi carattere multifunzionale, il commercio all'ingrosso di merceologie diverse da quelle del comma 7.2, può essere esercitato solo singolarmente e cioè in assenza di commercio al dettaglio.

8. I parcheggi pertinenziali destinati alle attività commerciali devono rispettare quanto stabilito dai "Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale" e alle ulteriori e successive specificazioni dal Regolamento Urbanistico-Edilizio Provinciale previsto dalla L.P. 4 agosto 2015, n. 15 approvato con D. p. p. 19/5/2017, n. 8-61/Leg.

8.1 Sotto il profilo degli standard a parcheggio degli esercizi di commercio al dettaglioil Piano regolatore Generale adotto i seguenti parametri minimi:

- Esercizi commerciali negli insediamenti storici:

Qualora sia dimostrata, attraverso una specifica relazione accompagnatoria della richiesta del titolo abilitativo edilizio, l'impossibilità di reperire i relativi spazi da destinare a parcheggio pertinenziale, gli interventi negli insediamenti storici sono esonerati dall'obbligo del rispetto delle quantità minime di parcheggi pertinenziali.

-Esercizi di vicinato e medie strutture di vendita all'esterno degli insediamenti storici:

- a) per esercizi di vicinato e medie strutture di vendita del settore non alimentare: mq. 0,5 con esclusione degli spazi di manovra per ogni mq di superficie di vendita;
- b) per medie strutture di vendita del settore alimentare/misto: mq 1,0 con esclusione degli spazi di manovra per ogni mq di superficie di vendita;

I parcheggi pertinenziali delle medie strutture di vendita devono essere collocati preferibilmente, ed in ogni caso in misura non inferiore al 30%, in volumi interrati, evitando in ogni caso la sistemazione a parcheggio delle coperture degli edifici, salvo l'adozione di idonee soluzioni tecniche di mitigazione dei parcheggi, anche mediante adeguate sistemazioni a verde. Qualora il numero di parcheggi pertinenziali da realizzare in volumi interrati risulti uguale o inferiore a dieci, gli stessi potranno essere eventualmente realizzati anche in superficie.

Al fine della qualificazione degli insediamenti, del recupero paesaggistico e funzionale dei fronti urbani e degli spazi di relazione tra viabilità pubblica ed edifici commerciali, la sistemazione dei posti auto in superficie deve escludere di norma il fronte stradale e/o principale dei manufatti edilizi, trovando collocazione sul retro dei manufatti stessi.

8.2 L'estensione o la variazione del settore merceologico oppure la modifica della tipologia distributiva sono consentite solo nel caso in cui per l'intera superficie di vendita siano rispettate le dotazioni di parcheggi pertinenziali stabiliti dalle presenti norme in relazione ai diversi settori merceologici in cui operano. Nel caso in cui tali variazioni non siano soggette a concessione o a presentazione di S.C.I.A. ai sensi della Legge urbanistica provinciale, il rispetto delle dotazioni di parcheggi pertinenziali è

provato da certificazione di un tecnico abilitato a corredo della S.C.I.A. presentata al comune ai sensi della legge provinciale sul commercio.

8.3 Per gli insediamenti destinati al commercio all'ingrosso esercitato in maniera autonoma (cioè non congiuntamente al dettaglio) è previsto uno spazio di parcheggio come stabilito dall'Allegato 3 alla deliberazione n. 2023 del 3 settembre 2010 e ss. mm. (tabella A – Categoria C1).

8.4 L'attività commerciale multiservizio di cui all'articolo 61 della legge provinciale n. 17 del 2010 è esentata dalla realizzazione dei parcheggi.

9. Tutti gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq 250 devono garantire la presenza di servizi igienici come prescritto dai punti 2.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Per le grandi strutture di vendita valgono le disposizioni stabilite dal punto 6.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
10. All'esterno degli insediamenti storici, il rilascio del titolo edilizio per nuove costruzioni e demolizioni con ricostruzione destinate all'apertura e all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita, con superficie di vendita superiore a mq 500, è subordinato al rispetto dei parametri edilizi di cui al primo paragrafo del punto 3.3 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
11. Nelle aree in cui sono previste una molteplicità di funzioni, sottoposte a piano attuativo dalle presenti norme di attuazione, i parametri edilizi di cui alle lettere a), b) e c) del punto 3.3 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale sono ridotti nella misura massima di un terzo.
12. Al fine del risparmio di territorio e del recupero e riqualificazione territoriale, paesaggistica, ambientale ed architettonica di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all'apertura o all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita in edifici esistenti, all'esterno degli insediamenti storici, vale quanto stabilito dal punto 3.5 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
13. L'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale si applicano le disposizioni stabilite dai punti 3.2, 3.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Nel caso di ampliamento di medie strutture di vendita attivate da almeno 5 anni, si applicano le disposizioni stabilite dal punto 3.6xii dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
14. Per la Valutazione di impatto ambientale valgono le disposizioni di cui al punto 9 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
15. L'intervento edilizio diretto si attua nel rispetto degli indici indicati in cartografia indici:
 - lotto minimo: 500 mq.;
 - altezza massima degli edifici 10,00 ml
 - rapporto max di copertura: 50%
 - Indice di utilizzazione fondiaria: 0,67
 - tipologia: con copertura a due falde secondo la tipologia prevalente della zona con colmo orientato secondo le isoipse.

L'edificio contenente l'ex sede municipale potrà essere trasformato al piano terra, piano strada, ad attività commerciale come previsto ai commi 01 e 02 del presente articolo.

TITOLO OTTAVO - AREE PER ATTREZZATURE RICETTIVE

CAPITOLO I - INSEDIAMENTI RICETTIVI

Art. 56 Aree per attività alberghiera

1. Sono aree destinate esclusivamente ad attrezzature ricettive ed alberghiere esistenti da potenziare, o da realizzare in edifici esistenti o da ampliare e di nuova edificazione.
2. Per attrezzature ricettive ed alberghiere si intendono quegli insediamenti a carattere turistico come definiti dalla L.P. 15 maggio 2002, n. 7 "Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica" e relativo regolamento di esecuzione.
3. Nelle aree per attività alberghiera, di nuova edificazione o ampliamento, sono ammessi gli interventi nel rispetto delle prescrizioni specifiche riportate nel cartiglio con le seguenti integrazioni:
 - a) spazi di parcheggio come disposto dal l'allegato al D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/le
 - b) distanza minima dai confini vedi art.22 delle presenti Norme;
 - c) distanza minima dagli edifici: vedi art.22 delle presenti Norme;
 - d) distanza minima dalle strade: vedi art.23 delle presenti Norme.

Sono altresì consentite le strutture per lo svago e il tempo libero complementari alle strutture alberghiere, nel rispetto dei parametri indicati in cartiglio e alle sopra riportate integrazioni.

4. **Specifico riferimento normativo.** Per quanto riguarda l'area per attività alberghiera individuata nella cartografia PRG con specifico riferimento normativo poligonale e rimando al presente comma valgono le seguenti prescrizioni: L'intervento è subordinato a verifiche preliminari riguardanti la stabilità del versante, in quanto l'area è esposta ad una pericolosità da crolli rocciosi.
5. Per l'area alberghiera individuata in cartografia con specifico riferimento normativo poligonale e rimando al presente comma, valgono i seguenti indici:
 - Altezza massima dell'edificio o corpo di fabbrica (m): 14
 - Tipologia di esercizio alberghiero: generico
 - SUN ammissibile: 4.500 mq
 - Indice di copertura: 40%
6. Per l'area alberghiera individuata in cartografia con specifico riferimento normativo poligonale e rimando al presente comma, valgono i seguenti indici:
 - Altezza massima dell'edificio o corpo di fabbrica (m): 14ml
 - Tipologia di esercizio alberghiero: generico

- SUN ammissibile: 1.150 mq
 - Indice di copertura: 40%
7. Per l'area alberghiera individuata in cartografia con specifico riferimento normativo poligonale e rimando al presente comma, valgono i seguenti indici:
- Altezza massima dell'edificio o corpo di fabbrica (m): 0ml
 - Tipologia di esercizio alberghiero: generico
 - SUN ammissibile: 0 mq
 - Indice di copertura: 0%
8. Per l'area alberghiera individuata in cartografia con specifico riferimento normativo poligonale e rimando al presente comma, valgono i seguenti indici:
- Altezza massima dell'edificio o corpo di fabbrica (m): 10,5ml
 - Tipologia di esercizio alberghiero: generico
 - SUN ammissibile: 1000 mq
 - Indice di copertura: 30%
9. Per l'area alberghiera individuata in cartografia con specifico riferimento normativo poligonale e rimando al presente comma, valgono i seguenti indici:
- Altezza massima dell'edificio o corpo di fabbrica (m): 9ml
 - Tipologia di esercizio alberghiero: generico
 - SUN ammissibile: 850 mq
 - Indice di copertura: 40%
10. Per l'area alberghiera individuata in cartografia con specifico riferimento normativo poligonale e rimando al presente comma, valgono i seguenti indici:
- Altezza massima dell'edificio o corpo di fabbrica (m): 9ml
 - Tipologia di esercizio alberghiero: generico
 - SUN ammissibile: 850 mq
 - Indice di copertura: 40%
11. Per l'area alberghiera individuata in cartografia con specifico riferimento normativo poligonale e rimando al presente comma, valgono i seguenti indici:
- Altezza massima dell'edificio o corpo di fabbrica (m): 6,5ml
 - Tipologia di esercizio alberghiero: generico
 - SUN ammissibile: 535 mq
 - Indice di copertura: 40%
12. Per l'area alberghiera individuata in cartografia con specifico riferimento normativo poligonale e rimando al presente comma, valgono i seguenti indici:
- Altezza massima dell'edificio o corpo di fabbrica (m): 15 ml
 - Tipologia di esercizio alberghiero: generico
 - SUN ammissibile: 2000 mq
 - Indice di copertura: 30%
13. Per l'area alberghiera individuata in cartografia con specifico riferimento normativo poligonale e rimando al presente comma, valgono i seguenti indici:
- Altezza massima dell'edificio o corpo di fabbrica (m): 9 ml
 - Tipologia di esercizio alberghiero: generico

- SUN ammissibile: 670 mq
- Indice di copertura: 40%

14. Per l'area alberghiera individuata in cartografia con specifico riferimento normativo poligonale e rimando al presente comma, valgono i seguenti indici:

- Altezza massima dell'edificio o corpo di fabbrica (m): 9 ml
- Tipologia di esercizio alberghiero: generico
- SUN ammissibile: 670 mq
- Indice di copertura: 40%

15. Per l'area alberghiera individuata in cartografia con specifico riferimento normativo poligonale e rimando al presente comma, valgono i seguenti indici:

- Altezza massima dell'edificio o corpo di fabbrica (m): 12,7 ml
- Tipologia di esercizio alberghiero: generico
- SUN ammissibile: 1735 mq
- Indice di copertura: 50%

16. Per l'area alberghiera individuata in cartografia con specifico riferimento normativo poligonale e rimando al presente comma, valgono i seguenti indici:

- Altezza massima dell'edificio o corpo di fabbrica (m): 12 ml
- Tipologia di esercizio alberghiero: generico
- SUN ammissibile: 750 mq
- Indice di copertura: 50%

17. Per l'area alberghiera individuata in cartografia con specifico riferimento normativo poligonale e rimando al presente comma, valgono i seguenti indici:

- Altezza massima dell'edificio o corpo di fabbrica (m): 10 ml
- Tipologia di esercizio alberghiero: generico
- SUN ammissibile: 1170 mq
- Indice di copertura: 40%

Per l'area oggetto di suddetto specifico riferimento normativo, oltre ai parametri riportati, si rimanda all'art.86 delle presenti norme per ulteriori specifiche disposizioni.

Art. 57 Aree per campeggi

1. Nelle zone destinate a campeggio il P.R.G. si attua nel rispetto della legislazione e dei regolamenti vigenti in materia.

2. Dovranno comunque essere rispettate le disposizioni di cui alla L.P. 4 ottobre 2012, n. 19 "Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009 n.6 e relativo Regolamento di esecuzione".

Si dovrà garantire comunque:

- a. l'obbligo di recinzione dell'area destinata a campeggio con siepi continue e con alberature di alto fusto;
- b. l'adeguata dotazione di servizi igienici e di attrezzature comuni, nelle misure stabilite dalle disposizioni in materia per le diverse categorie di campeggio.

3. All'interno delle zone per campeggi non sono ammessi insediamenti residenziali di alcun tipo e dimensione, salvo l'alloggio per il gestore e di camere per il personale nel limite di SUN massima di 120mq come prescritto dall'art. 119 della Legge Provinciale n.15 del 4 agosto 2015.

Per gli edifici di servizio e per attrezzature comuni l'altezza massima del fronte non potrà comunque superare i m 8,00 ml.

TITOLO NONO - NORME PER GLI SPAZI APERTI

CAPITOLO I - PRESCRIZIONI PER LE AREE AGRICOLE, FORESTALI E INCOLTE

Art. 58 Aree boschive

1. Sono aree a bosco quelle occupate da boschi qualsiasi tipo, secondo la definizione contenuta nelle disposizioni provinciali in materia, e destinate alla protezione del territorio, al mantenimento della qualità ambientale e alla funzione produttiva rivolta allo sviluppo della filiera foresta - legno e degli altri prodotti e servizi assicurati dal bosco secondo quanto stabilito dall'Art. 40 delle Norme di Attuazione del PUP.
2. Nell'ambito delle aree a bosco possono essere ammesse solo le attività e gli interventi di sistemazione idraulica e forestale, di miglioramento ambientale e a fini produttivi per la gestione dei patrimoni previsti dalle norme provinciali in materia, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri fissati dai piani forestali e montani. Le aree a bosco, inoltre, possono formare oggetto di bonifica agraria e di compensazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 38 del P.U.P., con esclusione dei boschi di pregio individuati dai piani forestali e montani, che costituiscono invarianti ai sensi dell'articolo 8 del P.U.P.
Sono quindi esclusi interventi che non siano direttamente ed esclusivamente connessi a tali attività, salvo l'installazione di apiari e relative protezioni.
3. Sono vietati insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione.
4. Gli edifici esistenti alla data di approvazione del P.R.G. potranno subire interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria e di risanamento conservativo di cui all'art. 8 delle presenti norme, senza aumento di volume.

Art. 59 Aree a pascolo

1. Sono aree a prato e a pascolo quelle caratterizzate da prevalente e permanente vegetazione di flora erbacea spontanea, secondo quanto previsto dalle disposizioni provinciali in materia, da riservare alla promozione e allo sviluppo della zootecnia secondo quanto stabilito dall'Art. 39 delle Norme di Attuazione del PUP.
2. Nell'ambito delle aree a prato e pascolo possono essere ammessi esclusivamente gli interventi previsti dagli strumenti di pianificazione provinciale in materia di foreste e territorio montano, nonché interventi edilizi ed urbanistici finalizzati al recupero di manufatti esistenti

da destinare ad attività zootecniche ed alloggio degli addetti o per la prima trasformazione dei prodotti della zootecnica.

Sono esclusi altri tipi di interventi, salvo l'installazione di apiari e relative protezioni.

3. La superficie aziendale accorpata non deve essere inferiore a complessivi 10.000 mq. In tali zone, oltre a quanto previsto precedentemente, sono consentiti i seguenti interventi edilizi diretti, nel rispetto delle norme e delle regolamentazioni vigenti:
 - a) miglioramento e sistemazione delle strade di accesso ai pascoli e alle attrezzature connesse con sezione non superiore a ml. 3,00;
 - b) opere di disboscamento delle superfici utilizzabili a pascolo o a prato, di bonifica fondiaria, di approvvigionamento idrico, previo parere favorevole dei Servizi Forestali;
 - c) opere di miglioria e risanamento di cui all'art. 8 delle presenti Norme degli edifici esistenti e loro ampliamento in ragione del 20% della SUN, solo nel caso che questi siano destinati a scopi produttivi o alla residenza temporanea degli addetti;
 - d) recinzioni per il bestiame.
4. I richiedenti la concessione edilizia per l'ampliamento delle costruzioni di cui al comma precedente punto c dovranno essere iscritti all'Albo degli Imprenditori Agricoli sezione I[^] o II[^].

Art. 60 Aree improduttive e siti da ripristinare

1. Sono aree improduttive quelle in cui, per ragioni altimetriche, topografiche e geomorfologiche, di natura del suolo e di accessibilità, non possono normalmente essere svolte attività che comportino insediamenti stabili.
2. Le aree improduttive sono indicate nella cartografia del Piano con apposita simbologia e numerazione (RAn°).
3. Nelle aree improduttive può essere ammessa la realizzazione di manufatti speciali aventi la sola funzione di presidio civile per la sicurezza del territorio e di opere ed infrastrutture di interesse collettivo nel rispetto della conservazione del sito.
4. Per gli edifici esistenti nelle zone improduttive ubicate ad altitudine superiore ai 1.600 m. s.l.m. sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di risanamento statico, senza alterazione di volume e con mantenimento della destinazione d'uso originaria.
E' ammessa, previo parere favorevole del Consiglio comunale, la modifica della destinazione d'uso originaria a quella di rifugio alpino fino ad una SUN massima di 335 mq. Sudetta modifica non è ammessa nelle aree improduttive che ricadono nelle aree protette.

Art. 61 Aree agricole di livello provinciale

1. Le aree agricole di livello provinciale sono individuate nella tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali e disciplinate dall'art. 37 delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale approvato con L.P. 5/2008.
2. I piani territoriali delle comunità possono precisare i perimetri delle aree agricole sulla base di ulteriori analisi e valutazioni della qualità e della potenzialità dei suoli, tenendo conto delle indicazioni della carta del paesaggio e delle relative linee guida.
3. Nelle aree agricole possono collocarsi solo attività produttive agricole esercitate professionalmente, con i relativi impianti, strutture e infrastrutture. Previo parere favorevole dell'organo provinciale competente, sono ammessi, inoltre, la realizzazione di strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli provenienti prevalentemente dall'impresa interessata o da imprese agricole associate ubicate nel territorio provinciale, di impianti per il recupero e trattamento di residui zootecnici e agricoli per la produzione di biogas, anche per la produzione di energia, e di maneggi, nonché l'esercizio di attività a carattere culturale, sportivo e ricreativo, purché tali attività richiedano unicamente la realizzazione di strutture di limitata entità e facilmente rimovibili. Non sono ammessi nuovi allevamenti soggetti a procedura di verifica ai sensi delle disposizioni provinciali in materia d'impatto ambientale.
4. Oltre agli impianti e alle strutture di cui al comma 3 nelle aree agricole sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi, nel rispetto degli strumenti urbanistici e in coerenza con la carta del paesaggio:
 - a) fabbricati a uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume massimo di 400 metri cubi residenziali, come disciplinato dal Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale - RUEP (DPP n. 81-61/Leg dd. 19/05/2017) agli artt. 71-79, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - i. il richiedente deve svolgere l'attività agricola a titolo principale ai sensi delle norme provinciali vigenti;
 - ii. carattere di eccezionalità e soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi aziendali di cui al comma 3;
 - iii. funzionalità alle caratteristiche e alle dimensioni dell'azienda agricola;
 - iv. previa autorizzazione da rilasciare secondo criteri, modalità e procedimenti fissati con deliberazione della Giunta provinciale.
 - b) realizzazione di manufatti di limitate dimensioni funzionali alla coltivazione del fondo o piccole strutture per ricovero animali da parte di soggetti proprietari che non esercitano l'attività agricola in forma imprenditoriale, nel rispetto dell'art.20 delle presenti Norme.
- Le legnaie costruite nelle vicinanze delle abitazioni, e che costituiscono loro pertinenze, non rientrano tra i manufatti disciplinati da questo punto.
5. L'attività agritouristica deve svolgersi nell'ambito di edifici e strutture esistenti, anche attraverso il loro recupero e ampliamento. La realizzazione di nuovi edifici da destinare ad

esercizi agrituristicci è ammessa nel rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti dalla Legge Provinciale 30 ottobre 2019, n. 10 e dal Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale - RUEP (DPP n.8-61/Leg dd 19/05/2017) e comunque purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- i. il richiedente deve svolgere l'attività agricola a titolo principale ai sensi delle vigenti disposizioni da un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso di giovani imprenditori agricoli, alle condizioni stabilite dalla deliberazione prevista dalla lettera a) del comma 4 dell'art.37 del Piano urbanistico provinciale approvato con L.P. 5/2008;
 - ii. non è ammessa l'offerta ricettiva in appartamenti e l'ospitalità in camere deve comprendere almeno la prima colazione;
 - iii. i nuovi edifici da destinare ad attività agritistica devono essere realizzati, di norma, nei pressi degli edifici costituenti il centro aziendale o della residenza dell'imprenditore agricolo, se essa non coincide con il centro aziendale;
 - iv. i requisiti della lettera a), la localizzazione idonea ai sensi della lettera c), la complementarietà e la connessione con l'esercizio dell'attività agricola ai sensi delle norme vigenti devono essere preventivamente verificate da un organo della Provincia, secondo quanto previsto dalla legge urbanistica.
6. Gli edifici esistenti aventi destinazione diversa da quella agricola o dismessi, anche parzialmente, dall'attività agricola alla data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale 2008-possono formare oggetto degli interventi di recupero definiti dall'articolo 77, comma 2, e degli interventi di recupero di cui all'articolo 77, comma 1, lettera f), di realizzazione di manufatti di natura pertinenziale e di limitati ampliamenti per garantirne la funzionalità, nel limite del 20% della superficie esistente, per un massimo di 200 mq. di SUN.
 7. Gli articoli 80 e 87 del Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale - RUEP (DPP n.8-61/Leg dd 19/05/2017) disciplinano i casi e le condizioni per la realizzazione di una ulteriore unità abitativa per garantire la continuità gestionale anche in presenza di ricambi generazionali, per la creazione di foresterie adibite all'alloggio dei lavoratori stagionali nelle aree agricole e le condizioni ed i criteri per l'installazione di tunnel e serre a scopo agronomico.
 8. Indici urbanistici:
 - lotto minimo: mq. 10.000
 - densità edil. max: 0.04 mq/mq di SUN
 - altezza massima: ml. 9,50
 9. Il mutamento di destinazione d'uso di edifici realizzati a supporto di attività agricole è disciplinato dall'art. 112 della L.P. 15/2015.

Art. 62 Aree agricole di pregio di livello provinciale

1. Le aree agricole di pregio sono individuate nella tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali e disciplinate dall'art. 38 delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale approvato con L.P. 5/2008.

2. Le aree agricole di pregio sono caratterizzate, di norma, dalla presenza di produzioni tipiche nonché da un particolare rilievo paesaggistico, la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico sia sotto il profilo economico-produttivo che paesaggistico-ambientale, tenuto conto della normativa comunitaria relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.
3. I piani territoriali delle comunità possono precisare i perimetri delle aree agricole di pregio con riferimento alla situazione specifica del loro territorio, sulla base delle caratterizzazioni di cui al comma 2, in relazione all'orientamento produttivo prevalente, e delle indicazioni della carta del paesaggio.
4. Nelle aree agricole di pregio sono ammessi gli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo con esclusione di nuovi interventi edilizi, fatta salva la realizzazione di manufatti e infrastrutture ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 61 se, valutate le alternative, è dimostrata la non convenienza, anche sotto il profilo paesaggistico-ambientale, di ubicarli in altre parti del territorio. In tali zone è ammesso il trasferimento di attività zootecniche per allontanarle dai centri abitati per ragioni igienico- sanitarie.
5. La sussistenza delle condizioni richieste dal comma 4 per la realizzazione dei nuovi interventi edilizi ammessi dal medesimo comma è accertata dall'organo della Provincia di cui alla lettera d) del comma 5 dell'articolo 37 secondo quanto stabilito dalla legge urbanistica.
6. Gli articoli 80 e 87 del Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale - RUEP (DPP n.8-61/Leg dd 19/05/2017) disciplinano i casi e le condizioni per la realizzazione di una ulteriore unità abitativa per garantire la continuità gestionale anche in presenza di ricambi generazionali, per la creazione di foresterie adibite all'alloggio dei lavoratori stagionali nelle aree agricole e le condizioni ed i criteri per l'installazione di tunnel e serre a scopo agronomico.
7. Indici urbanistici:
 - lotto minimo: mq. 10.000
 - densità edil. max: mq/mq 0.018
 - altezza massima: ml. 9,50
8. Come prescritto dall'articolo 62 della legge urbanistica provinciale n.1/2008, non può essere mutata la destinazione d'uso degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura per l'esercizio dell'attività agricola, compresi quelli a uso abitativo dell'imprenditore agricolo e quelli destinati all'agriturismo, nel rispetto delle prescrizioni contenute al comma 5 dell'art. 112 della L.P. 15/2015.
9. **Specifico riferimento normativo.** Per quanto riguarda l'area agricola di pregio individuata nella cartografia PRG con specifico riferimento normativo poligonale e rimando al presente comma valgono le seguenti prescrizioni: L'intervento dovrà utilizzare il sistema dei terrazzamenti agricoli per mitigare le strutture in altezza, che comunque non possono superare ml 6.50. Oltre ai sistemi dei terrazzamenti, si dovrà provvedere ad una opportuna piantumazione.

Art. 63 Aree agricole di rilevanza locale

1. Le aree agricole di rilevanza locale sono indicate nella cartografia del sistema insediativo e produttivo del Piano.

In queste aree non sono ammessi insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione, né sono consentite nuove edificazioni per uso diverso da quello di seguito specificato.

Gli interventi di cui ai successivi commi 03., 05., 08. e 09 sono consentiti fino alla quota altimetrica non superiore a 700 m. s.l.m.

2. Le aree agricole terrazzate con murature a secco individuate con specifico riferimento normativo sono soggette a tutela e conservazione. Per esse valgono unicamente le prescrizioni contenute nel presente comma e al successivo comma 6 del presente articolo.

In queste aree è fatto obbligo il mantenimento del sistema dei terrazzamenti esistenti con la manutenzione ed il ripristino degli stessi in caso di crollo. Il paramento murario dovrà essere ripristinato possibilmente con gli stessi elementi originari, tessuto a secco in modo analogo a quello preesistente, eventualmente eseguito con camicia interna in calcestruzzo. E' vietata la rimozione dei terrazzamenti, la modifica della originaria morfologia o lo spostamento, salvo nei casi di sistemazioni viarie o per motivi di sicurezza.

La realizzazione di raccordi e rampe, per l'accesso ai fondi sui terrazzamenti, può avvenire tramite l'utilizzo di terre armate con un'altezza non superiore a ml. 1,00 in luogo dei tradizionali muri in pietra. Qualora quest'ultimi, per continuità, devono essere ricostruiti vanno realizzati con il paramento in pietra esterno e la struttura in c.a. retrostante.

3. Con riferimento ai contenuti del Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale - RUEP (DPP n. 81-61/Leg dd. 19/05/2017), nelle aree agricole di rilevanza locale, sono consentiti i seguenti interventi edilizi diretti connessi alla conduzione dei fondi ed alla gestione degli impianti:

- a. costruzioni di ricovero per macchine agricole, magazzini per i prodotti agricoli, silos, essicatoi, fienili, di superficie non superiore a 70mq di SUN, realizzati con materiali, tecniche costruttive e tipologie tradizionali come indicato nell'Abaco delle tipologie storiche tipologie P; non è ammessa la realizzazione di questi edifici nel caso in cui i fondi ne siano già dotati, ma ne è consentito l'eventuale l'ampliamento entro i limiti sopra indicati;
- b. costruzioni di impianti tecnologici legati all'agricoltura, concimai, serbatoi;
- c. costruzione di serre come previsto e normato dall'art.16 delle presenti Norme; la costruzione di serre non è ammessa comunque nelle zone terrazzate e nelle olivaie;
- d. abitazioni per il conduttore;
- e. attività agrituristiche;
- f. costruzione di impianti per la trasformazione e lavorazione dei prodotti annessi alle aziende agricole e vitivinicole;
- g. la realizzazione di manufatti di limitate dimensioni funzionali alla coltivazione del fondo o piccole strutture per ricovero animali da parte di soggetti proprietari che non esercitano l'attività agricola in forma imprenditoriale, nel rispetto dell'art.19 della presente normativa.

4. I richiedenti la concessione edilizia per nuove costruzioni destinate all'attività di cui al precedente comma dovranno essere iscritti all'Albo degli Imprenditori Agricoli sezione I[^] o II[^] e dovranno disporre di una superficie agraria minima su cui realizzare le opere non

inferiore a 2.500 mq.; concorrono alla determinazione delle superfici anche i lotti a destinazione omogenea ricompresi in un raggio di 500 ml.

L'edificabilità delle strutture agricole è consentita purché l'area su cui si realizzino sia a una quota inferiore a 570 m. s.l.m., ad esclusione delle zone a parco dei terrazzamenti, e vi sia un lotto minimo accorpato di 1.500 mq.

5. Le nuove costruzioni destinate all'attività di cui al precedente comma dovranno essere realizzate rispettando i criteri seguenti:

- a. gli edifici di cui al precedente comma 02. lettera a) saranno ubicati nel punto di minor pendenza del fondo e in modo tale da non attraversare muri di terrazzamenti;
- b. gli impianti tecnologici di cui al precedente comma 02. lettera b) saranno ubicati in punti defilati alla vista, possibilmente lontani dalla via pubblica e occultati con vegetazione arbustiva o arborea;
- c. le serre saranno ubicate in punti defilati alla vista, il più possibile discoste dalla via pubblica, con il colmo delle coperture parallelo alle isoipse e, se possibile, saranno occultate con vegetazione arbustiva;
- d. gli edifici di cui al precedente comma 02. lettere d), e) ed f) saranno ubicati in punti defilati alla vista, possibilmente lontani dalla via pubblica e opportunamente inseriti nell'ambiente seguendo le curve di livello e la morfologia del sito.

6. Nelle zone terrazzate è ammessa esclusivamente la costruzione di ricoveri sotterranei di superficie utile non superiore a mq. 50, con accesso ricavato nei muri di sostegno. Ciascun ricovero avrà una sola apertura.

L'accesso ai ricoveri sotterranei dovrà essere realizzato con materiali, tecniche costruttive e tipologie tradizionali (serramento in legno) e sopra la copertura dovrà essere ricomposto il terreno coltivato o inerbato.

I singoli richiedenti la concessione edilizia per queste costruzioni, iscritti all'Albo degli Imprenditori Agricoli sezione I[^] o II[^], dovranno essere proprietari di una superficie fondiaria agraria accorpata non inferiore a mq. 2.500.

I singoli richiedenti la concessione edilizia per dette costruzioni non iscritti all'Albo degli Imprenditori Agricoli dovranno essere proprietari di una superficie fondiaria agraria accorpata non inferiore a mq. 2.500.

E' inoltre ammesso l'accorpamento di fondi finiti di proprietari diversi, associati o consorziati, anche non iscritti all'Albo degli Imprenditori Agricoli, rappresentanti una superficie fondiaria agraria accorpata non inferiore a mq. 7.500.

7. suoli impegnati nella formazione degli accorpamenti di cui ai precedenti commi 03., 04. e 05. possono essere utilizzati una sola volta.

La superficie agraria accorpata di cui ai commi 03., 04. e 05. può comprendere solo aree agricole secondarie.

8. Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della variante al P.R.G. in area agricola secondaria, non classificati come edifici storici, possono essere ampliati per una sola volta al fine esclusivo di garantirne la funzionalità, indipendentemente dall'iscrizione all'Albo degli Imprenditori Agricoli dei richiedenti la concessione edilizia:

- a. per ciascuno edificio è ammesso l'ampliamento massimo pari al 20% della SUN esistente.

La destinazione d'uso degli ampliamenti deve corrispondere alla destinazione d'uso dell'edificio.

9. Al titolare dell'azienda, cui al comma 02. lettera d), iscritto all'Albo degli Imprenditori Agricoli sezione I[^] è consentita la costruzione di un'abitazione in aderenza o nelle strette vicinanze delle strutture produttive aziendali.

Per tale costruzione gli indici ed i parametri da rispettare sono i seguenti:

- a. volume destinato ad abitazione non superiore a 135 mq di SUN;
- b. altezza massima 9.00 ml;
- c. distanza dalle stalle e dalle concimaie non minore di ml. 50;
- d. distanza dagli altri edifici esistenti: vedi art.22;
- e. distanza dai confini: vedi art.22;
- f. distanza dalle strade:
 - viabilità primaria non minore di ml. 30;
 - viabilità locale non minore di ml. 10.

10. Per gli interventi di nuova edificazione, cui al comma 02. lettere e) ed f), iscritto all'Albo degli Imprenditori Agricoli sezione I[^] o II[^] è consentita la costruzione secondo gli indici ed i parametri che seguono:

- a. indice di fabbricabilità massimo di 0,03 mq/mq di SUN riferito alla superficie fondiaria della azienda agricola; il volume complessivo fuori terra non può superare i 400 mq. di SUN per la lettera e), ai sensi dell'art. 8 del DPGP 13 marzo 2003, n. 5-126/Leg e L.P. n. 10/2001, e i 300 mq per la lettera f) mentre in interrato, seguendo obbligatoriamente l'andamento delle linee di livello e dei terrazzamenti esistenti, si possono realizzare non oltre 835 mq. di SUN;
- b. altezza massima 9.00 ml;
- c. distanza dalle stalle e dalle concimaie non minore di ml. 50;
- d. distanza dagli altri edifici esistenti: vedi art.22;
- e. distanza dai confini: vedi art.22;
- f. distanza dalle strade:
 - viabilità primaria non minore di ml. 30;
 - viabilità locale non minore di ml. 10.

11. Gli edifici esistenti nelle aree agricole di interesse locale non classificati come edifici storici e non più utilizzati ai fini originari (malghe, opifici, mulini, baite e similari), possono essere ripristinati nella funzione originaria, previa verifica del Servizio Agricoltura che ne valuta la coerenza con le disposizioni dell'art. 112 della L.P. 15/2015 in merito alla destinazione possibile degli edifici esistenti.

In tali immobili sono ammessi interventi di recupero definiti dall'art.77, comma 2, e degli interventi di cui all'art.77 comma 1, lettera f), di realizzazione di manufatti di natura pertinenziale e di limitati ampliamenti per garantirne la funzionalità nei limiti previsti dal comma 8 del presente articolo e come prescritto dal comma 11 dell'art.112 della L.P. 15/2015.

Tali interventi sono volti alla riutilizzazione degli immobili nel rispetto della tipologia e degli elementi architettonici e costruttivi originali del manufatto.

I richiedenti la concessione edilizia per questi interventi dovranno essere iscritti all'Albo degli Imprenditori Agricoli sezione I[^] o II[^].

12. I richiedenti la concessione edilizia per interventi di ristrutturazione edilizia che comporti la variazione della destinazione d'uso a residenza rurale dovranno essere iscritti all'Albo degli

Imprenditori Agricoli sezione I[^] o II[^]. Restano prescrittive le indicazioni introdotte al comma precedente in merito alla verifica di coerenza con l'art.112 della L.P. 15/2015 in merito alla destinazione possibile degli edifici esistenti.

13. Nelle aree agricole di interesse locale situate sopra la quota di m. 1.200 s.l.m. gli interventi edilizi saranno regolamentati dall'art.59, comma 3, lett. c) delle presenti Norme.

14. Ai fini di quanto stabilito dai precedenti commi 07. e 09., si considerano edifici i manufatti edilizi, completi di copertura, che abbiano caratteristiche di solidità, stabilità e durata in relazione ai materiali impiegati nella costruzione.

Non sono considerati edifici tutti i manufatti che abbiano caratteristiche di precarietà quali baracche, capanne, tettoie e simili.

15. I manufatti in legno esistenti in zona agricola di interesse locale, in possesso di precedente autorizzazione, sono parificati ai manufatti di cui all'art.17 delle presenti Norme, dunque alle legnaie, se in possesso delle caratteristiche definite dal regolamento, con l'obbligo del mantenimento delle dimensioni autorizzate e della destinazione d'uso in essere.

Art. 64 Aree agricole speciali per aziende agricole

1. Le aree per aziende agricole sono individuate nel sistema insediativo e produttivo delle cartografie del Piano e sono zone destinate alle attività di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli nonché all'allevamento del bestiame, esistenti o di nuova formazione. Tutti gli interventi edilizi, sia di ristrutturazione sia di nuova edificazione, sia di manutenzione straordinaria e ordinaria, sono soggetti a concessione convenzionata che preveda il riordino paesaggistico dell'esistente, la razionalizzazione e gerarchia dei percorsi, l'introduzione di quinte e filtri arborei.
2. In tali zone sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
 - a. impianti per l'allevamento, la coltura, la conservazione e la lavorazione dei prodotti ittici e delle carni che non siano necessariamente annessi alle aziende agricole;
 - b. stalle per l'allevamento del bestiame e attività affini (maneggio, box per cavalli), con locali per il ricovero, il deposito e la manutenzione di materiali e utensili, la preparazione di mangimi, l'assistenza ed il riposo del personale;
 - c. magazzini per la vendita all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti agricoli;
 - d. serre come definite dall'art. 16 delle presenti Norme.
3. Non sono consentiti nuovi insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione, salvo un alloggio per il custode o il titolare dell'azienda, con un volume massimo di 135 mq. di SUN, misurati vuoto per pieno.
4. Gli interventi dovranno rispettare i seguenti parametri:
 - a. volume destinato ad abitazione non superiore a 135 mq. di SUN;
 - b. rapporto di copertura massimo 30%;
 - c. indice di utilizzazione fondiaria (Uf): 0,4

- d. altezza massima 9.00 ml;
 - e. distanza dalle stalle e dalle concimaie non minore di ml. 50;
 - f. distanza dagli altri edifici esistenti: vedi art.22;
 - g. distanza dai confini: vedi art.22;
 - h. distanza dalle strade:
 - viabilità primaria non minore di ml. 30;
 - viabilità locale: vedi art.23.
 - i. tettoie a struttura tradizionale, possono coprire complessivamente il 5% della superficie fondiaria dove sorge dell'insediamento produttivo, fino ad un massimo di 300 mq.
5. Per gli edifici esistenti è consentita la demolizione e ricostruzione con la possibilità di mantenere la destinazione d'uso in atto; non è consentito il cambio di destinazione d'uso in contrasto con le destinazioni previste dal presente articolo. Il cambio di destinazione d'uso viene concesso previa verifica del Servizio Agricoltura che ne valuta la coerenza con le disposizioni dell'art. 112 della L.P. 15/2015 in merito alla destinazione possibile degli edifici esistenti.
- Le strutture esistenti possono ampliarsi, nel rispetto delle destinazioni d'uso determinate dalla presente norma di zona fino al raggiungimento degli standard sanciti dal punto 4) del presente articolo.
6. La realizzazione di raccordi e rampe, per l'accesso ai fondi sui terrazzamenti, può avvenire tramite l'utilizzo di terre armate con un'altezza non superiore a ml. 1,00 in luogo dei tradizionali muri in pietra. Qualora quest'ultimi, per continuità, devono essere ricostruiti vanno realizzati con il paramento in pietra esterno e la struttura in c.a. retrostante.
7. Per quanto riguarda le ulteriori prescrizioni dell'area agricola per aziende speciali individuata con specifico riferimento normativo poligonale si rimanda all'art. 62, comma 9 delle presenti norme.

Art. 65 Aree per impianti ittici

1. Il P.R.G. individua con apposita simbologia le aree per impianti zootecnici (impianto sperimentale ittico) nelle quali l'attività ammessa è l'allevamento del pesce in vasche o in bacini artificiali.
2. In tali aree non sono consentiti insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione ad eccezione del solo alloggio per il custode o il titolare dell'azienda con volume utile non superiore a 135 mq. di SUN.
3. E' ammessa la costruzione di edifici di servizio all'attività con intervento edilizio diretto secondo i seguenti indici e parametri:
 - a. altezza massima 9.00 ml;
 - b. rapporto max di copertura, al netto delle vasche: 20%;
 - c. Indice di utilizzazione fondiaria (Uf): 0,3
 - d. tipologia: tetto a due falde con colmo parallelo alle isoipse.

4. Sono da considerarsi vasche gli impianti formati da materiale stabilmente infisso al suolo, di tipo prefabbricato o eseguiti in opera, destinati esclusivamente all'allevamento del pesce. Per la costruzione delle vasche sono previsti i seguenti indici:

- a. altezza massima fuori terra ml. 1;
- b. distanza minima dai fabbricati di servizio: vedi art.22 delle presenti norme;
- c. distanza minima dagli altri fabbricati: vedi art.22 delle presenti Norme;
- d. distanza dai confini non inferiore a: vedi art.22 delle presenti Norme.

Non è stabilita la distanza minima fra vasche.

5. All'interno delle aree ittiche deve essere garantita una superficie destinata a parcheggio come disposto dal Regolamento urbanistico-edilizio provinciale previsto dalla L.P. 4 agosto 2015, n. 15 approvato con D.P.P. 19/5/2017, n. 8-61/Leg.

TITOLO DECIMO - AREE DI TUTELA E DI RISPETTO

CAPITOLO I - AREE DI TUTELA STORICO CULTURALE E DI PROTEZIONE PAESAGGISTICA

Art. 66 Aree di tutela di manufatti e siti di interesse comunale

1. Il P.R.G. riporta con apposita simbologia nelle tavole del sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale le aree di tutela dei siti e dei manufatti di rilevanza storico culturale, così suddivise:
 - a. manufatti e siti di rilevanza culturale, come definiti dall'art. 13 delle norme di Attuazione del Piano urbanistico provinciale L.P. 5/2008, vincolati ai sensi delle disposizioni provinciali e statali in materia di beni culturali, individuati sulla base dell'alta rilevanza, valenza territoriale e del valore rappresentativo dell'identità culturale. Sono indicati a titolo ricognitivo, con apposita simbologia, nella cartografia dell'inquadramento strutturale e delle tutele paesistiche e riportati nell'elenco contenuto nell'allegato D allegati al Piano urbanistico provinciale approvato con L.P. 5/2008 e riportati sulla cartografia del presente Piano Regolatore.
Il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 disciplina il patrimonio culturale, costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici;
 - b. aree di rispetto archeologico individuate dal P.R.G..
2. Nelle aree di rispetto indicate è vietata ogni edificazione di nuove costruzioni, compreso l'ampliamento degli edifici esistenti.
3. Sulle aree soggette a tutela monumentale indiretta valgono le disposizioni del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Art. 67 Aree di interesse archeologico

1. Sono aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela. La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Unità di missione strategica soprintendenza per i beni e le attività culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. (di seguito UMSt-UBA), che potrà eseguire attività di sopralluogo, vigilanza ed ispezione e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01, 02) secondo le caratteristiche descritte nei commi 3 e 4 del presente articolo.
2. Aree di proprietà pubblica:

Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. bonifiche, reti tecnologiche, impianti di irrigazione, etc.), ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste dall'art.28 comma 4 del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dall'allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, come recepito dall'art.14 comma 3bis della L.P. 26/93 e ss.mm.

3. Aree a tutela 01:

Le aree a tutela 01 sono vincolate a precise norme di conservazione e individuate con perimetro e sigla sulla cartografia di piano. Per la precisa perimetrazione fanno fede le annotazioni iscritte nel Libro fondiario e lo specifico provvedimento di dichiarazione di interesse ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004). In queste aree qualsiasi intervento di modifica è soggetto ad autorizzazione da parte della UMSt-UBA. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona delle presenti norme. Previa autorizzazione della UMSt-UBA sono consentite le opere necessarie per l'eventuale valorizzazione e fruizione dei reperti archeologici e per consentirne il pubblico utilizzo.

4. Aree a tutela 02:

Le aree a tutela 02 sono individuate con apposito perimetro e apposita sigla sulla cartografia di piano. Sono siti contestualizzati archeologicamente ancora attivi, non sottoposti a rigide limitazioni d'uso. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona delle presenti norme. Gli interventi antropici di trasformazione si attueranno sotto il controllo diretto della UMSt-UBA. Pertanto in tali aree ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia che comporti scavi meccanici, movimenti terra, modifiche agrarie, oggetto di titolo abilitativo edilizio compresa l'attività di edilizia libera, deve essere preventivamente segnalata dai proprietari dell'immobile o del terreno, o aventi titolo, alla UMSt-UBA. Copia della ricevuta, contenente gli estremi dell'avvenuto deposito, deve essere prodotta dal comune contestualmente alla comunicazione, alla presentazione o alla richiesta del titolo edilizio.

Successivamente, al fine di poter programmare gli interventi, la UMSt-UBA dovrà essere avvisata con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori che si intendono eseguire. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

5. Scoperte fortuite:

Nel caso di scoperte fortuite di cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs 42/2004) si applica quanto disposto dall'art. 90 del medesimo Codice.

Art. 68 Verde privato

1. Le aree a verde privato sono destinate al mantenimento e al rispetto del verde esistente. E' consentita la realizzazione di parcheggi interrati o in superficie con pavimentazioni in grigliato inerbito a servizio degli edifici limitrofi, nel rispetto dei parametri di cui al comma 5. Nel caso

tali parcheggi vengano realizzati a servizio di edifici esistenti limitrofi e di eventuali ampliamenti degli stessi, questi possono essere computati ai fini della dotazione minima. Questi spazi non possono essere computati ai fini della dotazione minima di parcheggi, prevista dalle presenti norme per le nuove costruzioni.

2. Sugli edifici esistenti sono ammesse tutte le destinazioni d'uso previste nelle aree per la residenza dalle presenti Norme di Attuazione. Per gli edifici residenziali esistenti o in ampliamento nelle zone a verde privato è consentita l'attività ricettiva di carattere extra-alberghiera quali affittacamere e B&b come disciplinato dalla L.P. 07/2002.
3. L'insediamento delle attività commerciali è regolamentato dalle disposizioni contenute nelle presenti Norme di Attuazione.
4. Sugli edifici esistenti alla data di approvazione della variante 8 al PRG, con destinazioni d'uso conformi alle norme di zona, non individuati come insediamenti storici, sono ammessi i seguenti interventi:
 - a) La ristrutturazione di cui all'art. 77 comma 1 lett. e) punto 3) della LP 15/2015 con ampliamento della SUN nel rispetto dei parametri di seguito riportati:
 1. L'aumento della SUN non può comunque superare i 120 mq;
 2. L'aumento percentuale della SUN non potrà superare il limite fissato dalla Legge 15/2015 del 20% della SUN esistente.
 - b) La demolizione, anche parziale, degli edifici esistenti e la loro ricostruzione nel limite del volume urbanistico esistente.
5. Gli interventi previsti al precedente comma 4 devono rispettare i parametri di seguito riportati:
 - Altezza massima dell'edificio (Hp) [n. piani] 3 piani
 - Altezza di controllo [m] 9.50 m
 - Indice di permeabilità (Ip) [mq/mq] 0.30 mq/mq
6. Le strutture edilizie esistenti non residenziali e adibite ad accessori e depositi, possono essere ampliati "una tantum" per una superficie massima di mq. 35 di SUN.
7. Le aree a verde privato che ricadono in aree a pericolosità P3, P4 e APP della Carta di Sintesi della pericolosità e in ambito fluviale ecologico non ammettono alcuna edificabilità.
8. Specifico riferimento normativo. Per quanto riguarda l'area a verde privato individuata nella cartografia PRG con specifico riferimento normativo poligonale e rimando al presente comma valgono le seguenti prescrizioni: L'intervento è subordinato a verifiche preliminari riguardanti la stabilità del versante, in quanto l'area è esposta ad una pericolosità da crolli rocciosi.

Art. 69 Difesa paesaggistica _ Parco dei terrazzamenti agricoli

1. Le aree dei terrazzamenti agricoli, come evidenziate in cartografia, sono considerate una delle "qualità" ambientali paesaggistiche del territorio comunale, dall'abitato di Foci a quello di Ville del Monte; sono dei "sistemi antropici", segni dell'antica presenza dell'uomo, che recano un valore aggiunto alla importante qualità ambientale complessiva del territorio e come tali opportunamente tutelati. Il sistema dei terrazzamenti di particolare pregio rispetto al territorio comunale, risultano per lo più ben conservati e devono essere tutelati con un apposito strumento, Parco, che l'Amministrazione dovrà adottare. Fino all'adozione di tale strumento, per le aree in oggetto, valgono le destinazioni di zona individuate nella cartografia del Sistema insediativo produttivo e infrastrutturale del PRG.

2. E' consentita la costruzione di manufatti ad uso deposito attrezzi agricoli utilizzando l'apposito schema allegato alle presenti norme, semprechè vi sia un lotto accorpato con superficie non inferiore a 2.500 mq. I richiedenti devono essere proprietari di una superficie minima, all'interno dell'area appositamente perimettrata del Parco dei terrazzamenti, di 5.000 mq.

Per aree omogenee con superficie oltre a 5.001 mq. è possibile costruire un deposito uso attrezzi agricoli con tipologia A o B. La superficie delle aree omogenee è quella derivante dalle documentazioni catastali.

Gli allegati schemi tipologici dei manufatti A e B riportano le dimensioni massime lorde. All'interno delle zone perimetrare non è ammessa la variazione della destinazione d'uso per gli edifici esistenti.

Nelle zone terrazzate è ammessa, nel caso in cui non si preveda la costruzione di un manufatto con tipologia A o B, la costruzione di ricoveri sotterranei di superficie utile non superiore a mq. 50, con accesso ricavato nei muri di sostegno.

Ciascun ricovero avrà una sola apertura.

L'accesso ai ricoveri sotterranei dovrà essere realizzato con materiali, tecniche costruttive e tipologie tradizionali (serramento in legno) e sopra la copertura dovrà essere ricomposto il terreno coltivato o inerbato.

CAPITOLO II - AREE DI RISPETTO DELLA VIABILITÀ

Art. 70 Fasce di rispetto stradale

- Il P.R.G. individua in cartografia le fasce di rispetto stradale in riferimento alle tabelle riportate all'art. 24 delle presenti norme.

Le dimensioni delle strade, il metodo di misurazione e gli interventi all'interno delle fasce di rispetto stradale sono disciplinati dal Testo coordinato dell'Allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995, come riapprovato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 890 di data 5 maggio 2006 e successivamente modificato con le deliberazioni n. 1427 di data 1° luglio 2011 e n. 2088 di data 4 ottobre 2013.

Ulteriori aggiornamenti delle normative richiamate prevalgono sulle presenti norme di attuazione.

- Le dimensioni di ciascuna categoria di strade, in riferimento al PUP, risultano dalle allegate tabelle contenute nell'art. 24. Per le strade non classificate dal PUP si applicano le dimensioni relative alle strade di IV categoria.

Ove non diversamente specificato dal presente PRG, per le strade non classificate dal PUP si applicano le dimensioni relative alle strade di IV categoria. Dimensioni diverse da quelle indicate nelle tabelle all'art.24 possono essere motivatamente autorizzate dalla Giunta provinciale qualora, per situazioni orografiche particolari, si renda necessaria la realizzazione di "corsie di arrampicamento".

In sede di autorizzazione dei singoli progetti concernenti la viabilità, devono essere assicurate, al di fuori dei centri storici, dimensioni omogenee per tratti stradali funzionalmente unitari, in relazione ad omogenee situazioni di traffico.

- Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni si assumono le seguenti definizioni:

- limite della strada: è il confine della piattaforma stradale intendendosi essa come l'area pavimentata costituita dalla carreggiata destinata allo scorrimento dei veicoli e le relative banchine laterali, escluse le piazze di sosta.
- asse stradale: è la linea centrale della carreggiata per le strade esistenti e da potenziare; è quella risultante dalla simbologia della strumentazione urbanistica per le strade da realizzare.
- fascia di rispetto: è lo spazio laterale alle strade che va riservato ad eventuali ampliamenti o modifiche, a possibili interventi di miglioramento o equipaggiamento delle medesime, nonché soprattutto a funzioni di sicurezza e di protezione degli abitati e degli spazi aperti dal rumore, dall'inquinamento e da altri impatti del traffico veicolare sul contesto circostante. La fascia di rispetto individua altresì l'area all'interno della quale le indicazioni viarie degli strumenti urbanistici possono essere modificate in sede di progettazione esecutiva.

Le fasce di rispetto si misurano su ciascun lato della strada a partire dal loro asse, nel caso di strade di progetto e dal loro limite per le strade esistenti e da potenziare; nel caso di raccordi o svincoli si fa riferimento al centro della simbologia di piano.

4. Fatto salvo quanto disposto dai commi seguenti, nelle fasce di rispetto dei tracciati stradali è vietata qualsiasi nuova edificazione, anche sotto il livello naturale del terreno, ad esclusione di quella relativa alle opere di infrastrutturazione del territorio, agli impianti tecnologici a rete, agli impianti di manutenzione stradale.
5. Nelle fasce di rispetto delle strade classificate o classificabili come "esistenti" all'interno delle zone specificatamente destinate all'insediamento, individuate dai piani regolatori generali, sono consentiti, previo parere della Commissione edilizia comunale, sia l'ampliamento dentro e fuori terra, sia la realizzazione di nuovi edifici, nel rispetto degli indici previsti dalla pianificazione comunale, allorché pre esistano fabbricati rispetto ai quali sia opportuno assicurare un allineamento e purché non si crei pregiudizio alla sicurezza della circolazione.
6. Nel caso di edifici già esistenti nelle fasce di rispetto stradali diverse da quelle di cui al comma precedente, sono ammessi i seguenti interventi, fermo restando il rispetto di altre disposizioni di legge o di regolamento e delle previsioni degli strumenti urbanistici subordinati al PUP:
 - a) ampliamento, fuori terra o in sottosuolo, sempreché la parte in ampliamento non si avvicini al ciglio stradale più della parte emergente dal terreno dell'edificio preesistente;
 - a bis) la realizzazione di fabbricati pertinenziali di edifici esistenti, sulla base di adeguata motivazione e previo parere della commissione edilizia, purché sia previsto l'aumento della distanza dal ciglio stradale della nuova costruzione rispetto alla parte emergente dal terreno dell'edificio preesistente;
 - b) demolizione e ricostruzione, purché, di norma, sia previsto l'aumento della distanza dal ciglio stradale della nuova costruzione rispetto alla parte emergente dal terreno dell'edificio preesistente.
- L'entità massima di ampliamento è determinata nella misura del 20% del volume preesistente alla data di entrata in vigore del Piano urbanistico provinciale 1987 (9 dicembre 1987).
7. Sono comunque consentite:
 - a) la realizzazione di volumi interrati da destinare a garage o di garage al piano terreno quali pertinenze di edifici con destinazione residenziale, a termini dell'articolo 9, 1° comma, della legge 24 marzo 1989, n. 122;
 - b) la realizzazione di volumi interrati da destinare a garage quali pertinenze di edifici con destinazione diversa da quella residenziale solamente nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico di cui agli articoli 104 e 105 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, secondo le procedure del medesimo articolo;
 - c) la realizzazione di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche, ai sensi dell'articolo 113 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1.
8. Ai fini della tutela della sicurezza della circolazione e della verifica della compatibilità degli interventi con le esigenze di realizzazione e potenziamento delle strade, gli interventi ammessi nelle fasce di rispetto ai sensi del presente articolo, ivi compresa l'eventuale realizzazione di nuovi accessi, ove dimostrata indispensabile, sono subordinati al rilascio del parere favorevole dal Servizio Gestione Strade nella gestione della strada o alla sua realizzazione.

9. Come previsto dalle disposizioni vigenti, gli interventi urbanistici ed edilizi che riguardino rettifiche planimetriche e/o altimetriche del tracciato attuale delle provinciali e/o statali o la modifica o la realizzazione di nuovi accessi sulle strade provinciali e/o statali, sono subordinati all'acquisizione dei necessari nulla osta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade.

CAPITOLO III - TUTELA DEL SUONO E INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 71 Tutela del suolo

1. Come previsto dall'art. 251 d.lgs. n. 152 del 2006 e dal Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 141/Legisl. il comma 2 del presente articolo elenca i siti inseriti in Anagrafe dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.
2. Siti inseriti in Anagrafe all'interno del territorio comunale:

Codice	denominazione	Gruppo
SIB191001	EX DISCARICA R.S.U. LOC. VANDRINO (BUSSE')	Discariche SOIS bonificate
SIB191002	EX DISCARICA R.S.U. LOC. PAESE	Discariche SOIS bonificate
SIB191003	EX DISCARICA R.S.U. LOC. ROVINE (STRADA DELLE PISCINE)	Discariche SOIS bonificate
SIB191005	EX DISCARICA R.S.U. LOC. VILLE DEL MONTE	Discariche SOIS bonificate
SIB191006	EX DISCARICA R.S.U. LOC. LAVINO	Discariche SOIS bonificate
SIB191007	EX DISCARICA R.S.U. LOC. PRANZO PINETA	Discariche SOIS bonificate
SIB191008	EX DISCARICA R.S.U. LOC. FRAPPORTA	Discariche SOIS bonificate
SIB101011	EX DISCARICA R.S.U. LOC. RIO SECCO	Discariche SOIS bonificate
SIB191012	EX DISCARICA R.S.U. LOC. RIO SECCO 2	Discariche SOIS bonificate
SIB191304	EX DISCARICA R.S.C. LOC. PRANZO	Discariche SOIS bonificate

3. All'elenco del comma 2 viene aggiunto in cartografia il sito non inserito in anagrafe e non riportato nel Geoportale PAT relativo all'ex Discarica SOIS bonificata con denominazione EX DISCARICA LOC. MATONI, individuata in cartografia con codice SIB1.
4. Le discariche, essendo impianti di smaltimento definitivo di rifiuti, giunti al termine della loro "vita" tecnica, devono necessariamente essere isolate dall'ambiente esterno mediante la realizzazione di idonei sistemi di sconfinamento, i quali devono essere preservati e mantenuti integri nel tempo. Per questo va evitato, dopo la chiusura della discarica, qualsiasi intervento invasivo che possa comportare la movimentazione o l'intercettazione dei rifiuti o comunque tutte quelle utilizzazioni del suolo che, in qualunque modo, possono ostacolare o interferire con eventuali azioni di bonifica determinate da successive esigenze di tutela ambientale.
5. Come previsto dal comma 3 dell'allegato 2 del d.legs n.36/2003 sulle discariche di rifiuti, il piano di ripristino ambientale ammette la destinazione finale ad uso agricolo, ma comunque non per destinazioni di produzioni alimentari umane e zootecniche.
6. L'art. 73 delle presenti norme elenca gli interventi ammessi a seguito del piano di ripristino ambientale delle discariche per rifiuti inerti.

Art. 72 Inquinamento acustico

1. La legge quadro n. 447/95 e ss.mm., prevede che la documentazione allegata alla domanda dei titoli abilitativi per la realizzazione di opere comportanti la trasformazione urbanistica o edilizia del territorio sia completata da uno studio del clima acustico (per la realizzazione di edifici in prossimità di sorgenti di rumore) o di impatto acustico (per le nuove potenziali sorgenti di rumore).
2. E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
 - a) scuole e asili nido;
 - b) ospedali;
 - c) case di cura e di riposo;
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle sorgenti di rumore richiamate dal comma 2 dell'art.8 della Legge quadro n. 447/95.

Dai risultati di tale valutazione saranno definiti gli interventi di protezione acustica, in relazione al D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 recante le "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447".

3. Le domande relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

4. La documentazione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera I), della Legge quadro n. 447/95, con le modalità di cui all'articolo 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15.

TITOLO UNDICESIMO - ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI

CAPITOLO I - AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI

Art. 73 Aree per attrezzature e servizi pubblici

1. Il P.R.G. individua la localizzazione delle aree per attrezzature e servizi pubblici esistenti da confermare, entro e fuori dei centri storici, e di quelle destinate a servizi pubblici di nuova formazione nei tessuti urbani.
In dette aree sono ammessi i seguenti interventi:
 - scuole materne ed elementari;
 - edifici per funzioni civili amministrative (municipio e uffici pubblici in genere);
 - edifici per la cultura (centri civici, case della cultura, ecc.);
 - edifici per la sanità (poliambulatori, ambulatori medici, ecc.), per l'assistenza (centri per anziani, edifici per l'assistenza sociale);
 - edifici per la pubblica sicurezza (VV.FF., polizia, ecc.);
 - edilizia abitativa sia pubblica sia agevolata.
2. Le tavole del sistema insediativo e produttivo e, quando previste, nella cartografia dei centri storici, individuano con apposita simbologia i servizi pubblici da confermare così suddivisi:
 - ca e ca | e civili amministrative esistenti;
 - sc scolastiche esistenti;
 - r religiose esistenti.
3. Nelle zone per attrezzature pubbliche da confermare, sono consentiti ampliamenti di volume per gli edifici esistenti a destinazione pubblica, purché la costruzione complessiva non superi quella possibile dall'applicazione degli indici e prescrizioni per le aree per nuovi servizi pubblici di cui all'articolo successivo.
4. Le tavole del sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale individuano inoltre con apposita simbologia i servizi pubblici o convenzionati di nuova formazione con l'indicazione nel cartiglio della sigla "pr".
5. In tali aree il P.R.G. si attua attraverso intervento edilizio diretto con i seguenti indici e prescrizioni, salvo diversa indicazione del cartiglio:
 - a) rapporto di copertura non superiore al 50%;
 - b) altezza massima dei fronti dei fabbricati: 11,50 ml;
 - c) spazi di parcheggio come disposto dal Testo coordinato dell'allegato 3 alla Deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010, con le modifiche introdotte dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1427 di data 1° luglio 2011, n. 1921 di data 8 settembre 2011, n. 1206 di data 8 giugno 2012, n. 2595 di data 30 novembre 2012, n. 1553 di data 26 luglio 2013, n. 1637 di data 2 agosto 2013 e da ultimo n. 2088 di data 4 ottobre 2013.

6. Una percentuale del 20% di area libera sarà sistemata a verde piantumato.
7. Le specificazioni sulla destinazione indicate nelle cartografie di piano hanno valore di indicazione.
E' consentita, con deliberazione del Consiglio Comunale, una diversa utilizzazione, purché compresa fra quelle citate al comma 1 del presente articolo, nel rispetto degli standard urbanistici e comunque nel rispetto di quanto indicato all'art.24 della L.P. 15/2015.
8. Le opere per nuovi servizi pubblici di cui al presente articolo sono da considerare di pubblica utilità e soggette pertanto alle leggi in materia.

Art. 74 Aree per impianti sportivi

1. Il piano individua nelle tavole la localizzazione degli impianti sportivi esistenti e di progetto distinguendoli mediante apposita grafia.
2. In queste aree è consentita l'edificazione di piccoli fabbricati legati alla manutenzione del verde, dei campi da gioco e delle attrezzature sportive, nonché di spogliatoi, servizi igienici, pronto soccorso ed impianti tecnologici che non superino complessivamente una superficie di 170mq di SUN. e dell'altezza massima di 5,50 ml. per le coperture inclinate. Sono ammesse inoltre coperture stagionali che non vengono considerate costruzioni e pertanto non soggette agli indici urbanistici ed edilizi.

CAPITOLO II - AREE A VERDE PUBBLICO

Art. 75 Verde pubblico attrezzato

1. Le aree a verde pubblico sono destinate alla realizzazione di giardini pubblici e parchi, integrati con zone attrezzate per il gioco, lo svago e lo sport.
2. Sono ammesse piccole attrezzature sportive non regolamentari, percorsi vita e pedonali, piste ciclabili e tutte le attività del tempo libero.
Entro il perimetro di queste aree è ammessa la realizzazione di piazzole di sosta per veicoli.
3. In queste aree, qualora di superficie non inferiore a 5.000 mq., è ammessa la costruzione di ricoveri per attrezzi, locali legati alla manutenzione e fruizione del verde, spogliatoi e servizi igienici per una superficie di 35mq di SUN ammissibile per un'altezza massima dei fronti di 4,50 ml. per le coperture inclinate. Sono ammesse coperture stagionali, che non vengono considerate costruzioni e pertanto non soggette agli indici urbanistici ed edilizi.

Art. 76 Verde pubblico attrezzato - Area Matoni

1. La cartografia di Piano identifica un'area a verde pubblico attrezzato a sud del Lago di Tenno in località Matoni.
L'area è caratterizzata da frequenti cambi di quota, terrazzamenti, da alberature rade o continue a cortina: le aree terrazzate con murature a secco, sono soggette a tutela e conservazione. In queste aree è fatto obbligo del mantenimento dei terrazzamenti esistenti con la manutenzione ed il ripristino degli stessi in caso di crollo; il paramento murario dovrà essere ripristinato possibilmente con gli stessi elementi originari, tessuto a secco in modo analogo a quello preesistente, eventualmente eseguito con camicia interna in calcestruzzo. E' vietata la rimozione dei terrazzamenti, la modifica della originaria morfologia o lo spostamento, salvo nei casi di sistemazioni viarie o per motivi di sicurezza.
2. L'area è destinata alla realizzazione di attrezzature e percorsi didattici volti alla valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico-architettonico, culturale e archeologico del territorio.

Art. 77 Verde pubblico attrezzato - Parco della Cascata Varone

1. La cartografia di Piano identifica con apposito perimetro nelle tavole dei sistema insediativo, la specifica zona da destinare ad attività ludico ricreative che coincide con quella in sinistra orografica del torrente Magnone, la chiesa di S.Lorenzo a sud dell'abitato di Frapporta e contenuto ad est dal Parco dei terrazzamenti.
2. L'area del Parco della Cascata insiste su un'area in gran parte boschiva, caratterizzata da frequenti cambi di quota, terrazzamenti, da pareti rocciose.

In queste aree è fatto obbligo del mantenimento dei terrazzamenti esistenti così come delle colture in atto, dei percorsi naturalistici esistenti.

E' vietata la rimozione dei terrazzamenti, la modifica della originaria morfologia o lo spostamento, salvo nei casi di sistemazioni viarie o per motivi di sicurezza.

3. Qualora la morfologia lo consenta, sfruttando i naturali terrazzamenti, si possono realizzare dei manufatti aperti per la collocazione di materiale divulgativo, punto di informazione per le particolari caratteristiche geomorfologiche del sito. Il manufatto dovrà avere un sovrastante strato di terra vegetale con uno spessore minimo di cm.40.

Gli elementi naturali e quelli dell'antropizzazione quali i manufatti, gli edifici e i terrazzamenti, sono soggetti a tutela e conservazione secondo le presenti norme, così come valgono quelle degli insediamenti storici per gli edifici tutelati. All'interno delle zone perimetrate non è ammessa la variazione della destinazione d'uso per gli edifici esistenti.

CAPITOLO III - AREE A SERVIZI SPECIALI

Art. 78 Aree cimiteriali e zone di rispetto cimiteriale

1. Le aree cimiteriali, indicate con apposita simbologia, nel sistema insediativo e produttivo, sono adibite a cimitero e servizi connessi con la sepoltura.
Fatto salvo a quanto previsto dai commi L'area di rispetto cimiteriale non può essere inferiore a ml 50, secondo quanto stabilito dall'art.66 della Legge Provinciale 4 marzo 2008, n.1. Si rinvia a quanto previsto all'art. 82 della L.P 15/2015 e all'art. 9 del Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale RUEP.
2. Come previsto dall'art. 2 del Testo coordinato dell'allegato 4 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010, con le modifiche introdotte dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1427 di data 1° luglio 2011, nell'individuazione delle opere pubbliche, di interesse pubblico e degli altri interventi edilizi realizzabili nelle fasce di rispetto cimiteriale, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 66, comma 3, della legge urbanistica provinciale, si tiene conto della distanza rispetto al cimitero e del diverso impatto igienico-sanitario delle opere medesime, con specifico riferimento al piano cimiteriale di cui al regolamento di polizia mortuaria nonché anche in relazione alle esigenze di rispetto e decoro del luogo.

Gli interventi ammessi, in relazione alla distanza dal cimitero sono:

- a) fascia compresa fra metri 25 e 50 metri:
 - 1) nuove opere pubbliche e di infrastrutturazione del territorio nonché ampliamenti di quelle esistenti;
 - 2) parcheggi privati, anche interrati, e relativi accessi;
 - 3) attrezzature sportive di modeste dimensioni e purché prive di tribune ed altre strutture per la presenza di pubblico;
 - 4) parchi, giardini, serre, impianti tecnologici e costruzioni pertinenziali al servizio di edifici esistenti;
- b) fascia inferiore a 25 metri:
 - 1) nuove opere pubbliche e di infrastrutturazione del territorio nonché ampliamenti di quelle esistenti;
 - 2) parcheggi privati, anche interrati, e relativi accessi;
 - 3) parchi, giardini, serre, impianti tecnologici e costruzioni pertinenziali al servizio di edifici esistenti.

Nella zona di rispetto cimiteriale sono comunque ammessi, indipendentemente dalla distanza dal cimitero, i servizi e strutture relativi alla conduzione cimiteriale.

3. La Giunta provinciale, previo parere favorevole dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, può autorizzare la riduzione della distanza minima di cinquanta metri nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 66 della Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1.
4. Le tavole del sistema insediativo e produttivo riportano l'estensione le zone di rispetto cimiteriale ridotte al minimo previsto dalla normativa vigente.

5. Per gli edifici esistenti nell'area di rispetto, non rientranti fra quelli di interesse storico, sono possibili interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di ristrutturazione e di demolizione e ricostruzione senza aumento di volume. In tale ultimo caso sarà mantenuta una distanza dal cimitero non minore della preesistente.
6. Gli edifici esistenti possono essere ampliati, al fine di migliorarne le condizioni di utilizzo, purché la distanza dell'ampliamento del cimitero non sia inferiore a quella dell'edificio preesistente, nel rispetto degli strumenti di pianificazione in vigore e delle condizioni igienico sanitarie.
7. La realizzazione dei manufatti di cui all'art. 15 e 17 è limitata a quelli indicati nel comma 02 punto c) 1 purché la distanza del manufatto dal cimitero non sia inferiore a quella dell'edificio esistente.

Art. 79 Aree a Parcheggi pubblici esistenti e di progetto

1. Il P.R.G. individua con apposita simbologia le aree destinate a parcheggi pubblici esistenti e di progetto.
I parcheggi, di tipo tradizionale o meccanizzato, all'aperto o inseriti in specifiche costruzioni, possono essere realizzati a livelli diversi da quelli del suolo, fuori terra, seminterrati o interrati.
L'assenza di specifica indicazione comporta il divieto a realizzare edifici fuori terra per parcheggi.
Nel caso di parcheggi interrati, seminterrati o a più livelli potranno essere stipulate apposite convenzioni per l'utilizzo del parcheggio anche da parte di privati.
2. Per le aree a parcheggi si devono prevedere idonei sistemi controllati per l'allontanamento delle acque meteoriche.
3. Nelle fasce di rispetto stradale sono consentiti solo i parcheggi che non comportino la costruzione di edifici, purché le aree per la sosta e la manovra siano adeguatamente protette dal traffico veicolare e sistematate con la piantumazione di alberature o siepi.
4. Fatto salvo quanto specificato nelle singole norme di zona, si applicano le prescrizioni del Testo coordinato dell'allegato 3 alla deliberazione de D.P.P. 19/5/2017, n. 8-61/le, e modifiche successive D.P.P. 6-8, 1/2018.
Ulteriori aggiornamenti delle disposizioni normative richiamate prevalgono sulle presenti norme di attuazione.
5. Per quanto riguarda l'area a parcheggio pubblico di progetto perimetrato con specifico riferimento normativo che rimanda al comma presente, il progetto, da sottoporre all'esame del Servizio Gestione Strade dovrà contenere, già a partire dalla fase preliminare, opportune analisi ed elementi progettuali relativamente all'organizzazione del sistema di accessi alle aree a parcheggio, ai fini di individuare soluzioni opportunamente delimitate che non pregiudichino né la sicurezza, né la fluidità della circolazione lungo il tratto della SS 421.

Art. 79bis Parcheggi privati

1. In tali aree è consentita esclusivamente la realizzazione di strutture destinate alla sosta dei veicoli, compresi gli spazi di manovra, rampe e sistemazioni a verde.
2. I parcheggi possono essere scoperti o coperti, anche chiusi. Nel caso di volumi interrati, seminterrati o fuori terra le prescrizioni contenute nell'elenco dei progetti convenzionati riferiti alla Variante n°9 al PRG Tenno (art.30 delle presenti Norme) individuano il numero massimo dei piani realizzabili entro/fuori terra.
3. Per quanto riguarda i parcheggi privati non “oggetto” di progettazione convenzionata, il numero massimo di piani realizzabili per volumi interrati, seminterrati o fuori terra ammonta a 1, e non deve superare un'altezza di controllo di ml 3,2.

Art. 80 Area per discarica

1. Le aree per discarica, indicate nel Piano Comprensoriale delle discariche di materiali inerti, sono individuate nelle cartografie del P.R.G..
In queste aree è ammesso esclusivamente lo scarico di materiali inerti non inquinanti rientranti nell'elenco di cui all'art. 79 del T.U.LL.PP. in materia di Tutela dell'Ambiente dall'inquinamento.
2. La coltivazione della discarica dovrà seguire modalità e criteri tali da non impedire un successivo utilizzo dell'area sia per attrezzature a verde pubblico o sportivo, sia per coltivazione agricola o boschiva, sia a scopo edificatorio.

TITOLO DODICESIMO - SISTEMA INFRASTRUTTURALE

CAPITOLO I - INFRASTRUTTURE VIARIE

Art. 81 Viabilità

1. Il P.R.G. individua la viabilità principale e definisce le strade esistenti, da potenziare o di progetto.
2. Il P.R.G. definisce, con apposita simbologia, la viabilità locale da potenziare e di progetto. Per la larghezza totale della piattaforma stradale e le altre caratteristiche geometriche valgono le prescrizioni per le strade di 3° e 4° categoria come determinati dalla Deliberazione della Giunta Provinciale 3 febbraio 1995, n. 909 e s.m..
3. Per le strade non individuate nella cartografia di Piano si applicano le disposizioni "altre strade" contenute nel citato decreto provinciale.
4. E' altresì consentito l'eventuale impianto di alberi, siepi vive o piantagioni lateralmente alle strade. Ai fini di salvaguardare la sicurezza della circolazione gli interventi sopraccitati, dovranno rispettare le disposizioni stabilite dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 - articoli 16, 17, 18, 19, 29, 31) per le fasce di rispetto stradale entro e fuori dai centri abitati, come meglio precise nel relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n.495 - articolo 26).

Art. 82 Zone di adeguamento stradale

1. In tali zone è prevista la realizzazione di nuovi tracciati stradali o la rettifica di quelli esistenti, ivi compresa la creazione di piste ciclabili e simili.
2. E' vietata ogni edificazione, ivi compreso l'ampliamento di edifici esistenti, ed altresì ogni manomissione del sottosuolo e dell'attuale assetto delle alberature ove esso non richieda interventi di miglioramento.
3. In suddette aree è consentita la realizzazione di servizi di sosta per i mezzi pubblici.

Art. 83 Depotenziamento viabilità: Viabilità locale – assetto degli spazi viari urbani

1. All'interno della perimetrazione dei centri storici e con apposita simbologia su tratti stradali in altri ambiti urbanistici, il PRG individua la viabilità locale ove si dovrà prevedere l'assetto degli spazi viari urbani.
2. Per incrementare la sicurezza e l'aspetto estetico delle strade negli ambiti residenziali, è fondamentale attuare la “tranquillizzazione” del traffico attraverso la riduzione della velocità di marcia a 30 km orari, con interventi tecnici di supporto nonché con il controllo della velocità.
3. L'obiettivo è perseguito attraverso un rallentamento generalizzato delle velocità ammesse. Questo consente da un lato un aumento della sicurezza, in particolare per gli utenti più deboli che sono i pedoni e dall'altro il ripensamento delle sedi stradali per renderle adatte a contenere altre attività, non necessariamente legate alla mobilità.
La novità del criterio proposto è di non procedere a divieti di uso da parte di particolari utenti o ad allargamenti delle sedi stradali, ma più semplicemente di rielaborare la sezione stradale, attraverso variazioni di tracciato, strozzature ed allargamenti puntuali e l'utilizzo di una casistica molto vasta di dispositivi di arredo (attraversamenti pedonali ben visibili e/o rialzati, intersezioni rialzate, dossi rallentatori, intersezioni regolate da mini rotatorie, ...). Tali interventi consentiranno di costringere gli utenti sui mezzi più veloci a conformare il loro comportamento alla necessità di convivenza con i pedoni non dimenticando l'aspetto qualitativo formale che l'intervento deve perseguire (usando idonei materiali ed elementi di arredo consoni con il luogo dell'intervento).

Art. 84 Percorsi pedonali e ciclopedonali

1. I percorsi pedonali e ciclopedonali di larghezza complessiva inferiore ai 3m o ricompresi nella sede stradale possono essere sempre realizzati indipendentemente dall'indicazione delle tavole di Piano.
Nella loro realizzazione deve essere salvaguardata l'attività agricola e il relativo accesso ai fondi.
I sentieri ciclabili e per l'equitazione dovranno essere dotati di segnaletica e di punti di sosta attrezzati.
2. Qualora i percorsi pedonali e ciclopedonali prevedano il riuso totale o parziale di strade di antica formazione, gli interventi sono definiti nell'art. 45 delle presenti N.T.A..
3. Le specificazioni di cui sopra sono di competenza dell'Amministrazione comunale e degli Enti di sviluppo turistico.

Art. 85 Elettrodotti Metanodotti

1. Le tavole del sistema insediativo e produttivo riportano con apposita simbologia la posizione degli elettrodotti, siano esistenti o di progetto. La costruzione e la progettazione di queste infrastrutture dovranno rispettare le specifiche norme di settore.
2. Per gli edifici di nuova costruzione e per gli ampliamenti di quelli esistenti, si devono rispettare le disposizioni dettate dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” e dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, nonché le disposizioni normative introdotte dal Decreto ministeriale 29 maggio 2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti” e la normativa provinciale in materia.
All'interno della fascia di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a 4 ore giornaliere.
3. L'esecuzione di nuove linee elettriche di tensione inferiore ai 20Kv e di nuove linee telefoniche deve essere effettuata in tubazioni interrate. Negli interventi sulle reti esistenti si deve provvedere all'interramento delle linee medesime.

TITOLO TREDICESIMO - PRESCRIZIONI FINALI

CAPITOLO I

Art. 86 – Specifico riferimento normativo – Srn.

Srn.01

L'area assoggettata a specifico riferimento normativo Srn.01 prevede la demolizione dell'edificio con schedatura n°662 (p.ed .120/1 in C.C. Cologna Gavazzo) stralciata dalla Variante n.10, nella località delle Foci, a fini migliorativi degli usi e della qualità urbana. L'edificio da demolire fuori terra, pari a una SUN di 280mq, e le relative pertinenze sono destinate ad area a verde privato con diritto di superficie a favore della pubblica amministrazione al fine di assicurare un nuovo utilizzo pubblico. Dovrà inoltre essere garantita la progettazione di un sistema sicuro di attraversamento della viabilità principale per collegare il parcheggio esistente a servizio delle attività di ristorazione con l'area a verde privato e i servizi limitrofi. Per la parte sottostante la nuova area a verde privato valgono le prescrizioni individuate all'art.79bis.

A fronte dell'intervento previsto di stralcio di 280mq di SUN, nonché del vantaggio pubblico dato dall'utilizzo del suolo recuperato dalla demolizione, si riconosce all'area alberghiera normata all'art.56 comma 17, un aumento di SUN di quota parte di quanto demolito pari ad un massimo di 200mq di SUN. L'utilizzo di questa maggiorazione è subordinato alla demolizione dell'edificio con schedatura n°662 (p.ed .120/1 in C.C. Cologna Gavazzo) stralciata dalla Variante n.10.

Art. 87 Deroghe

Il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale e nel rispetto di leggi e decreti vigenti, ha facoltà di derogare alle disposizioni contenute negli elaborati del P.R.G. e nelle presenti Norme di Attuazione limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico.

Allegato 01
Cartigli di piano (Artt. n. 50, 51, 52 delle N.T.A.)

Aree residenziali sature - B101 (ART. 50 delle N.T.A.)				
Cartiglio di zona	B1	B2	B3	B4
Altezza di controllo (m)	13,0	9,0	9,5	9,0
N°piani	4	3	3	3
Indice di utilizzazione fondiaria (UF)	0,67	0,50	0,50	0,40
Indice max di copertura (%)	50	40	40	50


Aree residenziali di completamento - B103 (ART. 51 delle N.T.A.)											
Cartiglio di zona	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11
Altezza di controllo (m)	9,0	9,0	9,5	8,0	9,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	9,0
N°piani	3	3	3	2	3	2	2	2	2	2	3
Indice di utilizzazione fondiaria (UF)	0,27	0,50	0,40	0,40	0,40	0,50	0,24	0,24	0,34	0,34	0,24
Indice max di copertura (%)	40	40	40	40	40	40	40	30	30	40	40


Aree residenziali di espansione - C101 (ART. 52 delle N.T.A.)							
Cartiglio di zona	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
Altezza di controllo (m)	8,0	9,5	8,0	9,5	9,0	9,0	9,0
N°piani	2	3	2	3	3	3	3
Indice di utilizzazione fondiaria (UF)	0,50	0,47	0,34	0,67	0,24	0,20	0,34
Indice max di copertura (%)	40	40	40	40	40	40	40

Schemi allegati a specifici articoli normativi


Allegati art. 17, comma 1 – Legnaie

L1 Legnaia addossata all'edificio






PIANTA




PROSPETTO PRINCIPALE




PROSPETTO LATERALE


L2 Legnaia discosta dall'edificio




PLANIMETRIA



PIANTA



PROSPETTO PRINCIPALE




PROSPETTO LATERALE

**Schemi allegati a pianificazione attuativa
PL|1: Piano di Lottizzazione Gavazzo**



**Allegati art. 28, comma 5 – PL|1: Piano di Lottizzazione Gavazzo
(schema organizzazione edificato)**

Piano di Lottizzazione P.L. 1 Gavazzo




Schemi allegati a specifici articoli normativi
Allegati art. 69, comma 2- 6 – Difesa paesaggistica_Parco dei
terrazzamenti agricoli

Manufatto agricolo tipologia A





PROSPETTO A VALLE




PROSPETTO LATERALE

Manufatto agricolo tipologia B



PROSPETTO A VALLE



PROSPETTO LATERALE